

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in Innovazione e Servizio Sociale



**ANALISI SULL'EFFICACIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.
LA PAROLA AI MEDIATORI PENALI**

Relatore: Prof. SIMONE GRIGOLETTO

Laureando: GIORGIA VISSA
matricola N. 1243857

A.A. 2022/2023

*Para mi abuela,
conmigo para siempre*

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: L'ORIGINE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	9
1.1 Concetto di cura	9
1.1.1 <i>Trasformazioni del concetto di cura</i>	10
1.1.2 <i>Parola chiave: empatia</i>	11
1.1.3 <i>Prendersi cura delle relazioni</i>	12
1.2 Il conflitto	15
1.2.1 <i>Prendersi cura di un conflitto</i>	17
1.2.2 <i>Interconnessione tra soggetti</i>	19
1.3 Origini della Giustizia Riparativa	21
1.3.1 <i>Problemi definitori della Giustizia Riparativa</i>	22
1.3.2 <i>La nozione di Giustizia Riparativa applicata alla vittima</i>	24
1.3.3 <i>La nozione di Giustizia Riparativa applicata al reo</i>	25
1.4 La Giustizia Riparativa nelle fonti sovranazionali	27
1.4.1 <i>La Giustizia Riparativa nel panorama internazionale: la Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite</i>	27
1.4.2 <i>La Giustizia Riparativa nel panorama europeo: la Direttiva n.12/2012 UE</i>	30
CAPITOLO 2: LA MEDIAZIONE PENALE	35
2.1 L'incontro dopo uno scontro	35
2.2 Comunicazione non violenta e mediazione penale	36
2.3 Cos'è una mediazione	37
2.3.1 <i>Tipi di mediazione</i>	37
2.4 Strumenti di Giustizia Riparativa	39
2.4.1 <i>Mediazione penale</i>	44
2.4.1.1 <i>Fasi della mediazione penale</i>	47
2.5 Approcci metodologici alla mediazione	49
2.5.1 <i>Mediazione Umanistica</i>	49
2.5.1.1 <i>Le fasi della mediazione umanistica</i>	51
2.5.2 <i>Mediazione "Minimalista": uno sguardo alla mediazione in Belgio</i>	53
2.5.2.1 <i>La mediazione "minimalista" prima della sentenza</i>	57
2.5.2.2 <i>La mediazione "minimalista" nell'ambito dell'esecuzione della pena</i>	58
CAPITOLO 3: LA FIGURA DEL MEDIATORE PENALE	61
3.1 Chi è il mediatore penale?	61
3.2 Come diventare mediatore penale?	64
3.3 Linee guida per la formazione specifica	65

3.4 Competenze richieste e ruolo dei facilitatori	70
3.4.1 <i>L'arte di ascoltare e comunicare</i>	70
3.4.2 <i>Valutazione del rischio</i>	72
3.4.3 <i>Definizione di un accordo</i>	74
3.4.4 <i>Trattamento imparziale</i>	76
3.5 Dove opera un mediatore penale?	77
3.6 Ruolo dell'assistente sociale in programmi di Giustizia Riparativa	79
CAPITOLO 4: PRO E CONTRO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	83
4.1 Benefici di un approccio riparativo	83
4.1.2 <i>Riparazione del danno</i>	83
4.1.3 <i>Auto responsabilizzazione del reo</i>	85
4.1.4 <i>Attenzione particolare alla vittima</i>	87
4.1.5 <i>Coinvolgimento della comunità</i>	89
4.2 Limiti di un approccio riparativo	91
4.2.1 <i>Rischio di seconda vittimizzazione</i>	91
4.2.2 <i>Modalità per arginare il rischio</i>	92
4.2.3 <i>Limiti di un percorso riparativo per l'agente di reato</i>	94
4.2.4 <i>Incertezza della società nell'applicazione dell'approccio riparativo</i>	94
CAPITOLO 5: LA RICERCA	97
5.1 Ipotesi di ricerca	97
5.2 Metodologia e disegno di ricerca	99
5.2.1 <i>Progettazione delle interviste</i>	100
5.3 Modalità di contatto con gli intervistati	103
5.4 Analisi dei dati	105
5.4.1 <i>Prima conoscenza con i mediatori intervistati</i>	105
5.4.2 <i>Formazione e approccio adottato</i>	107
5.4.3 <i>Gravità del reato</i>	111
5.4.4 <i>Differenza di genere</i>	114
5.4.5 <i>Tempo trascorso dal crimine</i>	117
5.4.6 <i>Dimensione socio culturale di origine</i>	119
5.4.7 <i>Fattori di rischio e proposte risolutive</i>	122
5.5 Alcune osservazioni	125
CONCLUSIONE	129
BIBLIOGRAFIA	133
MATERIALE GRIGIO	141
SITOGRAFIA	141

INTRODUZIONE

Siamo abituati a pensare che, almeno a partire dall'Illuminismo, tutti siamo uguali davanti agli occhi della legge. Eppure le persone che hanno subito una lesione non si sentono tali di fronte a un processo di giustizia penale classica. Esse, infatti, percepiscono di non poter gridare il proprio dolore, di non poter ricevere risposte dall'artefice del loro danno e di non avere informazioni in fase di processo. Dall'altra parte, all'agente di reato non è permesso riflettere nel profondo a quanto commesso, non gli viene concessa la possibilità di guardare l'accaduto sotto una prospettiva differente, quella della vittima, poiché l'obiettivo ultimo è quello di emettere una sentenza per condannarlo per il male causato. Infatti, nonostante l'attuale sistema penale possa sembrare l'antitesi del lavoro di cura, risulta fondamentale ricordare che allo Stato spetta il compito di rispondere ai bisogni fondamentali dei suoi cittadini, anche in presenza di reati. La sete di giustizia della vittima, in un passato recente, veniva soddisfatta dal meccanismo vendicativo/sacrificale ma, una volta esclusa la vendetta come modalità legale di riparazione per le persone offese, esse sono state messe ai margini del proscenio giudiziario, concentrando l'attenzione sulla punizione del reo.

La Giustizia Riparativa mira, invece, a riparare, non a punire e, per fare ciò, deve rinunciare ai tre attributi principali che la connotano e che da sempre accompagnano la sua rappresentazione iconografica: la spada (simbolo di punizione), la benda (simbolo della cecità) e la bilancia (simbolo dei meriti)¹. Diventa, quindi, fondamentale la dimensione del non giudizio sulle persone e sui fatti, permettendo un'espressione del dolore libera da preconcetti altrui. Grazie agli strumenti della *Restorative Justice* tutto ciò diventa possibile poiché *“la mediazione è sostanzialmente un ascolto, un ascolto di pancia, di cuore”* (Intervista n. 3).

Il presente lavoro intende, quindi, indagare l'approccio riparativo, al fine di verificare, grazie al supporto di esperienze concrete di coloro che guidano

¹ U. Curi, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019.

pratiche riconciliative, se esistono o meno variabili che concorrono all'efficacia della Giustizia Riparativa.

In particolare, nel corso dei capitoli, sono state ripercorse le ragioni storiche che hanno consentito l'affermarsi all'interno degli ordinamenti giudiziari occidentali dei principi di un nuovo modello di giustizia, quello riparativo. Tale analisi non ha potuto prescindere dallo studio delle principali fonti internazionali, che hanno favorito la diffusione più o meno rapida in quasi tutti i paesi occidentali di questa nuova forma di giustizia. La sua diffusione nel mondo giuridico è avvenuta secondo due principali modelli, quello francese ispirato all'autrice Jacqueline Morineau, e quello ispirato al panorama belga, il cosiddetto modello "minimalista", che nel presente lavoro sono stati oggetto di studio. Viene dedicata inoltre un'analisi dei principali strumenti della *Restorative Justice*, in particolar modo della mediazione penale. Durante un percorso di riconciliazione i soggetti coinvolti hanno in capo la gestione del conflitto conseguente ad un reato, pertanto essi sono invitati a collaborare per cercare di risolverlo. Il raggiungimento di un accordo volto a riparare tale conflitto diviene il fine ultimo della mediazione, il quale viene facilitato dalla presenza di un mediatore che si presenta neutrale di fronte alle parti confliggenti. Viene quindi, all'interno di tale lavoro, approfondito il ruolo del facilitatore, specificando la formazione necessaria per questo titolo e le caratteristiche che dovrà assumere per operare al meglio, con il compito di marginalizzare eventuali rischi di seconda vittimizzazione. A tal proposito, un ulteriore aspetto sicuramente innovativo di tale approccio, è il rilievo cui esso attribuisce alla persona offesa, la quale diviene soggetto attivo nell'intero processo di riparazione.

A seguito della presentazione degli aspetti sopra descritti, l'ultimo capitolo si dedicherà alla ricerca svolta con l'ausilio di interviste semi strutturate rivolte a mediatori penali, in cui si ripone l'attenzione sull'efficacia della Giustizia Riparativa e, in particolare, del suo strumento principe: la mediazione penale. Nello specifico verrà riposta l'attenzione sul rapporto tra approccio riparativo, gravità del crimine, differenza di genere delle parti e tempo trascorso tra il reato e la richiesta di mediazione. Con il supporto dell'esperienza degli intervistati, si evidenzieranno benefici e aspetti critici della Giustizia Riparativa, analizzando ciò

su cui si dovrebbe mirare per ridurre al minimo il margine di rischio per le parti coinvolte in un percorso di mediazione penale, e quali potrebbero essere eventuali aspetti migliorativi del percorso. Attraverso un'attenta analisi dei dati emersi dalle interviste, si sono infine tracciate alcune considerazioni sull'attuale situazione in cui verte la mediazione penale in Italia, con la conseguente riflessione circa i risultati benefici cui essa può portare e gli aspetti critici a cui essa è ancora vincolata.

L'interesse verso la Giustizia Riparativa e quindi verso uno dei suoi strumenti più virtuosi, la mediazione penale, nasce durante gli anni accademici, in particolar modo con la frequenza ai corsi "*Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative*" tenuto dal professor Grigoletto Simone, nonché mio relatore, e "*Trasformazioni del Welfare State*" della professoressa Provolo Debora. Nel corso delle lezioni ho avuto modo di approfondire un tema che sento particolarmente vicino dai tempi del liceo, quando mi è stata presentata l'opportunità, durante un'assemblea d'istituto, di ascoltare un caso di *conferencing*, uno degli strumenti della Giustizia Riparativa. In quell'occasione ho percepito quanta profondità ci fosse dietro ai suoi racconti e quanto fosse elevato il bisogno di essere ascoltato, bisogno che emanava attraverso il suo tono di voce. Il desiderio di incontrare le sue vittime, al fine di fornire le motivazioni che lo hanno spinto a commettere certi reati, è stato esplicito e ciò ha acceso qualcosa dentro di me. Attraverso, poi, le parole dei mediatori intervistati per elaborare il mio studio di ricerca, ho avuto la conferma di voler intraprendere il viaggio della Giustizia Riparativa, con lo scopo di 'dar voce a chi finora non l'ha avuta'.

CAPITOLO 1: L'ORIGINE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1.1 Concetto di cura

Al giorno d'oggi dedicare attenzione e cura a chi ne necessita, non è affatto scontato. La riduzione degli spazi per la condivisione e la tendenza a costruire relazioni effimere, sono alcuni dei fattori che ostacolano una risposta adeguata ai bisogni di ogni individuo.

Da un punto di vista antropologico la cura caratterizza l'esistenza dell'essere umano; ognuno, infatti, ha avuto esperienza di cura fin dalla propria nascita. Si pensi all'amore materno con cui una madre accudisce il proprio figlio o alla cura agita in vari contesti e da diversi soggetti quali medici, infermieri, maestri, amici, familiari. In alcuni di questi contesti, ci troviamo di fronte a relazioni d'amore, in altri a relazioni di cura.

L'attenzione, il pensiero e l'interessamento nei confronti di qualcuno sono le radici che fondano le professioni sociali, tuttavia questi aspetti caratterizzano anche la quotidianità delle persone. Il nostro benessere consiste, non soltanto nel godere di una buona salute, ma soprattutto in uno stato mentale e fisico che ciascuno deve possedere per essere in grado di lavorare o vivere al meglio la sua giornata. Pensare alla cura nel contesto della pena potrebbe sembrare paradossale, soprattutto se si considera la prospettiva retributiva e punitiva prevalente nel dibattito pubblico e nelle scelte politiche. Il carcere, luogo paradigmatico della pena, è agito e inteso, con rarissime eccezioni, come antitesi della cura. È tuttavia importante affermare il principio secondo il quale se lo Stato ha il compito di rispondere ai bisogni fondamentali dei suoi cittadini, tali bisogni e la responsabilità dello Stato di curarsi di essi non devono essere cancellati in presenza di un reato². Ne discende che il principio della cura dovrebbe modellare anche le decisioni dello Stato e la relazione tra i cittadini in virtù della nostra comune natura, spesso ignorata dal pensiero liberale, di individui vulnerabili,

² Brown Coverdale, H., *Punishment and Welfare: Defending Offender's Inclusion as Subjects of State Care*, in "Ethics and Social Welfare" 12, num. 2, 2018; Gelfand, S. D., *The Ethics of Care and (Capital?) Punishment*, in "Law and Philosophy" 23, num. 6, 2004; Canton, R., Dominey, J., *Punishment and Care Reappraised*, in Gelsthorpe, L., Mody, P. Sloan B., (a cura di), *Spaces of Care*, Londra, 2020.

dipendenti e bisognosi di cura: uno dei doveri fondamentali dello stato nei confronti di coloro che subiscono una sanzione penale rimane quindi l'obbligo di cura.

1.1.1 Trasformazioni del concetto di cura

Il concetto di cura ha subito cambiamenti negli anni, passando dall'idea di prendersi cura solo di sé, al prendersi cura degli altri.

Secondo la filosofia antica, nel contesto classico greco, la cura veniva considerata un elemento importante che caratterizzava la vita di ogni individuo: *“Nei periodi ellenistico e imperiale, il concetto socratico del ‘prendersi cura di sé’ divenne un tema filosofico comune, universale. La ‘cura di sé’ fu accettata da Epicuro e dai suoi seguaci, dai cinici, dagli stoici come Seneca, Gaio Musonio Rufo, Galeno. I pitagorici si interessarono molto al concetto di una vita ordinata e comunitaria. La cura di sé non costituiva una raccomandazione astratta, ma un’attività ampiamente diffusa, una rete di obblighi e servizi resi alla propria anima”*³. La stessa disciplina filosofica era vista come un tentativo di raggiungere un’esistenza più piena prendendosi cura di sé stessi. Pier Hadot sosteneva che la stessa pratica filosofica rappresentava una serie di “esercizi spirituali”, ovvero qualcosa che andava in direzione del *“prendersi cura di sé stessi”*, pratica che dovrebbe sempre essere alla base dell’esistenza umana⁴. Le scuole ellenistiche professavano la necessità, da parte dell’uomo, di dominare le proprie passioni; lo stesso motto socratico del *“conosci te stesso”* è, in fin dei conti, un’esortazione a prendersi cura della nostra anima, della propria parte interiore, quella più essenziale.

Dalla cura del sé si passa poi, con la tradizione cristiana, a una cura del prossimo, quindi a una cura degli altri⁵. Secondo la visione del cristianesimo, ognuno di noi è invitato a prendersi cura di due dimensioni: anima, intesa come la propria

³ Michel Foucault, *Tecnologie del sé. in Un seminario con Michel Foucault - Tecnologie del sé. Torino, Boringhieri, 1992. pag. 23.*

⁴ *«Né il giovane indugi a filosofare né il vecchio di filosofare sia stanco. Non si è troppo giovani, né troppo vecchi per la salute dell’anima.»* Epicuro, Lettera a Meneceo.

⁵ *«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.»* Giovanni 15, 12-13.

interiorità, e corpo. Il cristianesimo persegue l'idea secondo la quale ogni essere umano ha pari dignità, indipendentemente dal suo status sociale, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio. Si inizia così a considerare il bisognoso come la persona della quale prendersi cura, e non più come uno "scarto della società". A tal proposito fin dallo sviluppo della dottrina cristiana, si assiste alla nascita di strutture destinate alla cura quali orfanotrofi, ricoveri per i malati, strutture ospedaliere, diaconie.

Nel '900 torna in essere il concetto di cura, integrato con l'idea che l'empatia sia la premessa ad essa: senza empatia risulta impossibile prendersi cura dell'altro. Prendersi cura dell'altro risulta essere la forma più alta di servizio e di donazione di sé in quanto mostra di essere consapevoli della costitutiva vulnerabilità umana⁶.

1.1.2 Parola chiave: empatia

L'autrice che si dedicò, tra i primi, al tema dell'empatia fu *Edith Stein*, monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, nonché vittima della Shoah. Quest'ultima, attraverso i suoi studi individua nell'atto percettivo di contatto con il mondo esterno dell'*Einfühlung* (empatia) una possibilità che consente, attraverso il suo dispiegarsi, una reciprocità necessaria per cogliere il sentire di chi è diverso da sé.

Ipotizzando l'attività di cura come caratterizzata prioritariamente dall'essere accanto, le particolarità di questa vicinanza e lontananza diventano fondamentali nel qualificare la natura e il realizzarsi delle professioni di cura.

Edith Stein afferma che la relazione empatica risulta essere quella in cui si percepisce il vissuto dell'altro indipendentemente da ciò che ci comunica effettivamente. A questo proposito l'autrice individua delle possibili percezioni che richiamano il rapporto di empatia quali una situazione di *co-sentire*, intesa come la capacità di provare lo stesso sentimento dell'altro⁷ e una situazione di *uni-sentire*, inteso come il riconoscimento di similitudine dello stato emotivo che

⁶ Massaro R., *In principio la cura. Da un'etica individualista a un'etica relazionale*, Pazzini, 2018.

⁷ Questo sentimento non viene considerato dall'autrice come vera e propria empatia in quanto non funzionale al rapporto di cura.

ci accomuna in quanto esseri umani. La vera e propria *Empatia* è data invece dall'acquisizione emotiva di come si sente l'altro, intesa come comprensione senza influenza. Nell'empatia non esiste la percezione del 'noi', poiché due individui si costituiscono soggettivamente nella relazione empatica.

Secondo *Edith Stein*, dunque, esiste una sequenza, quasi simultanea, in cui l'altro/a e il suo dolore non sono un evento concreto e immediatamente comprensibile, ma si presentano come una rottura della continuità della propria esperienza. Quando si percepisce tale dimensione, prende vita l'atto di empatia⁸. L'empatia si può identificare come una immediata intuizione e partecipazione emotiva agli stati affettivi altrui. Questa definizione, tratta dall'*Enciclopedia della filosofia e delle scienze umane* del 1996⁹, si sviluppa pienamente nel lavoro di *Carl Rogers* (1902-1987), psicanalista americano, ed *Abraham Maslow* (1900-1970), psicologo statunitense fondatore della psicologia umanistica.

La filosofa tedesca pone l'accento sul tema dell'empatia in quanto, nell'incontro tra esseri umani, emerge l'inconsistenza della soggettività assoluta. Da ulteriori ricerche realizzate in ambito anglosassone si è evidenziato come una cura senza empatia sia considerata meno efficace.

Ma perché l'essere umano dovrebbe prendersi cura dei suoi simili (e non solo)?

1.1.3 Prendersi cura delle relazioni

Aver cura delle relazioni è una necessità e un desiderio di molti individui, ed è anche grazie a ciò che oggi sono in aumento le funzioni e le professioni che rimandano alla cura e che si fondano sulle competenze relazionali. Infatti «[...] *l'atto delle professioni sociali risiede in una promessa d'aiuto, in un impegno a sostenere il soggetto, promuovendone il bene all'interno dei contesti di vita, familiari, comunitari, sociali nei quali egli è inserito.*»¹⁰. Il fine delle professioni sociali risulta essere legato alla volontà di ricostruire le relazioni: «*Il professionista dell'ambito sociale è per vocazione un costruttore di relazioni; è colui che cerca*

⁸ Stein E. *L'empatia*, Franco Angeli, Milano 1986.

⁹ Garin E., *L'Enciclopedia della filosofia e delle scienze umane*, De Agostini, Milano, 1996.

¹⁰ Da Re A., *Costruttori di relazioni, non manager della cura*, in "Etica per le professioni", Fondazione Lanza, Padova, p. 30.

di riannodare i fili della vita comunitaria e sociale, favorendo il dialogo delle persone, i gruppi, le famiglie, le comunità, le diverse forme di aggregazione sociale.»¹¹.

Quando si parla di cura delle relazioni, il riferimento primo deve ricondurre alla dimensione dell'*ethos* interiore, cioè un orientamento duraturo interiore non soggetto a decadimenti. Si tratta di coltivare la forma interiore (stabile atteggiamento dell'anima, secondo Edith Stein), che orienta le pratiche relazionali secondo l'amore per l'altro.

La declinazione di ogni sentire e di ogni emozione è assolutamente personale, possibilmente unica per ciascuno, il problema si crea nel momento in cui l'incontro con l'altro mi costringe a ridefinire il mio modo di vivere.

Ma allora come ci si prende cura delle relazioni?

La soluzione si può ricercare nell'etica della cura, la quale costituisce uno dei più rilevanti e influenti approcci all'etica degli ultimi cinquant'anni, che basa la questione morale sulla relazione e sul recupero della relazione. Nasce come risposta a degli studi che avvengono in psicologia dello sviluppo intorno alla metà del '900, in particolare riguardo agli stadi dello sviluppo morale, un tema classico della psicologia dello sviluppo, introdotto da Jean Piaget e ripreso poi da Lawrence Kohlberg.

Centrale è, in questo approccio, il prendersi cura dell'altro: gli individui, le loro vulnerabilità, i loro bisogni particolari e le responsabilità reciproche, a motivo delle relazioni che tra noi intercorrono, sono il tema fondamentale di tale teoria.

Carol Gilligan, psicologa statunitense e pioniera del pensiero femminista, nel 1982 pubblica il suo libro *In a Different Voice*, con il quale mette in discussione il modello tradizionale della psicologia morale, difeso e sviluppato dal suo maestro Lawrence Kohlberg. Quest'ultimo sosteneva che il pieno sviluppo morale viene raggiunto dall'individuo quando questo diviene in grado di formulare e seguire principi morali universali e astratti, indipendenti dalle norme sociali interiorizzate e dall'appartenenza al gruppo¹². Questo livello, secondo Kohlberg, viene di rado

¹¹ Da Re A., *Costruttori di relazioni, non manager della cura*, p. 32.

¹² Il punto di arrivo della maturazione morale di ogni individuo è, pertanto, secondo Kohlberg l'interiorizzazione del principio razionale e universale della giustizia, ossia il riconoscimento dei diritti e delle libertà di ciascuno. Ciò significa trattare con imparzialità ogni persona in virtù della convinzione che

raggiunto dalle donne che si fermano ad uno stadio ritenuto meno compiuto, caratterizzato dall'attenzione agli altri e alle relazioni.

Ma esistono davvero delle differenze morali tra gli esseri umani?

La distinzione di approccio che Carol Gilligan identifica e sottolinea è legato all'idea che le donne abbiano una tendenza a prendersi cura e fronteggiare un problema reale, riconoscibile e concreto; gli uomini invece, risultano più inclini ad approcciare con maggior facilità principi astratti, norme e leggi universalizzate¹³, non sempre rappresentativi della migliore guida nelle deliberazioni morali e in alcuni ambiti quali quello delle relazioni. Vi è quindi un cambio di prospettiva, da un'impostazione legata alla giustizia seguendo un intendimento astratto e normativo di questa, ad un approccio che va a situarsi all'interno di una relazione vera e propria.

Inoltre, se il far parte di una relazione di amore e cura con i nostri affetti più stretti e di rispetto e riconoscimento con gli altri membri della nostra comunità ci permette di sviluppare una positiva relazione con noi stessi e il rispetto di noi stessi, l'assenza di tali rapporti, l'abbandono, la mancanza di cura e di riconoscimento sociale, tende a portare ad una mancanza di rispetto di sé che spesso ha conseguenze drammatiche sul benessere dell'individuo. La nostra dipendenza, in quanto comune a tutti gli esseri umani, è in realtà una forma di interdipendenza: una forma di reciproca necessità di affidarsi agli altri; in quanto esseri umani siamo immersi in una rete di rapporti di cura reciproca. L'etica della cura inoltre valorizza il ruolo delle emozioni come guida nelle nostre scelte morali¹⁴.

L'etica tradizionale, soprattutto di matrice kantiana, è eminentemente razionalista e afferma che solo il ragionamento razionale può portare l'essere umano a

tutti gli individui hanno identico valore morale.

¹³ «L'imperativo morale che emerge ripetutamente nei colloqui con le donne è un'ingiunzione a prendersi cura della vita, la responsabilità di cogliere e di alleviare «i problemi reali e riconoscibili» del mondo. Agli uomini, invece, l'imperativo morale si presenta piuttosto come ingiunzione a rispettare i diritti altrui per tutelare così da ogni interferenza il diritto di vivere e realizzarsi. Nell'arrivare a un giudizio etico post-convenzionale, le donne giungono a cogliere la violenza insita nella diseguaglianza, mentre gli uomini giungono a cogliere i limiti di una concezione della giustizia resa cieca alle differenze.» C. Gilligan, *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 104.

¹⁴ Held, V., *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford, New York, 2006; Kittay, E. F., *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*, New York, 1999, cap. 2.

comprendere la natura dei suoi obblighi morali e, secondariamente, che la ragione è l'unica fonte appropriata della motivazione ad agire secondo i dettami della morale. Al contrario, per l'etica della cura, emozioni come empatia e sensibilità sono da coltivare per aiutare l'uomo a riconoscere e seguire le proprie responsabilità morali. Queste emozioni non sono però da accettare e seguire ciecamente, ma da valutare e esaminare criticamente. Quanto detto si collegherà poi nel capitolo successivo per identificare vari approcci alla mediazione penale, tema che verrà esplicitato in seguito.

Il punto di partenza morale dell'etica della cura è il "non danneggiare nessuno" (principio di non maleficenza) e il "prendersi cura degli altri" che, secondo Carol Gilligan è tipico dell'universo femminile. Questa impostazione prevede che la cura sia di fatto una virtù cardinale di questo approccio, la quale fonda il nostro rapporto con l'altro e la possibilità di convivere in maniera morale con gli altri esseri umani.

Un ulteriore sviluppo all'etica della cura è stato dato da Joan Tronto, esperta in studi di genere e femminismo di fama internazionale, secondo cui la cura è vista come una pratica per mantenere e riparare il mondo al fine di un miglior vivere. Tale approccio risulta essere molto vicino ad alcune considerazioni che pongono in essere la Giustizia Riparativa.

Per aver cura e per aver un rapporto morale con l'altro, connotato dall'idea di bene comune, Joan Tronto afferma che sia necessario prestare attenzione al bisogno dell'altro, ovvero rendersi conto dello stato altrui e dei suoi bisogni con responsabilità e volontà di farlo. È importante tuttavia possedere le competenze e le abilità adeguate per prendersi cura in maniera efficiente, senza sfociare nel rischio di paternalismo e nella creazione di un rapporto professionale asimmetrico.

Viene quindi naturale interrogarsi sulle modalità con cui ci si prende cura di un conflitto.

1.2 Il conflitto

Il fenomeno del "conflitto" è una situazione ordinaria della vita umana e si verifica quando diverse esigenze, interessi e mentalità si incontrano. La tensione può

nascere, nella relazione con sé stessi, in quello che viene chiamato conflitto intrapersonale come conseguenza di forze contrapposte che indirizzano la persona a prendere una decisione piuttosto che un'altra¹⁵. Il conflitto interpersonale, invece, si può definire come una reazione che si crea a causa di interessi, obiettivi, bisogni e punti di vista diversi tra due o più persone, legata al concetto di negoziazione, esso *“ha a che fare con la nostra quotidianità e, declinandosi in più modi, rappresenta una relazione che viene lesa dando origine alle ostilità”*¹⁶.

Le reazioni della gente alle discussioni e gli approcci al conflitto non sono i medesimi. In realtà, il nostro modo di percepire i conflitti è spesso parziale, selettivo e distorto.

Tutti i conflitti hanno delle cause associate a diversi fattori individuali o situazionali quali ad esempio valori e atteggiamenti, opinioni su questioni etiche, personalità e interessi differenti, responsabilità e ambiguità delle responsabilità che portano di conseguenza e delle ripercussioni.

Sarebbe costruttivo approcciarsi ai conflitti come un'espressione di diversità, un momento di crescita e come una possibilità di migliorare le relazioni, piuttosto che come problema negativo.

Anche nei casi in cui i conflitti sono presumibilmente risolti, questi possono rimanere latenti¹⁷, se le cause non vengono analizzate e risolte. Ne consegue che conflitti di lunga durata, irrisolti, e lo stress che alimentano hanno effetti negativi per la salute delle persone coinvolte. Ciò dimostra che non sono solo i conflitti stessi il problema, ma anche i loro metodi di gestione.

Inoltre l'assenza o l'incompletezza di informazioni utili alla comprensione della situazione, può generare un conflitto in quanto non permette al soggetto di avere una chiara visione d'insieme che potrebbe portare a dei fraintendimenti tra le parti. Si dovrebbe quindi allenare la capacità di accettare una prospettiva diversa dalla propria, di considerare le caratteristiche dell'altro ed i suoi attributi di ruolo,

¹⁵ D. Novara, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Milano, Sonda, 2011; si veda anche S. Grigoletto, *In cerca di un nemico. La dimensione morale del conflitto*, anthropologica, 2017, p. 4.

¹⁶ S. Grigoletto, *In cerca di un nemico. La dimensione morale del conflitto*, anthropologica, 2017, p. 4.

¹⁷ D. Novara, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Milano, Sonda, 2011.

di tenere presente la prospettiva durante l'interazione. Il vero significato in una comunicazione è dato da chi ascolta; ascoltare implica essere consapevoli di ciò che si sente, recepire accuratamente l'informazione che ci viene presentata ed organizzarla al fine da renderla utile.

Capita che le persone coinvolte in una discussione abbiano interessi diversi e contrastanti che possono essere soddisfatti solo a discapito dell'altro.

È importante tener presente che il conflitto, generalmente, è molto complesso e articolato, pertanto risulta particolarmente difficile l'identificazione in una categoria precisa.

1.2.1 Prendersi cura di un conflitto

Il conflitto, ingrediente presente in tutti i rapporti che l'individuo nel suo processo di crescita personale tesse con la realtà, non sempre viene vissuto e risolto in maniera sana¹⁸, tanto da poter segnare una vita intera.

Il primo passo per prendersi cura di un conflitto è legato al riconoscimento della sua presenza. Riconoscere l'esistenza di un conflitto, infatti, consente di proiettarlo in una visione positiva che permette di utilizzarlo proficuamente. Spesso, il passo più arduo è proprio questo; in questa difficoltà gioca un ruolo centrale la presenza di uno o più pregiudizi sulla negatività del conflitto.

Una volta riconosciuta l'esistenza di una conflittualità, accettarla diventa fondamentale per considerarla parte integrante della relazione: *"Il conflitto non è una patologia relazionale, ma è la relazione in sé stessa"*¹⁹. Risulta importante differenziare però emozione e comportamento; sentire la rabbia non dev'essere associato ad un agire d'impulso in modo aggressivo e violento. Risulta invece essenziale accogliere tale emozione, ovvero riconoscerne la legittimità e osservarla senza giudizio. Cruciale è inoltre mentalizzarla, ovvero considerare il comportamento altrui come frutto di stati mentali simili ai propri e come capacità di differenziare la mente propria e altrui, ossia di riconoscerne l'esistenza e

¹⁸ Masotto Michele, *Attraversare il conflitto. Percorso per vivere relazioni positive*, Gabrielli editore, 2006, p. 5.

¹⁹ Spaltro E., *Psicologia per le organizzazioni*, editore Carocci, Roma, p. 157.

regolare il proprio comportamento in base a ciò²⁰. Riconoscere la rabbia prima di metterla in pratica permette di avere a disposizione molte più alternative di scelta d'azione.

Con questa visione il conflitto può essere trasformato da scontro ad incontro di esigenze, bisogni e desideri diversi e la rabbia diventa un importante strumento in questo processo. Essa infatti, se ben impiegata, permette di prendere consapevolezza delle proprie esigenze e di comunicarle alla persona con la quale si è entrati in conflitto, anch'essa parte fondamentale di tale processo di trasformazione.

I conflitti, se siamo disponibili a vederli in modo diverso, offrono importanti lezioni di crescita personale e a mettere in discussione alcune certezze poiché si può imparare tutto, tranne quello che si pensa di sapere già.

Eppure i conflitti possono essere incredibili occasioni di apprendimento su noi stessi e sugli altri, possono aiutarci a incrementare le competenze relazionali e sociali e a migliorare la qualità della nostra vita: dai conflitti è possibile imparare. Chi impara dai conflitti vuole riuscire a superare modalità relazionali consolidate ma inefficaci per garantirsi relazioni più stabili e creative.

Ma allora cosa significa *prendersi cura di un conflitto*? E conseguentemente, cosa vuol dire "fare giustizia"?

Il paradigma retributivo e il paradigma riparativo espongono due risposte differenti: secondo il primo per fare giustizia serve innanzitutto identificare una pena per colui che è considerato colpevole con il compito volto alla rieducazione e prevenzione futura; mentre il paradigma riparativo attribuisce al concetto di fare giustizia un significato differente, legato alla ricerca di un equilibrio relazionale tra coloro che sono coinvolti in un determinato conflitto²¹.

Ricerca un equilibrio relazionale nel tentativo di "*fare giustizia*" corrisponde a seguire elementi dell'etica della cura. Uno di questi riguarda l'attenzione al bisogno, che si differenzia tra i due paradigmi in quanto quello riparativo, al contrario di quello retributivo²², si focalizza sulla vittima e non sul reo. La

²⁰ Vocabolario Treccani.

²¹ S. Grigoletto, *In cerca di un nemico. La dimensione morale del conflitto*, antropologica, 2017.

²² Sono numerosi gli elementi che contraddistinguono modelli tradizionali di intervento di tipo retributivo da un modello della giustizia riparativa. Il paradigma retributivo infatti intende il crimine come violazione

responsabilità e la volontà di prendersi in carico i bisogni dal punto di vista riparativo avviene in maniera esplicita ricorrendo al riconoscimento delle proprie responsabilità e obbligazioni da parte dell'agente di reato, dimostrando un determinato impegno e una determinata volontà di prendersi carico dei bisogni di coloro che sono stati danneggiati dal conflitto. È compito invece del mediatore prendersi cura in maniera efficiente del conflitto grazie a competenza e abilità specifica appresa da un percorso di formazione e da esperienza, al fine di mettere in campo una pratica che miri all'equilibrio relazionale. Ecco che quindi prendersi cura di un conflitto significa affrontare quest'ultimo in chiave riparativa.

Quindi alla domanda *“qual è il ruolo della giustizia?”* si può far riferimento principalmente a due premesse quali:

1. Tutti i soggetti sono interconnessi;
2. Il reato genera uno squilibrio nella rete delle relazioni e si configura come una relazione lesa.

La Giustizia ha quindi il compito di ristabilire l'equilibrio relazionale, non per forza riportando la relazione pre-conflittuale, ma avere la capacità di creare una relazione nuova, che possa funzionare: *“Ecco, quindi, che il superamento del conflitto ci appare come un recupero della dimensione morale dell'agente entro la quale una nuova relazionalità sia possibile e garantita”*.²³

1.2.2 Interconnessione tra soggetti

La Giustizia Riparativa sostiene che gli esseri umani per loro natura siano interconnessi, anche in mancanza di una relazione intima, ovvero un rapporto di conoscenza.

La convinzione che sta alla base di tale idea è sostenuta dall'efficacia della

dell'ordine costitutivo al quale corrisponde una sanzione intesa come imposizione di sofferenza con finalità punitiva e di deterrenza/preventiva. La comunità assume una posizione secondaria ed è rappresentata astrattamente dallo Stato che pone l'accento sull'offensore passivo, ignorando la vittima; ciò crea un alto rischio di seconda vittimizzazione. L'offesa viene definita in termini puramente legali, priva di dimensioni morali, sociali, economiche e politiche. Inoltre lo stigma prodotto dal reato appare irremovibile.

²³ S. Grigoletto, *In cerca di un nemico. La dimensione morale del conflitto*, antropologica, 2017, p. 10.

Giustizia Riparativa anche quando la relazione lesa prima non esisteva, poiché l'interconnessione tra i soggetti presuppone una relazione tra loro.

Concetto condiviso anche dal Cristianesimo, soprattutto in riferimento all'idea di giustizia e ingiustizia: *“Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti”*²⁴.

Anche nell'ebraismo il concetto di giustizia risulta correlato alla convinzione che sia presente un'interconnessione tra tutti gli esseri umani, indipendentemente dall'esposizione di una relazione esplicita: *“Ciò che i profeti ebrei chiamano shalom è l'intreccio che unisce Dio, gli esseri umani e tutta la creazione alla giustizia, alla realizzazione e alla gioia”*²⁵.

Anche in ambito filosofico l'essere umano è un essere considerato sempre “in relazione” con i suoi simili e non solo. Aristotele sosteneva che l'essere umano è un animale politico, ovvero vive in una dimensione sociale di relazione (es. contesto familiare, contesto cittadino). Secondo Aristotele, nel suo testo “Politica”, questo tipo di relazionalità, caratteristica tipica dell'essere umano, è esplicitato dal ruolo della parola: *“[...] ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l'ingiusto: questo è, infatti, proprio dell'uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato”*²⁶.

La dimensione della relazionalità/socialità è fondata sull'uso della parola, della comunicazione, che ci permette di definire e identificare il concetto di giustizia e ingiustizia, e di conseguenza di tutti gli altri valori.

²⁴ Lettera ai Romani 5, 18-19.

²⁵C. Plantinga Jr., *Not the Way It's Supposed to Be: A Breviary of Sin*, Eerdmans Books for Young Readers, Stati Uniti, 1996.

²⁶ Politica, 1253 a 15-20.

1.3 Origini della Giustizia Riparativa

Fin dall'antichità gli uomini hanno immaginato due forme fondamentali di riparazione rispetto a ciò che veniva considerato un crimine: il sacrificio, quale forma di riparazione da parte della divinità per quei fatti che scuotevano così profondamente la vita della comunità da temere che potessero mettere in discussione la protezione di questa; e la vendetta, quale forma di riparazione ordinaria per quei fatti che mettevano in discussione i rapporti tra famiglie e clan in un tempo in cui l'individuo contava solo come parte di un gruppo²⁷. Vendetta e sacrificio sono state le due forme base di riparazione delle ingiurie che vivono, in realtà, ancora oggi (sotto spoglie diverse) nella funzione punitiva dei comportamenti illeciti²⁸.

La storia della penalità è in realtà la storia di un tentativo di riparazione delle offese. La giustizia penale riparativa, come la intendiamo oggi, è strettamente legata all'esigenza di sanare l'offesa attraverso azioni utili alla vittima, sia essa una persona fisica, una collettività più o meno estesa di persone o la comunità in senso lato. Il desiderio costante di tale sistema è riconducibile all'idea di recuperare ogni individuo, anche colui che delinque alla società a cui appartiene²⁹.

Si tratta di una prospettiva nuova ma con radici antiche al tempo stesso che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte, anche rappresentandone il lato d'un rapporto patologico.

Nella letteratura internazionale la nascita della Giustizia Riparativa moderna è associata all'esperimento di *Kitchener*³⁰, una cittadina dell'Ontario ai confini tra il Canada e gli Stati Uniti dove, a inizio degli anni '70, due educatori, Mark Yantzi

²⁷ M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, Questione Giustizia.

²⁸ Ibidem.

²⁹ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2018.

³⁰ L'esperimento è descritto nei particolari in Dean Peachey, *The Kitchner experiment*, in M.Wright – B.Galaway, (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London 1989.

e Dean E. Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini per una serie di danneggiamenti a una ventina di vittime, effettuati in stato di ubriachezza, un programma di *probation* in cui il consueto modulo costituito da studio, attività ricreative e qualche colloquio psicologico veniva sostituito da un serio programma di incontri tra i due giovani agenti di reato e le famiglie delle vittime dei danneggiamenti oltre che da un impegno risarcitorio da garantire attraverso il lavoro. Tale metodo, inizialmente identificato con lo strumento della mediazione (*victim-offender mediation*), si è poi diffuso negli anni '70 in Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda e, solo negli anni '80, in Europa, più precisamente in Francia e Gran Bretagna³¹.

1.3.1 Problemi definitori della Giustizia Riparativa

Rinvenire un concetto univoco di giustizia riparativa non risulta un passaggio semplice a causa del carattere informale della stessa e, quindi, delle molteplici e differenti prassi e tecniche adottate nei diversi ordinamenti giuridici. Si tratta di un modello in continua evoluzione, in grado di adattarsi alla diversità dei casi.

La giustizia riparativa lancia una sfida complessa già a partire dal nome.

Vincere la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise, risulta essere un ostacolo non indifferente.

Diventa quindi fondamentale, in quest'ottica, *"distinguere le persone dai fatti, senza operare indebite riduzioni delle une agli altri e rifiutando lo stereotipo secondo cui l'individuo corrisponde alla somma delle proprie azioni o, addirittura, a un singolo gesto criminale"*³².

Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l'ordine costituito e che richiede una pena da espiare, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte.

³¹ M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, Questione Giustizia.

³² G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2018, p. 9.

Ciò richiede, da parte del reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato.

Il termine Giustizia Riparativa, in inglese *restorative justice*, quindi, non converge in un'unica definizione, bensì è frutto di una molteplicità di approcci teorici al paradigma riparativo, accompagnato dalla sperimentazione di diverse modalità di intervento e individuazione di nuovi campi applicativi per la *restorative justice*. Si distingue, con riguardo alle definizioni di Giustizia Riparativa poste a fondamento della adozione e della implementazione di metodi e tecniche di riparazione/riconciliazione, tra le nozioni imperniate sui destinatari dell'intervento e quelle costruite sui contenuti dello stesso. A tal proposito si individuano definizioni orientate alla vittima di reato, incentrate sul ruolo della comunità in cui si sono avvalsi gli effetti della condotta criminosa, e sui contenuti e sulle modalità della riparazione quali restituzione, risarcimento, mediazione, riconciliazione.

Realizzabile tramite azioni positive, la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento. L'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di indennizzo, ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro.

Le questioni fondamentali per la Giustizia Riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) "*chi merita di essere punito*" e "*con quali sanzioni*", bensì "*chi soffre*" e "*cosa può essere fatto per riparare il danno*", laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato. La maggior parte delle definizioni di Giustizia Riparativa proposte, soprattutto nella letteratura scientifica anglosassone, hanno come denominatore comune l'orientamento alla vittima. Il focus sulla vittima non deve, tuttavia, far venir meno la consapevolezza che il reato resta un fenomeno complesso, implicante un gamma ampia e articolata di variabili (bisogni, motivazioni, interazioni, linguaggi, diritti, aspettative, costruzioni, rappresentazioni) che interessano trasversalmente tutti gli attori coinvolti, la cerchia parentale ambientale e sociale, la struttura istituzionale, sicché la riparazione non può che essere concepita

come complessivo riequilibrio, ai vari livelli, del danno nella sua dimensione globale anche in un'ottica di prevenzione di danni futuri³³.

Van Ness e Heetderks Strong definiscono la *restorative justice* “*promotes healing*”³⁴ quale tentativo di curare il male arrecato alla vittima e/o alla comunità dal reo attraverso la commissione del reato. Si supera in tal senso la concezione del reato come mera violazione di una norma giuridica e si accoglie una visione allargata del fatto criminoso, che tiene conto di tutte le possibili implicazioni dell'illecito. Muta quindi la visione del reato come fatto lesivo dell'ordine costitutivo di interesse dello stato per accedere a una nozione di reato più ampia che tiene in considerazione la violazione dei diritti fondamentali della vittima che provoca conseguenze dolorose.

1.3.2 La nozione di Giustizia Riparativa applicata alla vittima

In senso ampio la vittima è colui o colei che ha subito una qualche sofferenza che può manifestarsi in vari modi: un'ingiustizia, una calamità, una discriminazione.

Uno degli elementi caratteristici della Giustizia Riparativa consiste nel fornire spazio di ascolto non solo al reo, ma anche alla vittima.

L'attenzione verso la vittima di reato è emersa in ambito anglosassone e statunitense verso gli anni Quaranta³⁵, e si è poi diffusa nel contesto europeo, in particolare in Italia a partire dagli anni 2000³⁶.

Nella *restorative justice* la vittima è soggetto centrale della giustizia “che cura”, oggetto di tutela processuale, destinataria della riparazione.

Il concetto di vittima rimanda genericamente all'idea di sacrificio e della costrizione, tuttavia manca una nozione di essa universalmente condivisa. Spesso tale concetto corrisponde a chi subisce conseguenze negative, danni,

³³ G. Mannozi, *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*, 2015, Tavolo 13.

Il Tavolo si occupa dei programmi di Giustizia Riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che la commissione del reato di fatto ha determinato.

³⁴ D.W. Van Ness, K. Heetderks Strong, *Restoring Justice*, Anderson, Cincinnati, 1997, pp. 32 ss.

³⁵ V. Masarone, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.

³⁶ Ibidem.

lesioni, di natura materiale, fisica o psicologica³⁷.

Dal punto di vista criminologico invece la definizione di vittima è stata oggetto di mutamenti nel corso del tempo. Così infatti una parte della dottrina³⁸ esplica i predetti cambiamenti: in un primo momento la vittima viene definita come mero soggetto debole, mentre in un secondo momento vi è il passaggio, dal punto di vista definitorio, dalla debolezza della vittima al concetto di opportunità: secondo tale parte della dottrina *“tanto più una società offre opportunità, tanto più produce criminalità opportunistica [...] così la vittima [...] non è più soggetto predestinato [...] ma un soggetto che interagisce in un ambiente in cui non può che essere chiunque vittima di una criminalità che [...] fa della vittima il soggetto occasionale, fortuito [...] dove non c'è nessun elemento di predittività a suo rischio”*³⁹. Tale orientamento ha una visione più dinamica del concetto di vittima, tenendo conto della possibile interrelazione tra la condotta della vittima e del reo, e quindi in generale della gestione del fenomeno criminoso⁴⁰. Pertanto, il fatto che chiunque possa essere vittima ci spinge a non auspicare una strumentalizzazione delle esigenze di protezione della vittima⁴¹.

1.3.3 La nozione di Giustizia Riparativa applicata al reo

I percorsi riparativi cercano di riparare il danno che il reo ha arrecato alla vittima, attraverso un incontro guidato da mediatori e facilitatori, e qualora volessero possono partecipare anche alcuni esponenti della comunità sociale di appartenenza di reo e vittima.

Spesso, durante i percorsi di riparazione, vittima e autore si riuniscono per analizzare ciò che ha spinto una persona a commettere un reato, e il motivo per il quale è stato indirizzato proprio verso quella vittima. È fondamentale nei percorsi riparativi discutere sulle cause che hanno indotto il reo a commettere

³⁷ Ibidem.

³⁸ V. Masarone, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.; M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, pp. 30 e ss.; V. P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, 640.

³⁹ V. Masarone, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.

⁴⁰ Ibidem; M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 30 e ss.; V. P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, cit., 1973, 640.

⁴¹ V. Masarone, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.

quel determinato reato, e quindi sulla possibilità di riparazione dei legami mediante una comprensione delle azioni compiute e una presa di coscienza di esse.

Nel corso dei secoli numerosi studiosi, sociologi, criminologi, giuristi si sono occupati di un quesito molto importante rispetto le motivazioni alla base della delinquenza. Inizialmente la *scuola classica* si concentrava essenzialmente sul fatto di reato, poi, la *scuola positiva*, ha posto al centro della sua riflessione la persona. Ed è proprio questo cambiamento circa l'oggetto degli studi legati alla criminalità che offre attenzioni *in primis* alla persona, al di là di qualsiasi fatto di reato abbia commesso.

Diversi studi hanno messo in evidenza che esiste uno stretto legame tra azioni violente e il desiderio di ricerca del rispetto: come il prestigio e l'autostima. A tal proposito gli studi di Hewitt e Kaplan⁴², forniscono osservazioni utili in relazione al rapporto tra l'individuo e il contesto sociale in cui si trova. Hewitt e Kaplan hanno dimostrato che un individuo tende a conformarsi alle convenzioni prevalenti del vivere sociale, e che ciò sia correlato direttamente ad un soddisfacente livello di autostima. Ed è proprio quest'ultima ad essere il prodotto di un processo di socializzazione che avviene entro diverse strutture sociali. Quindi in questo contesto quando l'individuo si accorge di non avere più un concetto positivo di sé, potrà iniziare a ricercare modalità di comportamento che si trovano al di fuori degli schemi convenzionali, che gli consentano quindi di avere una nuova considerazione positiva di sé. In corrispondenza della gravità della violazione di una norma ritenuta socialmente vincolante, esisteranno diverse condotte devianti, più o meno gravi.

La Giustizia Riparativa, soprattutto dinanzi ai conflitti più controversi, come fatti criminali piuttosto gravi, ha l'obiettivo di voler passare dall'*autorealizzazione* del reo ad una *autoresponsabilizzazione* del reo. Una presa di coscienza che consenta, per quanto possibile, un cambiamento del reo. Questo processo di consapevolezza potrebbe scoraggiare chi ha commesso un reato a commetterne un altro, e quindi avere effetti positivi sulla possibilità di diminuzione

⁴² R. Bisi, *L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, cit., 50. Si veda inoltre J. Hewitt, *Social Stratification and Deviant Behavior*, New York, 1970, pp. 35 e ss.

della recidiva.

1.4 La Giustizia Riparativa nelle fonti sovranazionali

Alla sua origine, soprattutto nel mondo anglosassone, la Giustizia Riparativa si è espressa attraverso pratiche, esperimenti e iniziative locali senza il supporto di basi normative e senza investimenti istituzionali in piena adesione all'approccio empirico della cultura, anche giuridica, dei paesi d'oltreoceano.

Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 del 900 in Europa si è però manifestata la necessità di riconoscere le esperienze di giustizia riparativa e, soprattutto, di mediazione autore-vittima attraverso testi di legge destinati principalmente alla giustizia penale minorile.

1.4.1 La Giustizia Riparativa nel panorama internazionale: la Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite

Per comprendere il quadro normativo e quindi i principi della Giustizia Riparativa, si analizza la *Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite*. In particolare, nel Preambolo della suddetta Risoluzione, sono indicati gli aspetti essenziali della *Restorative Justice*, nonché il suo possibile impatto positivo nei confronti della società, e quindi ancora una volta, è possibile enfatizzare il rapporto tra Giustizia Riparativa e società/comunità.

Il Consiglio Economico e Sociale ha ritenuto che la Risoluzione, oggetto di analisi, rappresenti una risposta evolutiva verso la criminalità, che rispetta la dignità e l'uguaglianza di ogni individuo, promuovendo armonia sociale, attraverso una guarigione⁴³. La Risoluzione parla infatti di "*healing*", una guarigione che riguarda vittima, reo e comunità. Guarigione intesa come cura, differente rispetto al diritto penale, che mira, per quanto possibile, a ridurre i fenomeni criminali e a riparare il legame tra vittima e reo. Tuttavia non viene posta in secondo piano la dimensione sociale in cui vengono realizzate e subite le condotte criminali.

Nel Preambolo viene altresì sottolineato che la Giustizia Riparativa permette a

⁴³ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e "umanesimo" manageriale*, Università degli studi di Milano, 2019.

chi è colpito dal crimine di rivelare i propri sentimenti ed esperienze al fine di soddisfare i propri bisogni ed interessi. È consapevole di offrire l'opportunità alle vittime di ottenere una riparazione, garantendo loro una maggior sicurezza, e consentendo altresì agli offensori di osservare con profondità le cause e gli effetti dei loro comportamenti, con l'obiettivo di costruire una responsabilità consapevole. Viene inoltre sancito che la Giustizia Riparativa possa essere utile anche alla comunità: consentendo ad essa di comprendere le cause nascoste del crimine, per promuovere un benessere nella comunità stessa e aumentare il senso di sicurezza collettivo. La Giustizia Riparativa permette di analizzare la dinamica penale con una prospettiva diversa, cercando di comprendere a fondo le cause che hanno scatenato il reato. In particolare ci consente di approfondire, in sede di procedimento riparativo, le motivazioni che spingono una persona a delinquere, scoprendo dunque anche aspetti inerenti al determinismo sociologico-ambientale che influiscono in maniera rilevante sulle probabilità di commettere un reato⁴⁴.

Nella *Parte I* dei *programmi* e dei *processi riparativi*, la Risoluzione si occupa di esplicitare che tali percorsi riguardano tutti i processi in cui la vittima, l'offensore e ove opportuno, altri individui o membri della comunità colpiti dal crimine, partecipano insieme attivamente alla risoluzione dei problemi nascenti dal crimine, generalmente con l'aiuto di facilitatori. Questi processi includono la mediazione, la conciliazione e gruppi di conferenze circolari⁴⁵.

Viene altresì definito il *risultato riparativo*, inteso come accordo raggiunto all'esito di un processo riparativo. Il risultato in questione include risposte e programmi come la riparazione, la restituzione e il servizio rivolto nei confronti della comunità, con lo scopo di incrociare gli interessi individuali e collettivi, responsabilizzando le parti e raggiungendo la reintegrazione tra vittima ed offensore⁴⁶, senza voler forzatamente attingere al perdono come obiettivo ultimo. La *Parte II* della Risoluzione dedicata all' "*Uso dei programmi di Giustizia*

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Parte I, punti 1 e 2, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002. I gruppi in questione prevedono la possibilità di partecipazione attiva, oltre del reo e della vittima, anche di persone vicine ai principali protagonisti del percorso riparativo.

⁴⁶ Parte I, punto 3, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

riparativa”, chiarisce la possibilità di adottarli in ogni momento del sistema penale, nel rispetto della legge nazionale⁴⁷, e a garanzia della tutela e della volontà reale delle parti coinvolte⁴⁸. Nessuno può infatti essere obbligato ad intraprendere percorsi riparativi⁴⁹, ed è per tale motivo che la Giustizia Riparativa è complementare al diritto penale: non si può rinunciare alla presenza di quest’ultimo⁵⁰.

Un altro elemento costitutivo dei suddetti programmi è dato dalla confidenzialità delle discussioni avvenute in questi processi, ad eccezione dei casi in cui ci sia tale volontà delle parti o sia richiesto dalla legge⁵¹.

La possibilità che i risultati positivi raggiunti a seguito di un percorso riparativo siano usati a scopo giudiziale è presente, ma ove ciò accada è necessario che l’accordo abbia lo *status* di una tipica sentenza giudiziale e a riguardo dovrebbe impedire la prosecuzione del giudizio nei confronti degli stessi fatti che sono stati regolati dall’accordo⁵².

Un eventuale fallimento dei processi riparativi, dato quindi da un assente raggiungimento di un accordo tra le parti partecipanti, non preclude un ricorso futuro agli stessi programmi e il medesimo fallimento non dev’essere correlato ad una sentenza più severa nel procedimento penale classico, nel caso in cui dovesse riattivarsi⁵³.

La *Parte III* dedicata al “*Funzionamento dei programmi di Giustizia Riparativa*” si conclude con alcune informazioni aggiuntive sui facilitatori, figure che rivestono un ruolo di guida in questi procedimenti, i quali dovrebbero esercitare le loro competenze nel modo più imparziale possibile, nel rispetto della dignità delle parti. Essi dovrebbero consentire alle parti di trovare una soluzione condivisibile agendo nel rispetto reciproco⁵⁴. Per favorire una migliore comunicazione, i facilitatori devono conoscere la cultura locale e la comunità e, prima di operare

⁴⁷ Parte II, punto 6, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁴⁸ Parte II, punto 10, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁴⁹ In questo senso la risoluzione parla di un divieto di coazione.

⁵⁰ Parte III, punto 13 lett. c), Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵¹ Parte III, punto 14, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵² Parte III, punto 15, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵³ Parte III, punto 17, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵⁴ Parte III, punto 18, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

concretamente, hanno l'obbligo formativo e di pratica⁵⁵.

Come esplicitato nella *Parte IV* dedicata ai “*Continui sviluppi dei processi di Giustizia riparativa*”, i membri degli Stati dovrebbero considerare la formulazione delle strategie e politiche nazionali con lo scopo di sviluppare la Giustizia Riparativa e promuovere una cultura che favorisca l'uso di questi percorsi riparativi con l'aiuto della legge, delle autorità giudiziarie e sociali, ma anche con quello della comunità locale⁵⁶.

La *Parte V* dedicata alla “*Clausola finale*” sancisce espressamente che le disposizioni presenti in questa Risoluzione non devono ledere i diritti di offensore e vittima previsti dai diritti interni degli Stati membri né dalle norme internazionali⁵⁷.

1.4.2 La Giustizia Riparativa nel panorama europeo: la Direttiva n.12/2012 UE

Nel corso di circa trent'anni il panorama europeo è mutato, garantendo un'azione comune da parte degli Stati membri, al fine di incrementare una tutela omogenea a favore della vittima⁵⁸. Diviene quindi centrale il tema della vulnerabilità della vittima, argomento principe della Giustizia Riparativa.

La fonte più recente avente per oggetto disposizioni sul tema della vittima di reato, è la direttiva n.29/2012 UE, sostitutiva della decisione quadro 2001/220/GAI⁵⁹.

Viene considerato, con la Direttiva in questione, il ruolo della vittima di reato come bisognosa di particolari cure e attenzioni, la quale ha orientato verso previsioni di azioni a livello comunitario per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. Dunque, oltre a legittimare normativamente i programmi riparativi, ha introdotto dei mutamenti anche nel classico sistema penale, per una maggiore tutela dei diritti delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili.

⁵⁵ Parte III, punto 19, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵⁶ Parte IV, punto 20, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵⁷ Parte V, punto 23, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

⁵⁸ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e “umanesimo” manageriale*, 2019.

⁵⁹ Tale decisione ha istituito delle norme minime in materia di assistenza e protezione alle vittime di reato.

La direttiva del 2012 rispetto alla decisione quadro precedente⁶⁰ sembra assumere un atteggiamento di apertura condizionata verso la *Restorative Justice*. Si amplia infatti il campo di applicazione della riparazione poiché si estende il concetto di vittima di reato anche ai familiari della vittima (vittima indiretta): “*un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*”⁶¹.

Ma questa non è l'unica innovazione, si estendono altresì gli strumenti della Giustizia Riparativa: oltre alla mediazione penale si utilizza anche il dialogo esteso ai *family groups* e *conferencing groups*⁶².

Lo scopo della direttiva è garantire alle vittime di reato di ricevere tutte le informazioni necessarie per affrontare il processo per il reato subito, assistenza e protezione adeguate, e la possibilità di partecipare ai procedimenti penali. Inoltre sancisce che le vittime debbano essere trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, e professionale, senza il compimento di approcci discriminatori.

La Direttiva offre la definizione di vittima quale “*una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato*”⁶³. Si tratta di una definizione di matrice criminologica incentrata sulla persona, suscettibile di espansioni, ma che non trova un utilizzo corrispondente nell'ambito penale e processuale tradizionale⁶⁴. Nell'ordinamento italiano è in uso il termine “*soggetto passivo del reato*” o “*persona offesa dal reato*” per intendere esclusivamente il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata: può trattarsi di una persona fisica ma anche di una persona giuridica, lo Stato per tutti i reati che offendono i suoi specifici interessi o anche una pluralità indifferenziata di persone⁶⁵.

⁶⁰ Decisione quadro 2001/220/GAI.

⁶¹ Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

⁶² F. Parisi, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 7. È possibile, in virtù del maggior coinvolgimento della comunità nelle dinamiche penalistiche ammesso dalla Giustizia Riparativa, che si ritrovino a partecipare nei gruppi di lavoro anche familiari di vittima e reo, nonché altri esponenti della comunità sociale dove il fatto di reato si è consumato.

⁶³ Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

⁶⁴ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021, Università degli studi di Padova.

⁶⁵ Come nei reati a soggetto passivo indeterminato nei quali l'interesse leso appartiene a chiunque o ad

Infine, nella Direttiva in questione, si definisce la Giustizia Riparativa come *“qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”*⁶⁶. Ecco dunque il cuore della direttiva europea, che legittima nel panorama comunitario la possibilità che vengano instaurati procedimenti riparativi per cercare con l'aiuto di professionisti, quali i mediatori e i facilitatori, di riparare il danno che la vittima ha subito, nel rispetto del consenso dei protagonisti del conflitto, e senza tralasciare la complementarietà tra i programmi riparativi e il sistema classico di giustizia.

Vengono inoltre introdotte disposizioni relative all'assistenza linguistica⁶⁷, inoltre *“alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni...”*⁶⁸ rilevanti per la loro partecipazione al processo penale.

La centralità della vittima è il focus della Giustizia Riparativa, motivo per cui risulta fondamentale il suo consenso ad affrontare un percorso riparativo, consenso che può essere revocato in qualsiasi momento⁶⁹. Questo al fine di evitare una condizione di vulnerabilità e possibilità di seconda vittimizzazione che può investire un soggetto già in precedenza offeso⁷⁰. L'intervento della Direttiva del 2012 ha mutato la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità in quanto inizialmente questa era limitata a determinate tipologie di reati quali vittime di reati sessuali o reati con presenza di minori.

È necessario altresì che l'autore del reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso⁷¹ al fine di garantire una reale corrispondenza alle richieste della vittima.

Inoltre le discussioni non pubbliche che avvengono durante i procedimenti di Giustizia Riparativa risultano riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti, o su richiesta del diritto nazionale per

ampie categorie di soggetti come per esempio i delitti contro l'incolumità pubblica.

⁶⁶ Art. 2 c. 1 lett. d) direttiva 29/2012/UE.

⁶⁷ Art. 3 direttiva n. 29/2012.

⁶⁸ Art. 90-bis c.p.p.

⁶⁹ Art. 12 c.1 lett. a) direttiva n. 29/2012.

⁷⁰ Art. 90-quater c.p.p. - Condizione di particolare vulnerabilità.

⁷¹ Art. 12 c.1 lett. c) direttiva n. 29/2012.

preminenti motivi di interesse pubblico⁷².

È stato ribadito più volte, durante il corso del presente capitolo, l'obiettivo di incrementare le tutele a favore delle persone offese nel procedimento penale, garantendo protezione a loro e ai loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, salvaguardando la dignità della vittima durante gli interrogatori o testimonianze⁷³, protezione estesa anche in corso di indagini penali⁷⁴, e nella vita privata⁷⁵.

Nella Direttiva analizzata, per la prima volta emerge una definizione di Giustizia Riparativa, sottolineandone i tratti essenziali, tra i quali emerge una maggiore attenzione verso la vittima, parola chiave per la direttiva, ma parola divisiva nel sistema penale nel quale risultano tutt'oggi estranee le sue connotazioni emotive e le sue radici.

Dall'analisi della direttiva si deduce quindi che i processi riparativi possano essere utilizzati solo se vi sia il consenso delle parti. Sotto quest'ultimo profilo una parte della dottrina⁷⁶ ha sottolineato come il paradigma riparativo sia spendibile solo quando il reo ammette il proprio coinvolgimento nel reato. Tuttavia se il reo minimizzasse il suo coinvolgimento, la vittima dovrebbe essere informata, e se quest'ultima instaurasse un comportamento provocatorio bisognerebbe escludere il ricorso alla mediazione⁷⁷. Qualora non fosse possibile l'incontro tra reo e vittima, il trasgressore dovrebbe comunque avere la possibilità, nei limiti della legge, di intraprendere un percorso di riparazione "*per esempio sottoponendosi ad un corso di consapevolezza o facendo un lavoro per la comunità*"⁷⁸.

Per attuare correttamente il paradigma riparativo è necessaria la presenza di

⁷² Art. 12 c.1 lett. e) direttiva n. 29/2012.

⁷³ Art. 18 direttiva n. 29/2012.

⁷⁴ Art. 20 direttiva n. 29/2012.

⁷⁵ Art. 21 direttiva n. 29/2012.

⁷⁶ M. Wright, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 53 e ss.; G. Mannozi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in G. De Francesco, E. Venafro, *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Torino, 2003, pp. 117-140. Si veda anche H. Zehr, *Changing Lenses*, Scottsdale, 1990, p. 181.

⁷⁷ Ibidem.

⁷⁸ Ibidem.

mediatori adeguatamente formati, reclutati tra tutti i gruppi sociali, ivi comprese le minoranze etniche, al fine di evidenziare le differenti culture dei soggetti confliggenti cercando quindi di comprendere i motivi del conflitto proponendo strumenti adeguati a risolverlo⁷⁹. Per un corretto funzionamento del procedimento riparativo dovrebbero, inoltre, essere presenti anche adeguati servizi di supporto a sostegno delle vittime (come organizzazioni poste per la tutela delle vittime di reati specifici) e a sostegno anche dei trasgressori, come per esempio avviene in Inghilterra con la presenza del *Circles of Support and Accountability*.

In conclusione, quando si parla di procedimenti riparativi e delle corrette modalità con cui essi vengono attuati, è necessario sottolineare l'impossibilità di effettuare una considerazione generale, fornendo una risposta esaustiva⁸⁰. Questo perché i Paesi attuano percorsi di Giustizia Riparativa in modo differente, inoltre non sono presenti studi completi in materia, essendo la disciplina oggetto di esame relativamente recente, le cui origini sono infatti collocabili a inizio anni '70 con l'esperimento nella cittadina di Kitchener come riportato nel paragrafo 3 "*Origini della giustizia riparativa*".

⁷⁹ Ibidem.

⁸⁰ Ibidem.

CAPITOLO 2: LA MEDIAZIONE PENALE

2.1 L'incontro dopo uno scontro

Come anticipato nel capitolo precedente, le parti, per partecipare ad un percorso di Giustizia Riparativa, devono manifestare il loro consenso. Quando esse esprimono la volontà di partecipare ad un percorso riparativo, significa che anticipatamente si è innescato un conflitto, causato dalla commissione del reato da parte del reo.

Diventa fondamentale, ai fini riparativi, che le parti rispettino gli strumenti della Giustizia Riparativa; in tal modo hanno l'opportunità di affrontare nel modo più utile e produttivo possibile il loro contrasto, ponendo le basi per il raggiungimento di un possibile accordo tra di loro.

Nei procedimenti riparativi il conflitto diviene “*operatività di confronto sociale*”⁸¹, che spinge i soggetti e i gruppi ad attivare le proprie modalità relazionali per ripristinare condizioni di compatibilità⁸².

La Giustizia Riparativa può essere intesa come una Giustizia sociale la quale risponde a domande differenti rispetto al diritto penale: essa infatti pone l'accento non tanto su “*chi deve essere punito*”, quanto su “*come si possa recuperare il legame sociale leso*”⁸³. È per tale motivo che emergono nuove esigenze etico-comunicative⁸⁴.

Ma dunque com'è concretamente possibile passare dallo scontro all'incontro e attuare la mediazione? È necessario riconoscere innanzitutto l'esistenza del conflitto e analizzarlo dal suo inizio, comprendendo quando è insorto, come si è sviluppato e identificare le conseguenze a cui ha portato⁸⁵. Sarà inoltre fondamentale individuare gli attori coinvolti⁸⁶.

⁸¹ G. Pisapia, D. Antonucci, *La sfida della mediazione*, pp. 30 e ss.

⁸² E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e “umanesimo” manageriale*, 2019.

⁸³ G. Maglione, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, in ADIR - L'altro diritto, 2008.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Si rimanda al capitolo 1, paragrafo 1.2.1 “Prendersi cura di un conflitto”.

⁸⁶ J. P. Santi, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018, pp. 20 e ss; ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, Genova, 2020, pp. 40 e ss.

2.2 Comunicazione non violenta e mediazione penale

Marshall Rosenberg⁸⁷ elaborò nel 1960 il metodo della cosiddetta “*Comunicazione Nonviolenta*”, un metodo di linguaggio e di comunicazione che considera le parole come cause scatenanti di conflitti, in quanto portatrici di dolore e ferimento.

Questo tipo di comunicazione caratterizza spesso la conduzione dell'incontro di mediazione penale⁸⁸.

La Comunicazione Nonviolenta, rivolta verso l'ascolto dell'altro, mira a ridurre al minimo le reazioni spontanee e poco riflessive adottando un atteggiamento empatico e rispettoso.

In genere, alla base di ogni violenza, si associa la causa del conflitto al torto commesso dall'avversario⁸⁹, con la diretta conseguenza che tale assetto incide sull'incapacità di gestire il conflitto in modo consapevole, senza avere la visione allargata sui bisogni e sugli interessi degli altri, con molta probabilità di avere un risultato fallimentare, quindi nessuna mediazione effettiva⁹⁰. Sorge dunque l'esigenza di una diffusione della cultura della non violenza, anche per quanto attiene all'aspetto comunicativo, di incentivare l'abbandono di tipici schemi di difesa o attacco dinnanzi alla critica e al giudizio, costituendo una fonte per il confronto anche in sede di Giustizia Riparativa. È infatti fondamentale che il reo e la vittima protagonisti di percorsi riparativi, utilizzino una comunicazione che sia strumentale all'individuazione dei loro bisogni e interessi; questo permetterebbe un superamento dell'offesa subita e un possibile raggiungimento di una soluzione pacificamente condivisa da entrambe le parti⁹¹.

⁸⁷ Marshall Rosenberg (1934-2015) è stato Dottore in psicologia clinica, allievo e assistente di Carl Rogers, nonché direttore dei Servizi Educativi del The Center for Nonviolent Communication, un'organizzazione internazionale che offre seminari di comunicazione in trenta Paesi, tra cui l'Italia (www.CNVC.org).

⁸⁸ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e “umanesimo” manageriale*, 2019, p. 106 e ss.

⁸⁹ A. Schmookler, *Out of Weakness*, in M.B. Rosenberg, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione non violenta*, p. 42.

⁹⁰ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e “umanesimo” manageriale*, 2019, p. 107.

⁹¹ Ibidem.

2.3 Cos'è una mediazione

In una società priva di valori collettivi, in cui il legame sociale si manifesta sostanzialmente come rapporto giuridico, la mediazione costituisce l'occasione, sebbene non priva di rischi, per dare forma inedita ai legami⁹².

Ogni persona si trova quotidianamente in relazione con altre persone con bisogni e interessi differenti dai propri, e proprio questa differenza potrebbe implicare la possibilità dell'emergere di conflitti. Tutti gli esseri umani, quindi, in maniera del tutto naturale e spesso inconsciamente, il più delle volte riescono a mediare fra i propri interessi e quelli degli altri e a conciliare le proprie ragioni con le ragioni altrui.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa⁹³.

L'obiettivo della mediazione è di condurre le parti verso la ricerca di un equilibrio di incontro o una soluzione di comune accettazione. Ciò con il sostegno di un mediatore terzo, che opera tra le parti in conflitto per aiutarle a migliorare la comunicazione tra di loro attraverso l'analisi del conflitto che le divide. Ciò consente ai soggetti di individuare e scegliere essi stessi un'opzione che, componendo la situazione conflittuale, realizzi gli interessi ed i bisogni di ciascuno⁹⁴.

2.3.1 Tipi di mediazione

La mediazione acquista sfumature e si sviluppa secondo procedure che variano in relazione all'area di intervento verso cui è rivolta l'attività di mediazione. Si possono distinguere in tal senso diversi settori e tipologie di intervento.

⁹² M. Bouchard, G. Mierolo, *Offesa e riparazione, per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Paravia Bruno Mondadori editori, 2005.

⁹³ <https://www.inmediar.it/mediazione/>.

⁹⁴ F. Dovigo, *Guida alla mediazione e alla conciliazione professionale*, Roma, Carocci, 2012.

Una prima distinzione può essere osservata rispetto la volontà alla base di ogni persona di procedere in un percorso riparativo: le parti possono decidere in modo spontaneo, a lite insorta, di ricorrere al procedimento di mediazione⁹⁵. Allo stesso tempo, gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ne ravvisino l'utilità⁹⁶. Per alcune materie risulta quindi obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperienza del percorso di mediazione: *“il legislatore non abbandona l'obbligatorietà, anzi la estende ad alcune materie ulteriori, e cerca con maggior forza, senza scadere nell'irragionevolezza, di indurre le parti ad avviare concretamente una trattativa, ossia a superare la fase informativa del primo incontro (art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) intraprendendo la mediazione vera e propria”*⁹⁷.

La mediazione può svolgersi solo presso enti pubblici o privati competenti in materia, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, i quali erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia⁹⁸.

Approfondendo settori differenti, si possono citare diverse tipologie di mediazione, quale per esempio la *mediazione civile* riguardante controversie civili tra privati. La mediazione civile in Italia garantisce una riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie⁹⁹; essa infatti risulta essere parte delle ADR, ovvero uno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution*) che permette di evitare il processo in Tribunale.

Altro tipo delle cd ADR, risulta essere la *mediazione familiare (collaborative law o family law)*. Si tratta di un intervento professionale rivolto alle coppie con il fine

⁹⁵ Art.2, comma 1 del D.lgs. n. 28/2010.

⁹⁶ Art. 5, comma 1 del D. lgs. N. 28/2010.

⁹⁷ M. Lupano, *La riforma della mediazione*, Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, 2022 (<https://www.judicium.it/la-riforma-della-mediazione/>).

⁹⁸ <https://www.inmedio.it/index.php/it/documentazione/la-mediazione-in-generale>.

⁹⁹ <https://www.inmediar.it/mediazione/>.

di mediare il dialogo e le scelte decisionali, con l'aiuto di un terzo neutrale, nella volontà di procedere con la separazione e/o divorzio tra le due parti. La presenza di figli minori dev'essere tutelata salvaguardando quest'ultimi attraverso il raggiungimento della co-genitorialità, al fine di giungere a degli accordi comuni. Il mediatore incoraggia la coppia a strutturare delle soluzioni che meglio rispondano alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare.

In alcune tipologie di mediazione è prevista la sospensione di conflitto giudiziale in corso mentre, per intraprendere un percorso di mediazione familiare, questo non può essere presente¹⁰⁰.

Altro ruolo fondamentale è ricoperto dalla figura del *mediatore culturale*, il quale, attraverso la sua conoscenza di lingue e culture distanti dalla propria, dà il suo contributo nel facilitare la comprensione tra popoli appartenenti a comunità differenti. Egli facilita l'inserimento dei cittadini stranieri nel contesto sociale del Paese di accoglienza, esercitando la funzione di ponte tra i bisogni dei migranti e le risposte offerte dai servizi pubblici¹⁰¹.

Svolge principalmente attività di sostegno al ricercatore in quanto il mediatore culturale è identificato dalla popolazione di interesse e questa vicinanza permette poi di rassicurare i componenti della comunità sulla presenza di una persona altra, ovvero colui che raccoglie informazioni sulla loro cultura¹⁰².

In questo mio elaborato però, voglio concentrarmi sull'analisi di un tipo specifico di mediazione, quella *penale*, principale strumento di Giustizia Riparativa.

2.4 Strumenti di Giustizia Riparativa

La mediazione non appare come l'unico strumento possibile in un percorso riparativo. I principali strumenti riconducibili alla Giustizia Riparativa sono molteplici e, a causa di prassi assai diversificate, spesso non sono definibili in modo chiaro e preciso. Inoltre questi assumono diverse caratteristiche sulla base

¹⁰⁰ J. Folberg, A. L. Milne, P. Salem, *Manuale di mediazione familiare*, Roma, Edizioni Carlo Amore, 2008.

¹⁰¹ M. Andolfi (a cura di) *La Mediazione culturale tra l'estraneo e il familiare*, Franco Angeli, 2005.

¹⁰² A. Pym, *On Translator Ethics: Principles for mediation between cultures*, John Benjamins Publishing Company, 2012.

normativa dell'ordinamento in cui vengono applicate¹⁰³; la Giustizia Riparativa può intersecarsi con il processo penale in vari modi o funzionare indipendentemente da esso. Molti programmi riparativi sono stati sviluppati come alternative al procedimento penale, offrendo un percorso diverso alla giustizia, aperto alla partecipazione delle vittime e all'impegno della comunità.

A tal proposito l'Assemblea Costituente del *Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme* (ISPAC¹⁰⁴) ha elaborato un'indagine approfondita sui programmi di Giustizia Riparativa in seno al Decimo Congresso in tema di "*Prevenzione dei reati e trattamento dei reati*" svoltosi a Vienna nel 2000, giungendo ad elencare gli strumenti della Giustizia Riparativa¹⁰⁵.

Sono infatti state definite delle linee guida uniformi sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale dei condannati adulti di forme di Giustizia Riparativa, in linea con le Raccomandazioni delle Nazioni Unite¹⁰⁶ e del Consiglio d'Europa¹⁰⁷. Una ricognizione dei vari strumenti è rinvenibile nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* del 2020 elaborato per l'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) in cui vengono descritte diverse modalità di applicazione della Giustizia Riparativa.

¹⁰³ D. Provolò, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, Università degli studi di Padova, 2021.

¹⁰⁴ L'Assemblea si è riunita dal giorno 21 al giorno 23 settembre 1991 a Milano ed ha visto partecipi più di settanta rappresentanti di Organizzazioni Non Governative presenti sul territorio internazionale. Questo Consiglio nasce in seguito della risoluzione 45/107 all'interno della quale le Nazioni Unite chiedevano una maggiore collaborazione alle organizzazioni non governative al fine di rispondere efficacemente ai mandati emersi durante il Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e della Tutela delle Vittime (*Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*).

¹⁰⁵ D. Provolò, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021.

¹⁰⁶ Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito penale – 2000/14. Nel 2002, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha adottato i Principi fondamentali per offrire una guida agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di programmi di giustizia riparativa.

Come primo strumento delle Nazioni Unite dedicato alla giustizia riparatoria in materia penale, i Principi Fondamentali sono stati sviluppati non come documento obbligatorio o prescrittivo, ma volti ad informare e incoraggiare gli Stati membri ad adottare e standardizzare le misure di giustizia riparatoria nel contesto delle prassi nazionali consolidate e dei loro contesti giuridici, sociali, culturali ed economici. I Principi Fondamentali offrono un'importante guida sull'uso e l'attuazione della Giustizia Riparativa, così come garanzie fondamentali per assicurare il suo uso appropriato, per i legislatori, i responsabili politici, le organizzazioni della comunità e i funzionari della giustizia penale coinvolti nello sviluppo di risposte di Giustizia Riparativa al crimine.

¹⁰⁷ Raccomandazione (99)19.

Esistono almeno diversi modi per intraprendere un percorso riparativo, tuttavia risulta prematuro dire che alcuni tra questi modi sono “più riparativi” di altri; si dovrebbe però mettere di fronte reo e vittima ad una possibilità di scelta su tali modalità¹⁰⁸.

Secondo quanto esplicito nel citato *Handbook on Restorative Justice Programmes*, i processi di Giustizia Riparativa assumono tre forme principali maggiormente utilizzate: *mediazione vittima-autore del reato* (VOM)¹⁰⁹, *conferenze e circoli*.

L'espressione *conference group* può essere tradotta con ‘conferenze/gruppo di discussione’ e può essere associata, per molti aspetti, a una modalità operativa dialogica, estesa ai gruppi parentali e/o del territorio, guidato da un facilitatore.

Le conferenze riparatorie, quindi, si differenziano dal VOM in quanto coinvolgono le *vittime indirette*¹¹⁰, ovvero altre persone interessate dal reato, come i familiari, gli amici, i rappresentanti della comunità, la polizia o altri professionisti. L'obiettivo della conferenza si allarga inoltre alla ricerca della consapevolezza da parte del reo di riconoscere l'impatto che il reato da lui commesso ha avuto, non solo sulle vittime in modo diretto, ma anche sui loro familiari e amici, fornendo loro un'opportunità per ristabilire i rapporti lesi. Gli incontri di mediazione allargati a gruppi di discussione tendono a realizzare un dialogo con la guida di un facilitatore o un mediatore penale, spesso si tratta di gruppi parentali o insieme a tutti i soggetti del territorio coinvolti dalla commissione del reato¹¹¹.

Nello specifico si possono differenziare i *Community Group Conferencing* dal *Family Group Conferencing*¹¹². I programmi dei *Community Group Conferencing* sono guidati da gruppi comunitari, anche senza il finanziamento governativo. Si riuniscono nella conferenza le persone più vicine a vittima e reo, e qualsiasi altro

¹⁰⁸ M. Wright, *In che modo la giustizia riparativa è riparativa*. Rassegna penitenziaria e criminologica, 2002, 3, p. 154.

¹⁰⁹ Rispetto la mediazione mi soffermerò più nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

¹¹⁰ Art. 2 della Direttiva 2012/29/UE: si estende la definizione di vittima includendovi anche la cd vittima indiretta (non specificamente contemplata, invece, dalla Decisione Quadro 2001/220/GAI UE), intesa come “il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

¹¹¹ V. Montaruli, *Linee generali della Giustizia Riparativa*, Numeri 2-3/2019, p. 8.

¹¹² Cfr. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002, cfr. cap. II.

membro della comunità che si sente maggiormente preoccupato per il processo, impegnato a rafforzare i legami sociali¹¹³.

L'obiettivo del *Family Group Conferencing* mira invece a identificare i risultati auspicabili per le parti, ad affrontare le conseguenze del reato e ad esplorare modalità per evitare il ripetersi del comportamento delinquenziale. Le evidenze empiriche¹¹⁴ mostrano come la partecipazione ai *Family Group Conferencing* contribuisca ad aumentare il senso di giustizia percepito dalle parti di quanto non avvenga nell'ambito processuale; le vittime, inoltre, rivelano una sensazione di benessere nella prospettiva del riconoscimento, del superamento dell'insicurezza e della riparazione dell'offesa¹¹⁵.

Attraverso il *Family Group Conferencing*, si cerca di rendere consapevole il reo delle conseguenze del reato e di sviluppare un piano di riparazione o, nei casi di elevata pericolosità, di procedere con una maggior supervisione dell'agente di reato.

Per quanto riguarda i *circles*¹¹⁶ invece, si può condurre la loro origine alle popolazioni aborigene, le quali li utilizzavano per prendere delle decisioni rispetto cerimonie spirituali, modalità di guarigione, condivisione e insegnamento. L'uso dei *circles* è stato poi adattato al sistema di giustizia penale moderno; oggi infatti possono essere utili per facilitare il processo di condanna o per rispondere alle preoccupazioni dei residenti rispetto il tema della criminalità o comportamento antisociale.

Questi dialoghi comuni¹¹⁷ permettono di costruire relazioni più stabili e sicure, garantendo una limitazione della violenza all'interno di istituti detentivi o sostenendo coloro che necessitano di essere reinseriti all'interno della comunità a seguito di un periodo di reclusione.

A seguito della creazione di uno spazio protetto di ascolto, di sicurezza, si invitano le parti a mettersi in comunicazione e a prendersi cura delle parole

¹¹³ W. Sherman, H. Stranh, *Restorative justice: the evidence*, The Smith Institut, London, 2007.

¹¹⁴ N. Harris, *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in L. Walgrave (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2003, p. 122.

¹¹⁵ Ibidem.

¹¹⁶ Cfr. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002, cfr. cap. II.

¹¹⁷ Cfr. B.E. Raye - A. Warner Roberts, *Restorative Processes*, in G.J. Johnstone - D.W. Van Ness, (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan publishing, Cullompton, 2007, pp. 219-223.

dell'altro. Le parti infatti raccontano l'esperienza e manifestano i sentimenti cagionati dal conflitto. Attraverso l'aiuto di un facilitatore, reo e vittima cercano di individuare dei punti comuni interiorizzati all'esito del dialogo.

Un'ulteriore modalità riparatoria è caratterizzata dalle cosiddette 'scuse formali' (*Apology*), ovvero una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima in cui l'autore del reato descrive il proprio comportamento e porge le proprie scuse¹¹⁸. Si tratta di una riparazione di tipo simbolico in cui il reo dichiara di essere responsabile del proprio comportamento¹¹⁹.

Gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*Victim/Community Impact Panel*¹²⁰), invece, rappresenta una sorta di *forum* nel quale un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato, diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti, gli effetti dannosi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche della comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose.

L'applicazione di modelli di Giustizia Riparativa durante la fase esecutiva della pena contribuisce a promuovere il superamento dell'ottica di esclusione, di marginalizzazione e a rimuovere lo stigma sociale grazie alla manifestazione di volontà di cambiamento da parte del reo¹²¹.

La prima attuazione in concreto di un nuovo sistema penale alternativo, semplificato nelle forme processuali e contraddistinto dal fatto che il ricorso alla pena non detentiva deve corrispondere all'ultimo strumento da utilizzare, è rappresentata dall'istituzione del giudice di pace¹²². Questa nuova figura di

¹¹⁸ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*.

¹¹⁹ Si procede con l'invio di una lettera alla vittima qualora siano presenti situazioni nelle quali non è possibile ottenere il consenso a un incontro diretto autore di reato-vittima. Tuttavia il desiderio da parte del reo di un gesto riparativo seppur unilaterale, e la disponibilità da parte della vittima a ricevere una comunicazione indiretta da parte sua, permette questo scambio di scuse e spiegazioni. Il consenso rimane sempre una prerogativa per procedere a tale scambio dialogico, con l'accompagnamento di un mediatore che verifichi che ciò avvenga nel rispetto di entrambe le parti, al fine di evitare una seconda vittimizzazione.

¹²⁰ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*.

¹²¹ Ibidem.

¹²² D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 recante *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*.

giudice penale, non professionale e con competenza per reati di gravità ridotta, risponde all'esigenza di creare un sistema processuale vicino ai cittadini, animato dall'idea di trovare una conciliazione tra i soggetti coinvolti e di favorire il riavvicinamento dei cittadini alla giustizia penale¹²³.

2.4.1 Mediazione penale

Lo strumento principe della Giustizia Riparativa, nel panorama europeo, è la mediazione (*Victim-Offender Mediation* o *VOM*), definita dalla Raccomandazione 19 (1999)¹²⁴ del Consiglio d'Europa come "*il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla risoluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente*", individuato nella figura del mediatore, il quale facilita il confronto tra le parti¹²⁵.

Il concetto di mediazione penale nasce intorno agli anni '60-'70 negli Stati Uniti e si è successivamente diffuso in Europa¹²⁶. Le sue origini derivano dal pensiero di alcuni giuristi negli USA, i quali avevano ritenuto che il superamento del conflitto, successivo alla commissione di un reato, potesse avvenire grazie alla partecipazione attiva ad un incontro tra le due parti in causa e non per forza all'interno del processo penale¹²⁷. A seguito di tali considerazioni, il movimento abolizionista ha descritto la pena come fosse una *extrema ratio* senza alcuna efficacia preventiva¹²⁸. Il reato, quindi, non viene più considerato come un'offesa commessa contro la società, a cui deve corrispondere una pena da espiare, bensì come elemento che può provocare privazioni, sofferenza, dolore a persone. L'attivazione di forme di dialogo, di riparazione e riconciliazione legate a quella specifica e irripetibile situazione di conflitto, può aiutare il suo

¹²³ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*.

¹²⁴ Questa Raccomandazione fornisce ai Paesi membri del Consiglio una serie di indicazioni riguardanti le caratteristiche che i programmi di mediazione penale dovrebbero avere.

¹²⁵ Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa.

¹²⁶ F. Ascione, *Le fonti della mediazione penale: la raccomandazione n. 19 del 15/09/1999 del Consiglio d'Europa*, disponibile su "<https://news.avvocatoandrea.it/articoli/fonti-della-mediazione-penale-raccomandazione-del-1999-del-consiglio-deuropa-105614.html>".

¹²⁷ Si rimanda al capitolo 1, paragrafo 1.3 "Origini della Giustizia Riparativa".

¹²⁸ F. Ascione, *Le fonti della mediazione penale: la raccomandazione n. 19 del 15/09/1999 del Consiglio d'Europa*.

superamento.

La Giustizia Ripartiva si pone l'obiettivo di orientare il processo in un percorso alternativo rispetto a quello che propone la giustizia penale classica, dando voce alla parte lesa¹²⁹, alla quale viene dato il massimo contributo nella definizione di una risoluzione¹³⁰. Ciò le consentirebbe di rielaborare il trauma subito dal reato e, allo stesso tempo, di rendere consapevole il trasgressore della ferita che ha procurato con la commissione del reato al fine di promuovere in lui una spinta verso un comportamento positivo nei confronti della vittima¹³¹. Questo tipo di programma è concepito, infatti, per rispondere alle esigenze delle vittime di reati, garantendo al tempo stesso che gli autori del reato siano ritenuti responsabili della loro condotta criminosa¹³².

Il riconoscimento della responsabilità rappresenta un passaggio fondamentale nella Giustizia Riparativa, ed è proprio per tale motivo che l'agente di reato deve accettare di riconoscere la responsabilità del dolore che ha provocato con la commissione del reato. Ci dev'essere infatti una sorta di accordo/convergenza rispetto la ricostruzione dei fatti per avere una base comune da cui iniziare il percorso riparativo¹³³.

I programmi di riconciliazione tra vittima e autore del reato offrono quindi la possibilità a vittima e autore di reato di impegnarsi in una discussione sul fatto criminoso e le sue conseguenze. La vittima ha la possibilità di far capire il suo percepito e la sua esperienza, cercando di spiegare direttamente al suo interlocutore il tipo di ingiustizia e dolore da lei subito e vissuto in prima persona; viceversa il reo può esprimere le proprie motivazioni e spiegare le emozioni suscitate dalla commissione del reato¹³⁴. L'incontro può avvenire in modo diretto o indiretto a seconda della modalità che si utilizza per mettere in relazione vittima e reo: può esserci un incontro *vis à vis* che permetterebbe alle parti coinvolte di

¹²⁹ Direttiva n.29/2012 UE.

¹³⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

¹³¹ V. Montaruli, *Linee generali della Giustizia Riparativa*, Numeri 2-3/2019, p. 8.

¹³² *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

¹³³ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*.

¹³⁴ <https://www.er-go.it/index.php?id=7392>.

esprimere i propri sentimenti direttamente l'uno all'altro e sviluppare una nuova comprensione della situazione, o un confronto indiretto, come per esempio lo scambio di lettere¹³⁵.

Tuttavia, secondo quanto espresso nell'*Handbook*¹³⁶, risulta più probabile che il VOM raggiunga pienamente i suoi obiettivi se le vittime e gli autori del reato possono incontrarsi faccia a faccia, esprimere i loro sentimenti direttamente l'uno con l'altro e sviluppare una nuova comprensione della situazione, compreso ciò che l'ha portata a questo.

Affinché una mediazione sia considerata strumento riparativo, essa deve seguire il principio di volontarietà da entrambe le parti di aderire al percorso assistito da un mediatore, il quale deve essere seguire principi di imparzialità, neutralità e confidenzialità rispetto al contenuto dei colloqui e degli incontri di mediazione¹³⁷. Con l'aiuto di un terzo neutrale formato per facilitare l'incontro, infatti, reo e vittima possono raggiungere un accordo che li aiuterà a comprendere meglio la situazione¹³⁸.

La legge 67 del 2014¹³⁹ ha introdotto nel codice di procedura penale ordinario un procedimento speciale di messa alla prova in cui è contemplata la mediazione penale, avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private.

Il processo di mediazione può portare alla riparazione o una qualche forma di risarcimento per le perdite della vittima. Quando il processo si verifica prima della condanna, può essere inoltrato un accordo mediato tra l'autore del reato e la vittima al tribunale e possono essere inclusi nella sentenza o nelle condizioni di un ordine di libertà vigilata¹⁴⁰. L'eventuale esito negativo della mediazione non

¹³⁵ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Per un approfondimento si veda il sito <https://www.er-go.it/index.php?id=7392>.

¹³⁸ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

¹³⁹ Legge 28 aprile 2014, n. 67: *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*.

¹⁴⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

ha, invece, alcun effetto processuale, in quanto, come affermato precedentemente, l'incontro tra reo e vittima segue il principio di volontarietà e confidenzialità¹⁴¹. Per la vittima del reato ma anche per colui che ha commesso il reato, la mediazione offre un momento privilegiato e unico di accoglienza, attenzione, ascolto, sostegno e possibile ristoro materiale¹⁴².

Qualora non fosse possibile l'incontro diretto tra le parti coinvolte in un conflitto, a causa di indisponibilità della persona offesa o nei casi in cui il notevole lasso di tempo intercorso tra reato e mediazione ha compromesso la disponibilità delle vittime a partecipare o, ancora, a causa di una decisione a seguito di una valutazione del caso da parte dei mediatori penali in relazione alla specifica tipologia di reato commesso e alle dinamiche presenti fra le parti, si può procedere con la *mediazione con vittima a-specifica*¹⁴³.

Tale pratica contempla un incontro di mediazione fra l'autore di un determinato reato e la vittima di una vicenda criminosa diversa in cui, quindi, la fattispecie di reato rimane la stessa ma il reo si confronta non con la vittima diretta o indiretta, bensì con la vittima di un reato diverso, qualitativamente omogeneo a quello commesso. Questo strumento offre, laddove non sia praticabile l'ipotesi di un incontro diretto fra vittima e reo, uno spazio di narrazione e di riflessione sulle conseguenze generate da determinati comportamenti illeciti evidenziando il bisogno di riparazione delle vittime¹⁴⁴.

2.4.1.1 Fasi della mediazione penale

Differenti soggetti e istituzioni possono proporre un percorso di mediazione, come, per esempio, magistrato, polizia giudiziaria delegata per l'interrogatorio, servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e del territorio in caso di reati

¹⁴¹ C. Mazzuccato, *Mediazione penale. Una testimonianza e qualche riflessione*, 2022. Per un approfondimento si veda il sito <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/mediazione/mediazione2.htm>.

¹⁴² Ibidem.

¹⁴³ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e "umanesimo" manageriale*, 2019.

¹⁴⁴ Ibidem.

commessi da minori, o ancora direttamente su richiesta di vittima o reo¹⁴⁵. È possibile fare ricorso a programmi di mediazione penale prima della sentenza, durante la fase esecutiva, diventando quindi parte del suo processo di riabilitazione, o dopo aver scontato la pena¹⁴⁶. Qualora il percorso dovesse avvenire prima della condanna, l'esito della mediazione è di norma riportato all'attenzione dell'accusa o del giudice a titolo oneroso¹⁴⁷.

Affinché le parti coinvolte siano totalmente consapevoli di ciò che dovranno affrontare, vengono effettuati dei primi incontri preliminari con la presenza di un facilitatore, il quale spiega i dettagli di quello che accadrà al fine di consentire un'adesione volontaria al progetto¹⁴⁸. La vittima e l'autore del reato, infatti, devono comprendere il processo ed essere disposti a partecipare. I mediatori quindi incontrano entrambe le parti separatamente prima di un incontro 'faccia a faccia' al fine di garantire tutela soprattutto alla vittima, per evitare di provocare in lei una seconda vittimizzazione¹⁴⁹, e di verificare che l'autore del reato riconosca la responsabilità dell'incidente e sia realmente sincero di voler affrontare la persona che ha lesa con la sua condotta¹⁵⁰. Per poter ricorrere infatti a un percorso riparativo, il trasgressore deve accettare la propria responsabilità per il danno provocato, e i fatti fondamentali del caso devono coincidere in entrambe le storie esposte da reo e vittima.

Solo se il mediatore sostiene che entrambe le parti sono pronte per un incontro, allora questo avverrà, altrimenti il percorso di mediazione verrà sospeso. Quando il contatto diretto tra vittima e autore del reato viene legittimato, non è raro che

¹⁴⁵ "Linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile" (1999), Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra il ministero della giustizia, le regioni, gli enti locali ed il volontariato, 1999. Per un approfondimento si veda il sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=4_55&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31925.

¹⁴⁶ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

¹⁴⁷ Ibidem.

¹⁴⁸ Ibidem.

¹⁴⁹ La seconda vittimizzazione (o vittimizzazione secondaria) consiste nel rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle Istituzioni susseguenti ad una denuncia.

¹⁵⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

una o entrambe le parti chiedano di essere accompagnate da un amico o da un sostenitore. Questi ultimi, tuttavia, non sempre partecipano alla discussione.

Infine, nonostante i vantaggi di un incontro 'faccia a faccia' facilitato, il contatto diretto tra la vittima e l'autore del reato non è sempre possibile o desiderato dalla vittima. Sono quindi ampiamente utilizzati anche i processi di mediazione indiretta¹⁵¹, in cui il mediatore incontra le parti in successione e separatamente per trasmettere messaggi (da non confondere però con gli incontri preliminari volti ad informare le parti, sopra esposti).

La vittima e l'agente di reato, per esprimere le proprie emozioni liberamente, dovranno sentirsi sicuri di farlo, responsabilità che spetta al mediatore.

2.5 Approcci metodologici alla mediazione

Un mediatore penale può sentirsi più affine ad un approccio di tipo umanistico, caratterizzato da una maggiore emotività nel rapportarsi alla storia delle parti in causa, o scegliere di tenere un atteggiamento più distaccato, più incline quindi ad un approccio che si potrebbe definire "minimalista".

2.5.1 Mediazione Umanistica

Jacqueline Morineau è la principale autrice del modello francese, caratterizzato dalla sua prospettiva umanistica. Tale approccio intende la mediazione come un nuovo spazio creato nella società contemporanea, all'interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore come parti integranti del conflitto¹⁵². Per affrontare tale processo risulta fondamentale un incontro tra sofferenza e dimensione tragica; per tale motivo l'autrice accosta la mediazione alla tragedia greca, pensata per consentire agli spettatori di confrontarsi con il

¹⁵¹ Programma Comunitario Grotius II Penale, *Mutual exchange of data and information about restorative justice*. Per un approfondimento si veda il sito <http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/mediare/preliminari>.

¹⁵² N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista, Pacini Giuridica Editore, 2007.

dolore dei personaggi, con lo scopo di trasformare l'energia distruttiva in una opportunità di crescita e cambiamento¹⁵³. L'obiettivo di Jacqueline Morineau è volto a promuovere una cultura di risoluzione pacifica dei conflitti in una società in cui risulta difficile accoglierli.

La posizione del mediatore penale, in questa prospettiva, viene vissuta come un intermediario che si pone tra le due parti in conflitto, con il fine di aiutarli a ritrovare l'origine di tale scontro per colmare un vuoto tra gli individui che non gli permette di comprendere il senso delle parole pronunciate dall'altra parte che fiorisce, poi, in una mancata comunicazione accentuando il senso di solitudine¹⁵⁴. Tale muro invalicabile viene chiamato dalla teorica con il termine di 'separazione'¹⁵⁵. La mediazione, quindi, viene intesa come strumento per impedire alle parti separate da un conflitto di affrontare le loro sofferenze ed evitare una situazione di sofferenza cronica.

Il conflitto, secondo il modello francese, è ineliminabile poiché parte integrante della vita, così come la violenza, destinata a manifestarsi quando si crea una situazione conflittuale in una dimensione pacifica. Viene inteso, da Jacqueline Morineau, come il passaggio da una situazione di ordine a una di disordine, conseguenza dell'incapacità di accettazione di tale situazione, non permettendo quindi all'uomo di superare il conflitto:

“Il conflitto, indissociabile dalla violenza, è il grido che viene lanciato affinché il disordine possa ritrovare il suo posto. Il fatto di evitarlo, di sfuggirlo, di banalizzarlo, ci priva drammaticamente dei frutti che il conflitto ci può offrire. Eraclito diceva che l'armonia nasce dai contrari. E ciò vale anche per la guerra e la pace, per l'odio e l'amore”¹⁵⁶.

Ecco quindi che il fine della mediazione risulta fondamentale per accogliere il disordine collettivo e individuale che sfocia soprattutto durante l'incontro tra le due parti in conflitto, quando queste hanno la possibilità di esternare i loro sentimenti negativi sostenuti da un mediatore:

“Proporre un luogo in cui la violenza reciproca possa dirsi e trasformarsi,

¹⁵³ <https://www.alfonsofranconi.it/attivita/mediatore-umanistico/cos-e-la-mediazione-umanistica>.

¹⁵⁴ J. Morineau (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004.

¹⁵⁵ Ibidem.

¹⁵⁶ Ivi, p.52.

*desiderare la reintegrazione del disordine significa allora pensare a una vera e propria rivoluzione sociale, dato che si va controcorrente rispetto allo spirito, agli usi e ai costumi stabiliti. È importante riconoscere che si tratta di un ribaltamento della relazione che l'uomo ha con la società e con se stesso*¹⁵⁷.

Il percorso riparativo si rivela molto utile dinanzi quei conflitti che riguardano i rapporti personali delle parti coinvolte, i quali nascono come conseguenza di un'inconciliabilità tra valori, ma non necessariamente risultato di una violazione dell'ordine sociale e delle norme giuridiche. La mediazione in questo senso può essere intesa come strumento preventivo, prima che la situazione conflittuale entri nel circuito giudiziario¹⁵⁸.

In epoca antica, come afferma Jacqueline Morineau, l'uomo ricorreva all'istituzione di sacrifici rituali al fine di liberarsi dalla violenza e per accedere alla trascendenza che permetteva il passaggio dal male al bene¹⁵⁹.

L'abolizione di tali istituzioni con l'ingresso nelle società moderne, ha eliminato la possibilità per l'uomo di trascendere, e di trasformare quindi il male in bene: *“La vendetta della società attraverso la retribuzione imposta dal sistema penale circoscrive il disordine senza riuscire a eliminarlo. La punizione non può essere la giusta risposta o la sola risposta alla violenza”*¹⁶⁰.

Nello stato moderno, contrariamente al pensiero dei greci che avevano la capacità di accogliere sia l'ordine sia il disordine creato dall'uomo, la giustizia è diventata solo un luogo dove la rappresentazione della violenza si concilia con la punizione del crimine, non consentendo tuttavia la possibilità di riparazione e redenzione del reo¹⁶¹.

2.5.1.1 Le fasi della mediazione umanistica

A differenza delle fasi individuate nel paragrafo in precedenza¹⁶², Jacqueline Morineau individua principalmente tre momenti ritualizzati della mediazione

¹⁵⁷ Ivi, p.56.

¹⁵⁸ N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, 2007.

¹⁵⁹ Ibidem.

¹⁶⁰ J. Morineau (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, cit., p.35.

¹⁶¹ N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, 2007.

¹⁶² Si rimanda al paragrafo 2.4.1.1 “Fasi della mediazione penale”.

penale, corrispondenti ai tre tempi della tragedia greca: teoria, krisis, catarsi¹⁶³.

La prima fase, definita 'teoria', rappresenta l'occasione, per ciascuna parte coinvolta, di raccontare il conflitto per come è stato vissuto dal proprio punto di vista. È un momento in cui la comunicazione tra i due viene riattivata l'ascolto reciproco permette ad ognuno di conoscere l'altra versione del conflitto. Al termine dei due racconti, il mediatore interviene fornendo un riassunto di quanto compreso da entrambe le versioni; questo passo consente di delineare il conflitto in una forma più chiara e globale.

Durante la seconda fase, la *krisis*, emergono reazioni scaturite dall'ascolto dell'altra versione:

*“Essi si incontrano direttamente sul terreno delle loro opposizioni, delle loro contraddizioni. Questo confronto è la krisis, che permette l'espressione dell'intensità della sofferenza e la sua interrogazione. È un'esplosione che non può manifestarsi senza violenza. È il grido dell'uno che fa eco a quello dell'altro”*¹⁶⁴.

I mediatori accolgono le sofferenze e i sentimenti di tale confronto diretto, attraverso il quale i mediati iniziano a prendere distanza dalle loro emozioni e abbandonano l'idea di violenza come risposta alla violenza¹⁶⁵. Durante questa fase le parti acquisiscono una maggiore coscienza di sé e dell'altro; tale consapevolezza permette quindi il passaggio alla terza fase, la catarsi¹⁶⁶. Il confronto porta a riconoscere la sofferenza dell'altro, la quale permette la sua trasformazione in purificazione in questo modo il conflitto manifestato nel confronto diretto permette la catarsi.

La mediazione vissuta come un percorso attraverso queste tre fasi consente la risoluzione del conflitto attraverso la parola. Il mediatore dovrà assolvere il ruolo di catalizzatore tra la parola espressa dai soggetti in sede di mediazione e il significato reale che si cela dietro la parola utilizzata¹⁶⁷. Egli dovrà orientare le

¹⁶³ N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, 2007.

¹⁶⁴ J. Morineau (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, cit., p.68.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, 2007.

¹⁶⁷ J. Morineau (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004.

parti verso un'intesa sul senso delle parole espresse, offrendo loro una prospettiva differente da quella a cui sono stati fino a quel momento abituati, senza tuttavia imporre il proprio punto di vista. Per tale motivo Jacqueline Morineau lo definisce "agente di trasformazione"¹⁶⁸.

Secondo il modello francese, quindi, la mediazione è lo strumento che consente alle parti una maggior responsabilizzazione delle loro azioni e per questo considerata 'regolatore sociale dei conflitti'¹⁶⁹.

La mediazione pensata come in questo modello vede la sua applicazione in diversi campi, da quello sociale o educativo, a quello giudiziario in cui può avvenire durante tutte le fasi del processo penale sia per reati bagatellari, sia per i reati più gravi. Secondo l'autrice, la mediazione penale può contribuire a ritrovare il senso profondo della giustizia, e a svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione della recidiva¹⁷⁰.

2.5.2 Mediazione "Minimalista": uno sguardo alla mediazione in Belgio

Oltre al pensiero del modello francese, esiste un ulteriore approccio alla mediazione, con un differente coinvolgimento delle emozioni. Questo tipo di modello possiamo definirlo come maggiormente "minimalista", in quanto più superficiale e meno concentrato al trasporto emotivo da parte dei professionisti. Ad ispirare questo paragrafo è stato un incontro formativo avvenuto durante il corso universitario "*Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative*", durante il quale è stata data a noi studenti l'opportunità di incontrare una nuova e diversa interpretazione di mediazione. Abbiamo infatti avuto il piacere di ascoltare Antonio Buonatesta, mediatore penale belga, nonché Direttore dell'associazione "MEDIANTE"¹⁷¹, un servizio finanziato dal governo della regione francofona del Belgio per attuare percorsi di mediazione.

Dai primi anni '90 il concetto di mediazione nel campo penale in Belgio ha subito

¹⁶⁸ J. Morineau, *La Mediazione Umanistica dei Conflitti: Un altro sguardo sul futuro*, Erickson Saggi Sociali, Trento, 2018.

¹⁶⁹ Ibidem.

¹⁷⁰ <https://www.alfonsolanfranconi.it/attivita/mediatore-umanistico/cos-e-la-mediazione-umanistica>.

¹⁷¹ L'associazione "Mediante" è riconosciuta come servizio accreditato per la parte francofona ed è attualmente operativa in tutte le circoscrizioni.

una svolta significativa. In particolare, l'anno 1994 ha segnato l'inizio di tale evoluzione in quanto sono stati varati alcuni provvedimenti¹⁷² volti a consentire al pubblico ministero di estinguere l'azione penale ad una certa categoria di reati, a seguito di un risarcimento economico a favore della vittima, da parte del responsabile dell'azione criminosa¹⁷³. Tuttavia tali provvedimenti sono stati definiti da una legge impropriamente chiamata "legge sulla mediazione penale"¹⁷⁴ poiché fa riferimento ad una concezione restrittiva dello strumento, limitando in principio il processo penale. Lo scopo principale infatti non era certo quello di creare una situazione di dialogo tra vittima e reo, bensì era volto ad alleggerire il carico di lavoro del tribunale¹⁷⁵.

Nel 1992 un gruppo di ricerca del dipartimento di diritto penale e criminologia dell'Università Cattolica di Lovanio lanciò un progetto pilota per verificare l'opportunità di applicare la mediazione a delitti di notevole gravità¹⁷⁶. Nel 1998 il Ministero della Giustizia riconosce una valenza alla mediazione, data dall'esito positivo di alcune esperienze locali sulla sua fattibilità e utilità in reati maggiormente gravi¹⁷⁷. Il successo di questa iniziativa portò il Ministero della giustizia a stanziare dei fondi per diffondere in tutto lo Stato attività di mediazione penale al fine di garantire un modello uniforme per le diverse esperienze¹⁷⁸. A tal proposito incarica l'associazione "MEDIANTE" a condurre tale progetto nella parte francofona del Paese¹⁷⁹.

Grazie al progetto pilota viene varata, nel 2005, una legge¹⁸⁰ che inserisce nel

¹⁷² *Loi organisant une procédure de médiation pénale*, 10 febbraio 1994.

¹⁷³ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009, Intervento presentato al seminario "Territorial Network for the mediation in conflict".

¹⁷⁴ Impostata come nella "legge sulla mediazione penale", la mediazione risulta una misura indirizzata prevalentemente al reo, da parte del Pubblico Ministero. Inoltre viene proposta secondo criteri restrittivi che si riferiscono alle caratteristiche personali del reo ed alla minor gravità del reato. Lo scopo principale diventa quindi permettere di archiviare il caso, senza far leva sull'aspetto emotivo delle vittime; il suo contenuto viene prevalentemente limitato al risarcimento finanziario della vittima.

¹⁷⁵ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

¹⁷⁶ M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, *Questione Giustizia*.

¹⁷⁷ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

¹⁷⁸ M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, *Questione Giustizia*.

¹⁷⁹ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

¹⁸⁰ Con la legge del 22 giugno 2005, *Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle*, si indica esplicitamente la necessità che la mediazione possa essere fruibile in ogni fase del processo perché si tratta di un procedimento «parallelo e indipendente».

codice di procedura penale i principali orientamenti¹⁸¹, frutto dell'esperienza di ricerca e viene confermata la possibilità di mediazione fra vittima e reo a tutti i livelli del processo penale: dalla denuncia all'esecuzione della pena. Il progetto pilota, infatti, ha convalidato l'idea di mediazione quale strumento accessibile in modo equo dalle parti coinvolte nel processo, che deve essere condotto in parallelo, senza alcun vantaggio giudiziario predefinito per il reo. Si è visto necessario, quindi, impostare la mediazione come uno spazio di dialogo con diversi esiti¹⁸².

Da questi requisiti concettuali e metodologici vengono dettate le linee direttrici per la modifica del codice di procedura penale.

Con il D.Lgs. n. 28/2010¹⁸³, infatti, la mediazione viene definita quale: “...attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”¹⁸⁴.

In questa concezione lo strumento principe della Giustizia Riparativa viene concepito come un processo di comunicazione volto all'inclusione, in cui partecipano tutte le parti coinvolte in un reato. Il percorso riparativo viene quindi allargato anche a persone vicine a vittima e reo, come per esempio alle loro famiglie, a testimoni, ad agenti di polizia, etc. La visione inclusiva di tale pratica deriva anche dall'idea di attuarla a qualsiasi reato e in tutte le fasi del processo penale. A differenza, però, del modello umanistico, non viene data importanza solo alle emozioni provocate dal reato, bensì si ritengono importanti anche le conseguenze materiali e finanziarie¹⁸⁵.

Inoltre lo strumento di mediazione non è concepito come una misura decisa dal magistrato, ma come un diritto proposto in modo equo a tutte le parti coinvolte nel reato. Per garantire questo diritto volto a ricorrere alla mediazione durante i

¹⁸¹ Lo scopo principale di questi orientamenti è volto a superare la situazione di stallo nell'applicabilità della mediazione scaturita dalla legge in vigore, e cioè di dare la possibilità di gestire i rapporti fra vittima e reo, in particolar modo nei casi di reati con gravi danni emozionali.

¹⁸² A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

¹⁸³ D.lgs n.28 del 4 marzo 2010.

¹⁸⁴ Art. 1 D.lgs n.28 del 4 marzo 2010, comma 1.

¹⁸⁵ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

vari momenti del procedimento penale, è necessario che le parti siano correttamente informate di questa possibilità. La magistratura ha quindi il dovere di provvedere un'informazione generica sull'esistenza di tale diritto, non per una responsabilità individuale data dal suo ruolo istituzionale, bensì da una circolare del collegio dei procuratori, grazie alla quale l'informazione viene trasmessa in maniera automatica tramite un testo inserito in vari documenti indirizzati alle parti durante il procedimento penale¹⁸⁶. Questo processo automatico giova di tutti gli scambi informativi tra le autorità giudiziarie e le parti coinvolte, al fine di informare del diritto di ricorrere a pratiche riparative. Questo tipo di mediazione non si sostituisce però, al processo legale, ma ne costituisce un utile complemento. Per avere, infatti, la possibilità di uno spazio di dialogo più confortevole tra le due parti e per fare in modo che la vittima non si senta strumentalizzata, la legge impone che la mediazione sia condotta in modo parallelo e complementare alla procedura penale, senza che ci sia un'incidenza predeterminata generalmente identificata come un beneficio giudiziario per il reo¹⁸⁷. Viene offerta la possibilità, con l'aiuto di un mediatore neutrale, di scambiare informazioni sui fatti, il loro contesto e le loro conseguenze. L'esito di una mediazione, infatti, può limitarsi a scambi relazionali ed emotivi che rimarranno confidenziali, o tradursi in accordi scritti che le parti decidono di comunicare al magistrato per incidere utilmente sulla sua decisione. Infatti complementarità non rimanda a una disconnessione completa dal processo penale, bensì risulta possibile che gli impegni concordati fra le parti incidano utilmente sulle decisioni giudiziarie per conferire loro lo stampo riparativo voluto dalle due parti¹⁸⁸. Il giudice è obbligato a menzionare l'esito di una mediazione, ma non dovrà necessariamente tenerne conto in termini di sentenza. Questo aspetto è orientato alla tutela della vittima e ad evitare, quindi, una seconda vittimizzazione¹⁸⁹.

L'approccio cosiddetto "minimalista" evita l'utilizzo, di fronte alle parti coinvolte, del termine 'mediazione' per sottrarre alla vittima l'immagine di un legame con il

¹⁸⁶ Ibidem.

¹⁸⁷ Ibidem.

¹⁸⁸ Ibidem.

¹⁸⁹ Ibidem.

reo. È maggiormente comune, invece, il concetto di ‘spazio di comunicazione’¹⁹⁰. La parola ‘mediazione’ desta, infatti, diffidenza a livello individuale: se per il reo sembrerebbe più ovvia la sua partecipazione spontanea al fine di sanare il suo senso di colpa o per una ricerca strategica di attenuanti, per la vittima questo percorso potrebbe risultare più rischioso; potrebbe subentrare la paura di essere manipolata, ri-vittimizzata, strumentalizzata. È per tale motivo, quindi, che risulta importante affermare che sul piano concettuale la mediazione va concepita come uno spazio di comunicazione a tutto fine fra le parti, senza scopi o contenuti predefiniti.

È utile, quindi, allontanarsi dall’idea stereotipata della mediazione come strumento adeguato ad appianare il conflitto, a ricevere il perdono o a ricostruire i legami lesi¹⁹¹. A seguito di un reato particolarmente traumatico, il reo tende a rimanere impresso nei ricordi della vittima, alimentando un legame malsano. Risulta necessario permettere alla vittima di esprimere le proprie aspettative, di avere delle risposte alle domande che si pone, di comprendere maggiormente quanto accaduto soffocando quella sensazione di impotenza provata durante il reato¹⁹². La vittima deve sentirsi libera di esprimere tutte le emozioni che sente dentro di sé, di gestire i propri sentimenti di paura a seguito della scarcerazione del detenuto. A tal proposito l’intervento di mediazione ha registrato dati positivi di efficacia in quanto permette di tollerare in maniera meno angosciante la liberazione del reo¹⁹³; dal primo incontro con la vittima, infatti, il mediatore si impegna a indagare le richieste della vittima, indipendentemente dalla volontà del reo.

2.5.2.1 La mediazione “minimalista” prima della sentenza

Nella maggior parte dei casi gli interessi in gioco in questa fase includono modalità di risarcimento nella misura in cui gli interessi civili non sono ancora stati giudicati¹⁹⁴. La mediazione offre la possibilità di gestire il risarcimento in modo

¹⁹⁰ Ibidem.

¹⁹¹ Ibidem.

¹⁹² Ibidem.

¹⁹³ Ibidem.

¹⁹⁴ Ibidem.

più soddisfacente per ambedue le parti poiché il mediatore ha la facoltà di integrare il danno finanziario ad altre aspettative relazionali ed emozionali. Ciò permette di considerare il risarcimento in modo più obiettivo e realistico. Ovviamente, questo tipo di negoziato implica un attento coinvolgimento dei legali per tutelare i diritti delle parti e, soprattutto, per fare sì che la mediazione si integri in modo coerente al loro sistema di difesa.

Il sistema belga, inoltre, permette l'avvio di una mediazione prima della sentenza anche in caso di reati gravi quali, omicidi o violenze sessuali¹⁹⁵. Accade però che, in queste occasioni, spesso le parti si limitano a prendere atto delle possibilità di scambi fra loro, e rinviando il ricorso alla mediazione dopo la sentenza¹⁹⁶. Questo permette di entrare nel merito della mediazione nell'ambito dell'esecuzione della pena e di rilevarne il suo ruolo specifico.

2.5.2.2 La mediazione "minimalista" nell'ambito dell'esecuzione della pena

In Belgio la Giustizia Riparativa si è sviluppata sia attraverso pratiche diffuse di mediazione, sia, in particolare, all'interno del sistema penitenziario, tanto che si parla di una vera e propria "detenzione riparativa"¹⁹⁷.

In questo modo si offre la possibilità di uno spazio dialogico strettamente confidenziale per gestire le conseguenze emozionali e traumatiche del reato, senza alcun impatto su eventuali decisioni sull'esecuzione della pena. C'è, inoltre, la possibilità di offrire uno spazio di accordo maggiormente pragmatico per gestire le difficoltà o preoccupazioni destinate dalla prospettiva di liberazione del reo¹⁹⁸; in questo caso, la mediazione permette di stabilire provvedimenti concreti che saranno utilmente presi in conto dal tribunale di sorveglianza¹⁹⁹. Per quanto riguarda la possibilità di scambi più emozionali sui fatti, si osserva che essa fa eco a bisogni di comunicazione importanti per ambedue le parti. Il detenuto può esprimere i suoi sentimenti, può rendersi disponibile a dare

¹⁹⁵ Ibidem.

¹⁹⁶ Ibidem.

¹⁹⁷ M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, *Questione Giustizia*.

¹⁹⁸ A. Buonatesta, *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009.

¹⁹⁹ Ibidem.

chiarimenti sui fatti, in maniera maggiormente approfondita rispetto a quanto riuscirebbe ad esprimere in aula di tribunale. La vittima può esprimere la volontà di avere risposte a interrogativi psicologicamente significativi sul reato o sul reo, che non ha potuto ricevere al momento del processo.

In tal senso, quindi, lo 'spazio di comunicazione' non si concentra solamente sull'aspetto emozionale, bensì include il dialogo anche per dare un senso alla possibilità di risarcimento finanziario da parte del reo nei confronti della vittima.

CAPITOLO 3: LA FIGURA DEL MEDIATORE PENALE

3.1 Chi è il mediatore penale?

Al centro della mediazione penale ricopre un ruolo fondamentale il mediatore penale, colui senza il quale il raggiungimento di un accordo in un percorso riparativo risulterebbe complesso. Con l'aiuto di un facilitatore adeguatamente formato, infatti, le parti possono esprimere i loro sentiti ascoltando l'altra versione della storia, e ottenere delle risposte a quesiti che tormentano la loro esistenza a seguito del danno provocato dal fatto reato. Tuttavia, è quasi impossibile enfatizzare eccessivamente l'importanza del ruolo del mediatore nell'assicurare il successo degli interventi di Giustizia Riparativa²⁰⁰. Questo poiché non tutti i percorsi riparativi vengono completati con esiti positivi. L'interruzione del programma può avvenire su richiesta del reo o della vittima se non dovessero sentirsi pronti ad affrontare i sentimenti scaturiti dal rivivere l'evento che ha causato il danno; oppure ancora, la sospensione può derivare dal facilitatore qualora lo ritenesse opportuno. Durante i colloqui preliminari, infatti, il mediatore valuterà la capacità delle parti di affrontare tale percorso e, se dovesse percepire il rischio di una seconda vittimizzazione o scarsa consapevolezza da parte del reo delle conseguenze provocate dal fatto reato, l'interruzione del programma sarebbe immediata. In sede di colloqui preliminari l'équipe, composta da tre mediatori²⁰¹, valuta la fattibilità dell'intervento attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti tra cui la reciproca fiducia, lo shock a seguito del reato, il trauma subito, le aspettative delle parti e le loro pretese, nonché il rischio di una seconda vittimizzazione²⁰² e la capacità di autocontrollo emozionale²⁰³.

In tutti i processi di Giustizia Riparativa è importante proteggere gli interessi, i diritti e la sicurezza delle vittime e garantire ad esse la tutela adeguata. Ciò

²⁰⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

²⁰¹ Metodologia tipica di un approccio umanistico alla mediazione, si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.5.1 "Mediazione Umanistica".

²⁰² Si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.5.1.1 "Fasi della mediazione penale".

²⁰³ A. Morandin, *Laboratorio di Giustizia Riparativa*, Associazione Koinè, Padova, 2021.

richiede spesso un notevole lavoro di preparazione con quest'ultima prima di qualsiasi incontro con l'autore del reato; in tal senso, l'azione del mediatore è volta a verificare che la vittima sia emotivamente e psicologicamente pronta a dialogare con l'autore del reato. La preparazione dei partecipanti prima di un percorso di Giustizia Riparativa è cruciale per il successo e l'equità del processo. Il mediatore è, dunque, un terzo senza potere decisionale. Eppure, la dottrina²⁰⁴ rileva che spesso il successo della mediazione dipende più dalla fiducia riposta dalle parti nella figura del mediatore che da una adesione interiore alla filosofia riparativa²⁰⁵.

In pratica, i facilitatori incontrano entrambe le parti prima di un incontro faccia a faccia per compilare la '*Dichiarazione di disponibilità/ non disponibilità*' a effettuare la mediazione vera e propria²⁰⁶ qualora sia stato manifestato un consenso volontario. Questo, oltre a garantire tutela alla vittima attraverso la riparazione spontanea del danno (economico, fisico e psicologico), verifica la sincerità del reo nel voler incontrare la parte lesa a causa della sua condotta e la sua volontà di recuperare la stima di sé riconoscendosi nella capacità di compiere un atto positivo²⁰⁷.

Durante gli incontri il mediatore non ha un ruolo direzionale, bensì agevola la comunicazione, favorisce la comprensione delle reciproche posizioni, conduce le parti a riesaminare i propri comportamenti e le relative motivazioni, stimola l'espressione e la riflessione e garantisce il rispetto delle regole di interazione verbale condivise dalle parti.

Come esplicito nei capitoli precedenti²⁰⁸, il percorso di mediazione è condizionato dall'ammissione di colpevolezza dell'autore del reato e può essere avviato ad ogni stato e grado del procedimento: durante le indagini preliminari su istanza della parte, prima dell'apertura del dibattito con richiesta di messa alla prova da parte dell'imputato, in fase di dibattimento con richiesta di sospensione

²⁰⁴ G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ A. Morandin, *Laboratorio di Giustizia Riparativa*, Università di Padova 2021.

²⁰⁷ C. Catalfamo, *Giustizia riparativa: la mediazione "della sofferenza e del disordine"*, 8 giugno 2008 in https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-della-sofferenza-del-disordine/#_ftn15.

²⁰⁸ Si rimanda al capitolo 3.

del procedimento da parte dell'avvocato o proposta di mediazione da parte del Giudice, o dopo la condanna su istanza delle parti o nell'ambito delle misure alternative alla detenzione²⁰⁹.

La figura del facilitatore o mediatore, oltre ad aiutare a preparare i partecipanti al processo e a condurre una valutazione di idoneità, ha la responsabilità di gestire le aspettative dei partecipanti e di assicurare l'imparzialità e l'equità del processo, affrontando gli squilibri di potere, creando un ambiente sicuro per la partecipazione di tutte le parti e aiutando a sviluppare un consenso sulla strada da seguire e sul tipo di risultati riparativi che ci si aspetta²¹⁰. Egli, infatti, è un soggetto imparziale che facilita la risoluzione dei conflitti di natura penale che vedono coinvolti reo e vittima o soggetti a loro vicini.

La pratica riparativa si pone dunque quale strumento di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società, in cui le parti sono coinvolte in prima persona e l'obiettivo del mediatore è quello di trasformare la relazione "tra antagonisti" in relazione "tra persone che si assumano responsabilità"²¹¹. Il mediatore penale svolge quindi il ruolo di figura terza, che facilita la comunicazione tra parte offesa e autore di reato, e che gode della fiducia di entrambi essendo garante di imparzialità.

Durante la pratica riparativa, dove l'asimmetria delle parti costituisce un fattore specifico, lo scopo è quello di far avvicinare ciò che di regola è considerato inviccinabile, ossia la vittima e il reo, e di accogliere ciò che non trova accoglienza nella nostra società, ossia la sofferenza e il disordine²¹². Il mediatore penale è solito districarsi, quindi, tra l'astio presumibilmente esistente tra autore del fatto reato e vittima: a lui spetterà l'arduo compito di spiegare alle parti il significato della mediazione e di giungere ad un programma di riparazione con obiettivi specifici e volto alla promozione dell'*empowerment* delle parti²¹³.

Prima di accettare di partecipare a un percorso riparativo, i protagonisti devono essere pienamente informati dei loro diritti, della natura del processo, delle

²⁰⁹ Ibidem.

²¹⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²¹¹ F. Brescia, E. De Vito, *Una risposta al conflitto: la Mediazione* in www.lamediazione.it.

²¹² C. Catalfamo, *Giustizia riparativa: la mediazione "della sofferenza e del disordine"*, 8 giugno 2008 in <https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-della-sofferenza-del-disordine/>.

²¹³ A. Morandin, *Laboratorio di Giustizia Riparativa*, 2021.

possibili conseguenze della loro decisione di partecipare e dei dettagli di qualsiasi procedura di reclamo²¹⁴. I mediatori penali devono sostenere il processo assicurando che le parti acconsentano liberamente a parteciparvi e che comprendano e rispettino le regole di base che hanno accettato di seguire, e che in generale facilitino un dialogo onesto e pacifico tra i partecipanti²¹⁵. In alcuni programmi, hanno anche un ruolo da svolgere nel seguire le parti dopo il completamento del processo e nel monitorare il rispetto dell'accordo riparativo. Il mediatore ha, perciò, la funzione di fare incontrare la vittima e il reo, da un lato facendo leva sul senso di responsabilità dell'agente di reato e sull'opportunità di riparare il danno causato, dall'altro sull'autostima della vittima e sulla possibilità di vedersi risarcito il danno materiale, psicologico e morale subito.

3.2 Come diventare mediatore penale?

A causa della sua "giovane età", la disciplina della mediazione penale in Italia non risulta pienamente regolamentata e quindi non gode ancora di una normativa nazionale specifica né di un albo professionale ufficiale.

Tuttavia le associazioni professionali come C.I.M.F.M, AMPI e A.i.Me.Pe offrono percorsi formativi finalizzati a preparare alla professione in linea con le direttive europee.

Il percorso formativo è costituito innanzitutto dal conseguimento di un diploma di laurea magistrale idealmente in Giurisprudenza, Psicologia o Sociologia. Tuttavia, anche facoltà come Servizi Sociali, Scienze della Formazione o Scienze dell'educazione possono essere considerate propedeutiche per il percorso di studi finalizzato alla professione di mediatore penale.

È necessario poi frequentare un corso di formazione per mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa con durata totale di 200 ore, di cui 160 ore di formazione in aula e 40 ore di stage presso strutture pubbliche o private dove vengono effettuati percorsi di mediazione penale²¹⁶.

²¹⁴ Art. 90 bis Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477), *Informazioni alla persona offesa*.

²¹⁵ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²¹⁶ <https://cameradimediazionenazionale.it/i-nostri-corsi/corso-di-mediazione-penale-penale-minorile/>.

Questo corso deve garantire una formazione che includa elementi di diritto e di procedura penale con focus in normative in materia di Giustizia Riparativa e mediazione, processo penale, competenza penale del giudice di pace, esecuzione della pena, messa alla prova, vittimologia e normativa di tutela e protezione delle vittime di reato, criminologia²¹⁷, con particolare attenzione alla eziologia del crimine²¹⁸, ai fattori criminogenetici e alle tecniche di neutralizzazione²¹⁹. Un mediatore esperto, per esprimere un alto livello di competenza, deve conoscere il contesto in cui opera, deve saper trasmettere la cultura della Giustizia Riparativa, deve saper mediare, organizzare e accompagnare il percorso riparativo, in ogni sua fase. A tal fine, la formazione deve prevedere una parte sia teorica che pratica sulla Giustizia Riparativa e su tutti i suoi programmi, ed una formazione sugli aspetti giuridico istituzionali, psicopedagogici e sociali connessi alla Giustizia Riparativa.

Durante il colloquio per l'ammissione al corso, inoltre, viene valutata l'attitudine personale a svolgere l'attività di mediazione penale. L'esame finale per il conseguimento del titolo si riassume in un colloquio su tutte le materie del corso, oltre che la presentazione di un caso di mediazione penale trattato durante il tirocinio.

Una volta terminato il corso di formazione specifica ed iniziata a praticare la professione, è poi richiesto un continuo aggiornamento attraverso seminari e convegni, anche questi disponibili presso le associazioni professionali sopracitate.

3.3 Linee guida per la formazione specifica

Durante gli ultimi 25 anni si è dibattuto molto su quale sia la preparazione più

²¹⁷ La criminologia è una scienza che studia i comportamenti criminali, l'insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta e sulla vittima.

²¹⁸ L'eziologia criminale rientra nel più ampio settore della Criminologia e si interessa di determinare le cause che sono alla base delle condotte criminali, al pari della possibilità, in campo medico, di stabilire quali elementi hanno potuto favorire e determinare una specifica malattia.

²¹⁹ Si parla di tecniche di neutralizzazione anche con riferimento all'atteggiamento con cui il destinatario della devianza affronta la "vittimizzazione", cercando di sfuggire alla propria condizione di vittima.

opportuna in tema di mediazione²²⁰.

La Direttiva 2012/29/UE²²¹, con l'art. 25, prevede che gli Stati membri debbano incoraggiare e sostenere iniziative volte a realizzare “*un'adeguata formazione*” di “*coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di Giustizia Riparativa*”²²². Tale formazione deve essere “*di livello appropriato al tipo di contatto*” che i destinatari della stessa “*intrattengono con le vittime*”, a seconda del loro ruolo²²³.

I Paesi europei nei quali è presente un vero e proprio albo professionale, dove è stato stilato un effettivo codice deontologico del mediatore, paiono ancora limitati rispetto all'effettiva implementazione dello strumento della mediazione a livello europeo e non. L'approccio al tema nei diversi ordinamenti, infatti, non risulta omogeneo; mentre i Paesi di *common law* tendono a privilegiare il coinvolgimento di soggetti volontari, il cui intervento testimonia una maggiore distanza rispetto alla giustizia tradizionale, i paesi di tradizione di *civil law*, al contrario, propendono per il ricorso a professionisti²²⁴.

Solo alcuni dei Paesi europei, quindi, hanno provveduto alla creazione di un codice deontologico specifico alla professione di mediatore²²⁵, tra questi emerge l'Inghilterra²²⁶. Un esempio di ciò è rappresentato dal *Restorative Justice Action Plan For The Criminal Justice System For The Period To March 2018*²²⁷, in cui si legge “*Good quality RJ is delivered by trained facilitators*”²²⁸. Di questa diversità di approccio dà conto l'*Handbook on Restorative Justice Programmes*²²⁹, il quale, ricomprendendo sia mediatori volontari che professionisti, raccomanda che il

²²⁰ M. Romano, *Mediazione penale e formazione: chi è il mediatore*, 13 dicembre 2019 in <https://blog.concilialex.it/mediazione-penale-formazione-mediatore/>.

²²¹ Direttiva n.29/2012 UE, art. 25.

²²² Ibidem.

²²³ Ibidem.

²²⁴ G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, p. 170, 223-224, per quanto concerne l'esempio dell'Austria, e 236 per il Belgio, in cui i soggetti che svolgono la mediazione sono appartenenti ai servizi sociali, con competenze psicologiche, criminologiche o pedagogiche.

²²⁵ M. Romano, *Mediazione penale e formazione: chi è il mediatore*, 13 dicembre 2019 in <https://blog.concilialex.it/mediazione-penale-formazione-mediatore/>.

²²⁶ G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, p. 170.

²²⁷ Leggibile alla sezione *Restorative Justice* del sito www.gov.uk.

²²⁸ Ibidem.

²²⁹ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

ruolo di facilitatore sia rivestito da soggetti provenienti dai contesti sociali più variegati²³⁰.

Tra le principali norme sovranazionali che si riferiscono alla mediazione si rimanda, inoltre, alla *Raccomandazione R (85) 11*²³¹, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985²³², e alla *Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99*²³³, la fonte più importante e specifica all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti.

Del resto, pure la Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla Giustizia Riparativa in materia penale²³⁴ dedica al tema ampio spazio, sia per quanto concerne la formazione iniziale da impartire agli operatori sia con riguardo a quella continua²³⁵:

*“I facilitatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale prima di esercitare la Giustizia Riparativa, come anche una formazione continua. La loro formazione dovrebbe dotarli di una elevata competenza, tenendo in considerazione le attitudini nella risoluzione dei conflitti, i requisiti specifici per lavorare con vittime, autori dell'illecito e persone vulnerabili, e le conoscenze di base del sistema di giustizia penale. Anche i professionisti della giustizia penale che inviano i casi per un percorso di Giustizia Riparativa dovrebbero essere formati di conseguenza. I facilitatori, prima di operare in percorsi di Giustizia Riparativa concernenti casi delicati, complessi o gravi, dovrebbero avere esperienza e ricevere una formazione avanzata”*²³⁶.

²³⁰ «Facilitators should be recruited from all sections of society»: testualmente, *United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc), Handbook on Restorative Justice Programmes*, p. 58.

²³¹ Raccomandazione R (85) 11 del 28/06/1985 del Consiglio d'Europa.

²³² Tale Raccomandazione ha affrontato, per la prima volta in termini generali, il tema della “posizione della vittima nell'ambito del diritto e della procedura penale” affermando che “una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima”, di cui è necessario “tenere maggiormente in conto il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito”. Per approfondimenti si veda il sito www.Giustizia.it.

²³³ Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa.

²³⁴ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*, 3 ottobre 2018.

²³⁵ G. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, Giuffrè, Milano, 2002.

²³⁶ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*, 3 ottobre 2018.

Alla luce della Raccomandazione del 2018²³⁷, quindi, una formazione accreditata, iniziale e continua, risulta funzionale rispetto alle elevate competenze richieste ai facilitatori in più campi: l'intero testo è attraversato da indicazioni sull'argomento, volte a garantire capacità e attitudini specifiche degli operatori.

La legge delega del 2021²³⁸, dal canto suo, sollecita la disciplina di una formazione di "*mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa*"²³⁹ e richiede che siano fissati requisiti e criteri per l'esercizio dell'attività professionale, nonché creati sistemi di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia²⁴⁰. Da assicurare sono soprattutto le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo²⁴¹. Agli operatori, inoltre, devono essere fornite delle conoscenze basilari sul sistema penale²⁴². Risulta rilevante che la loro formazione li ponga in condizioni di comprendere le esigenze di vittime e autori del reato, nonché di individuare possibili cause di vulnerabilità in modo da evitare forme di vittimizzazione secondaria²⁴³.

Il profilo della figura del mediatore risulta pertanto arduo da disegnare con precisione, sebbene vi siano ulteriori disposizioni che esprimono importanti linee guida da tenere in considerazione a livello di formazione del mediatore penale²⁴⁴:

- "*i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie*"²⁴⁵;

²³⁷ Ibidem.

²³⁸ L. 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

²³⁹ Ivi, lett. f) del comma 18.

²⁴⁰ Ibidem.

²⁴¹ Ibidem.

²⁴² Ibidem.

²⁴³ Ibidem.

²⁴⁴ Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999.

²⁴⁵ Ivi, art. 22.

- *“i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base e effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione”*²⁴⁶;
- *“i mediatori devono acquisire, attraverso la formazione, un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato nonché una conoscenza base del sistema penale”*²⁴⁷.

Anche i *Basic Principles*²⁴⁸ sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale, forniscono importanti indicazioni: *“oltre alla preparazione iniziale è necessaria una formazione permanente (“in-service training”)”*²⁴⁹.

In direzione opposta va invece quanto ritenuto da molti autorevoli autori, che in Italia possono essere considerati i pionieri per quel che riguarda il dibattito circa la Giustizia Riparativa e gli strumenti ad essa connessi. Grazia Mazzucato ad esempio, ricorda come il mediatore non deve attribuirsi il ruolo di terapeuta, psicologo e men che meno criminologo²⁵⁰. Egli non deve stilare un progetto personale per la vittima ed il reo, non ha il compito di diagnosticare o interpretare ciò che avviene nel momento dell'incontro²⁵¹. Per questo, continua l'autrice:

*“la formazione alla mediazione è un cammino di spoliazione. [...] non è necessario pensare di incamerare nuovi concetti, ma di abbandonare, quindi di fare emergere quello che c'è già, non di aggiungere. Il percorso di formazione alla mediazione non aggiunge ma porta ad una essenzialità costruttiva”*²⁵².

È necessario sottolineare altresì che il riferimento alla normativa internazionale risulta indispensabile, mancando una precisa disciplina nazionale in materia e un riconoscimento formale della figura del mediatore esperto in programmi di

²⁴⁶ Ivi, art. 24.

²⁴⁷ Ivi, art.24.

²⁴⁸ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002.

²⁴⁹ Ivi, art. 20.

²⁵⁰ A. Mottes, *Riparlare, rimparare, riparare. La mediazione penale quale esempio virtuoso di giustizia riparativa*, Università degli studi di Venezia, 2018.

²⁵¹ Ibidem.

²⁵² Ibidem.

Giustizia Ripartiva.

3.4 Competenze richieste e ruolo dei facilitatori

Un percorso di Giustizia Riparativa necessita di una persona che sia a conoscenza del “bene generale” ma che sappia anche interfacciarsi con le parti coinvolte, ascoltandole e consentendo loro di esprimersi in maniera diretta e spontanea²⁵³. Il facilitatore, o più propriamente il mediatore, accompagna i soggetti a prendere contatto nel modo più adatto alla loro condizione²⁵⁴. In mancanza di mediatori *“la strada per cui non vi sia altra soluzione che l'imposizione di una soluzione standardizzata si propone immediatamente e le parti vengono de facto trattate come se avessero rifiutato ogni soluzione dialogica”*²⁵⁵.

3.4.1 L'arte di ascoltare e comunicare

Il mediatore penale dovrà porre l'accento sulla dimensione dialogica e dell'ascolto. Nei procedimenti riparativi il conflitto diviene, infatti, operatività di confronto sociale, che spinge i soggetti e i gruppi ad attivare le proprie modalità relazionali per ripristinare condizioni di compatibilità²⁵⁶. Lo scambio comunicativo consente di affrontare nel modo più utile e produttivo possibile il contrasto tra le parti, ponendo le basi per il raggiungimento di un possibile accordo tra di loro. Risulta quindi necessario, per un mediatore penale, possedere ottime abilità comunicative, empatiche²⁵⁷ e di ascolto²⁵⁸.

Dimostrare una comunicazione efficace e sicura permette inoltre di creare un rapporto di fiducia con i partecipanti coinvolti, consentendo loro di esprimersi nel modo più spontaneo possibile. La capacità di ispirare fiducia e di motivare e

²⁵³ G. Grandi, *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, Padova University press, Padova, 2020, p.122.

²⁵⁴ Ibidem.

²⁵⁵ Ibidem.

²⁵⁶ E. Ficco, *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e “umanesimo” manageriale*, 2019.

²⁵⁷ E. Stein, *L'empatia*, Franco Angeli, Milano 1986.

²⁵⁸ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

incoraggiare l'ascolto attivo²⁵⁹ deve essere quindi parte integrante delle caratteristiche di un facilitatore.

Costruire e mantenere uno spazio sicuro²⁶⁰ per tutto il processo, durante il quale il mediatore garantisce sicurezza ai partecipanti dimostrando un atteggiamento non giudicante, è un passaggio essenziale per fornire alle parti coinvolte la possibilità di esprimersi in maniera sincera.

Risulta fondamentale che il mediatore illustri al reo e alla vittima le regole del dialogo²⁶¹, basate sul rispetto reciproco, con tempi e pause necessarie. Deve inoltre promuovere la riflessione, attenuando invece il conflitto presente attraverso la capacità di gestire le aggressioni che possono scaturire durante il percorso, mantenendo uno stato di quiete²⁶².

Tra le competenze personali di un mediatore penale non possono mancare la consapevolezza e la capacità di leggere segnali non verbali, di riassumere e riflettere. Come esposto nel capitolo 2²⁶³, il mediatore penale, a seguito della presentazione della propria versione del fatto reato proposta da ognuna delle parti coinvolte, si impegnerà a fornire loro il riassunto di quanto percepito, al fine di orientare il reo e la vittima verso un'intesa del senso delle parole utilizzate, offrendo una prospettiva differente da quella a cui sono stati fino a quel momento abituati, senza tuttavia imporre il proprio punto di vista. L'imparzialità²⁶⁴ di fronte ai racconti è una prerogativa imprescindibile di tale professione.

Il pensiero flessibile²⁶⁵ del mediatore aiuterebbe a comprendere il punto di vista e lo stato d'animo degli interlocutori oltre ciò che viene da loro esposto, e tale azione consentirebbe quindi una sintesi dei racconti maggiormente oggettiva rispetto il fatto reato.

Il mediatore si impegnerà, quindi, a promuovere il rispetto reciproco e un dialogo disteso e costruttivo, sciogliendo eventuali ostacoli comunicativi tra le parti.

²⁵⁹ M. Sclavi, *Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*, Mondadori Bruno, Milano, 2003.

²⁶⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁶¹ *Ibidem*.

²⁶² *Ibidem*.

²⁶³ Si rimanda al paragrafo 2.5.1.1 "Le fasi della mediazione umanistica".

²⁶⁴ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁶⁵ P. Fonagy, M. Target, H. Steele, M. Steele, *Reflective-Functioning Manual Version 5 for Application to Adult Attachment Interview*, 1998 in *A Guide to the importance of communication within social work*.

È infatti fondamentale che il reo e la vittima protagonisti di percorsi riparativi, utilizzino una comunicazione che sia strumentale all'individuazione dei loro bisogni e interessi; questo permetterebbe un superamento dell'offesa subita e un possibile raggiungimento di una soluzione pacificamente condivisa da entrambi. Viene automatico pensare che, in tal senso, lo scambio comunicativo risulterebbe un aiuto concreto nella risoluzione del conflitto in quanto saper utilizzare una comunicazione chiara e aperta risulta essere ancor più significativo per dei professionisti che devono rapportarsi con persone che hanno subito esperienze di rottura.

3.4.2 Valutazione del rischio

Importante, nella professione di mediatore penale, è la consapevolezza che durante i percorsi riparativi il rischio di una seconda vittimizzazione sia sempre nascosto "dietro l'angolo".

Spetta al mediatore penale valutare la possibilità di sostituzione di una mediazione *vis à vis* con interventi indiretti, nel caso in cui si presentasse una forte resistenza di una parte a incontrare fisicamente l'altra²⁶⁶, o qualora il professionista lo reputasse opportuno ai fini di tutela per la vittima. Riconoscere quando il rischio di continuare un particolare processo diventa inaccettabile e terminare il processo in modo sicuro risulta, quindi, fondamentale in un percorso di Giustizia Riparativa.

Tuttavia è l'incontro a poter veicolare una soluzione alle principali implicazioni derivanti dal fatto criminoso²⁶⁷. Ed è proprio l'incontro *vis à vis* a essere potenzialmente risolutivo: può riqualificare l'immagine di un individuo che si è macchiato di reati gravi, e può inoltre agevolare la vittima a sentirsi riconosciuta e compresa²⁶⁸. Che ogni programma di Giustizia Riparativa sia a base dialogica,

²⁶⁶ La c.d. Dichiarazione di Venezia, nel rimarcare al n. 4 "*i vantaggi dei processi di giustizia riparativa*", sottolinea soprattutto "*la volontarietà di questi processi*" e "*la possibilità di interromperli o fermarli in qualsiasi momento*".

²⁶⁷ M. Kilchling, *Restorative Justice als Zukunftsperspektive*, cit., p. 223 ss.; Id., *Restorative Justice in Europa*, cit., p. 4 ss.; Id., *Towards a widespread use of Restorative Justice*, cit.; M. Kilchling, L. Parlato, L., *Nuove prospettive*, cit., p. 4188 ss.

²⁶⁸ G. Mannozi, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. Dir. Annali*, Milano, 2017.

d'altra parte, lo riconosce la Raccomandazione del 2018²⁶⁹.

I professionisti della giustizia penale, compresi gli assistenti sociali e i volontari, lavorano regolarmente con clienti che hanno storie di traumi²⁷⁰. Riconoscere che i sopravvissuti al trauma sono emotivamente vulnerabili, permette di identificare il miglior approccio relazionale da impostare.

I facilitatori devono comprendere gli effetti del trauma, riconoscerne i sintomi e avere familiarità con la comunicazione e gli interventi traumatici. Per garantire la riduzione di situazioni e interventi che possano rivitalizzare o traumatizzare nuovamente i partecipanti a un processo di Giustizia Riparativa, in particolare le vittime, i facilitatori devono essere addestrati a comunicare e a intervenire in modo informato sui traumi²⁷¹. A seconda del tipo di casi che ci si aspetta che facilitino, potrebbero anche aver bisogno di essere addestrati nella realizzazione di interventi specifici per traumi, progettati per affrontare le conseguenze del trauma e per facilitare la guarigione²⁷². In assenza di tale formazione, vi è un grande rischio di traumatizzare nuovamente gli individui.

In ogni conflitto e in ogni mediazione è presente un soggetto più forte, e uno dei compiti più delicati del mediatore è quello di assumere questo squilibrio e di creare, almeno nel *setting* di mediazione, le condizioni per neutralizzarne gli effetti più eclatanti. I mediatori potranno allora procedere solo se e nella misura in cui saranno in grado di garantire con il loro operato che il "clima" dell'incontro, gli scambi comunicativi tra le parti, l'andamento del percorso nonché i suoi contenuti, siano costantemente alla portata dei più deboli, ai quali proprio i mediatori, per primi, dovranno assicurare il riconoscimento di specifici bisogni²⁷³. Ecco, quindi, che ritorna l'importanza di creare uno spazio sicuro, come esposto nel paragrafo precedente²⁷⁴.

Accedere alle informazioni di valutazione disponibili, relative al rischio di danno

²⁶⁹ Ibidem.

²⁷⁰ P. Fonagy, M. Target, H. Steele, M. Steele, *Reflective-Functioning Manual Version 5 for Application to Adult Attachment Interview*, 1998 in A Guide to the importance of communication within social work.

²⁷¹ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁷² Ibidem.

²⁷³ Ceretti, C. Mazzucato, *Mediazione reo/vittima: le "istruzioni per l'uso" del Consiglio d'Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters*, da Nuove Esperienze di Giustizia Minorile, 2008.

²⁷⁴ Si rimanda al paragrafo 3.4.1 "L'arte di ascoltare e comunicare".

durante un processo di restauro, permette di sviluppare un piano ad *hoc* di mitigazione del rischio al fine di applicare risposte all'aggressione in favore della vittima²⁷⁵.

3.4.3 Definizione di un accordo

L'importante obiettivo del processo è la ricerca di un accordo²⁷⁶, ovvero una ricerca di soluzioni per far fronte all'insieme dei bisogni scaturiti dalla commissione del reato²⁷⁷.

Il raggiungimento di un accordo dev'essere stipulato con il consenso di entrambe le parti, che contribuiscono attivamente e approvano il risultato²⁷⁸. Inoltre, tale compromesso dovrebbe essere adattato alle esigenze e alle circostanze specifiche della vittima del reato, del reo e della comunità²⁷⁹. Il mediatore avrà il compito di formulare insieme ai partecipanti le diverse ipotesi per la riconciliazione/riparazione e quantificare l'eventuale risarcimento pecuniario a favore della vittima²⁸⁰.

Un accordo raggiunto a seguito di un processo di restauro, o di un risultato riparativo può includere una varietà di risposte e di programmi²⁸¹. Questi possono includere un gesto simbolico come scuse, riparazione, restituzione, sostegno per il reinserimento dell'autore di reato, o misure rieducative come lo svolgimento a titolo gratuito di compiti di pubblica utilità²⁸². Spetterà quindi al facilitatore definire con le parti la misura riparatoria a carico del reo²⁸³.

Queste risposte sono volte a soddisfare le esigenze e le responsabilità individuali e collettive delle parti per il recupero della vittima e la reintegrazione dell'autore di reato, compreso potenzialmente un accordo sulle relazioni future. La

²⁷⁵ Handbook on restorative justice programmes, 2020.

²⁷⁶ Ibidem.

²⁷⁷ G. Fornasari, E. Mattevi (a cura di), *Giustizia Riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli studi di Trento, 2019.

²⁷⁸ Handbook on restorative justice programmes, 2020.

²⁷⁹ Ibidem.

²⁸⁰ Ibidem.

²⁸¹ Ibidem.

²⁸² Ibidem.

²⁸³ Ibidem.

restituzione può risultare come contenuto dell'accordo che le parti concludono in mediazione, ma non essere una richiesta da soddisfare preliminarmente²⁸⁴.

Qualora i partecipanti non riuscissero a trovare un punto d'incontro, il mediatore avrà il compito di informare l'Autorità giudiziaria o i Servizi che hanno promosso la mediazione della "non fattibilità" del percorso riparativo²⁸⁵: "*in caso di mancato accordo tra le parti, il caso dovrebbe essere rinviato al processo penale stabilito e dovrebbe essere presa senza indugio una decisione su come procedere*"²⁸⁶. Il mancato raggiungimento di un accordo da solo non deve essere usato, però, contro l'autore del reato in un successivo procedimento penale²⁸⁷. Tuttavia, è possibile che un processo di riparazione abbia successo senza un accordo per proseguire con ulteriori azioni. Sarà poi il mediatore a formulare le proprie considerazioni finali, documentando in forma scritta l'andamento del percorso di mediazione²⁸⁸.

In caso di intesa, il facilitatore dovrà redigere l'accordo riconciliativo e farlo sottoscrivere alle parti; comunicherà in seguito l'esito della mediazione all'Autorità giudiziaria o ai Servizi che l'hanno promossa, mantenendo il segreto sui contenuti, fatti e comportamenti emersi durante i colloqui e sulle motivazioni dell'accordo²⁸⁹.

Un aspetto che merita di essere considerato in maniera autonoma è quello che riguarda l'esigenza di mantenere il processo penale "impermeabile" ai contenuti dei programmi di Giustizia Riparativa. La caratteristica in questione risulta dagli artt. 17 e 53 della Raccomandazione del 2018²⁹⁰, oltre che dal n. 3 della c.d. Dichiarazione di Venezia²⁹¹, i quali fanno richiamo alla necessità che le pratiche riparative si svolgano in modo riservato. Lo stesso profilo è oggetto di specifica

²⁸⁴ G. Fornasari, E. Mattevi (a cura di), *Giustizia Riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*.

²⁸⁵ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁸⁶ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002, paragrafo 16.

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁸⁹ *Ibidem*.

²⁹⁰ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*, 3 ottobre 2018.

²⁹¹ *Dichiarazione dei Ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa "Criminalità e Giustizia penale – Il ruolo della giustizia riparativa in Europa"*, 13 e 14 dicembre 2021, Venezia.

preoccupazione all'interno della l. n. 134 del 2021²⁹² che, alla lett. d) del comma 18 cit., prescrive la "confidenzialità" delle dichiarazioni rese nel corso del programma di Giustizia Riparativa. La stessa legge, tuttavia, indulge in eccezioni quando ricorre il consenso delle "parti", qualora la divulgazione sia "indispensabile" per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e, ancora, laddove le dichiarazioni integrino di per sé un reato²⁹³.

Queste eccezioni, se non determinate e applicate in maniera ponderata²⁹⁴, rischiano di rendere più "indifesa" la sede dell'incontro riparativo, facendo sentire meno liberi di esprimersi coloro che ad esso partecipano.

3.4.4 *Trattamento imparziale*

Il rispetto dei valori e dei principi riparatori rispecchia il comportamento ideale che deve assumere un professionista in fase di mediazione penale. I facilitatori devono esemplificare, infatti, i forti valori della Giustizia Riparativa ed essere in grado di evitare pregiudizi e discriminazioni nelle loro interazioni con i trasgressori, le vittime e i membri della comunità di diversa estrazione culturale o etnica²⁹⁵. Possedere la sensibilità e la capacità di affrontare percorsi riparativi in contesti interculturali è determinante nel lavoro del mediatore penale. La formazione in questo ambito offre importanti orientamenti.

Alcuni dei mezzi e delle strategie a disposizione dei facilitatori includono la richiesta di consigli ai consulenti culturali o la collaborazione con facilitatori della stessa etnia dei partecipanti per poter usufruire in maniera vantaggiosa la capacità di interpretare le versioni dei partecipanti sull'accaduto²⁹⁶. I mediatori dovranno, inoltre, assicurarsi che i partecipanti siano consapevoli delle differenze culturali e di come queste possano o meno essere accomodate.

Le persone coinvolte in un percorso riparativo devono essere trattate in modo

²⁹² L. 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*.

²⁹³ Ibidem.

²⁹⁴ Facendo riferimento al Memorandum esplicativo della Raccomandazione del 1999 n. 19, cit., A. Ciavola, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 270.

²⁹⁵ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

²⁹⁶ Ibidem.

equo e imparziale senza discriminazioni non solo in base all'etnia e alla cultura, ma anche in base al sesso, all'età, all'abilità o disabilità, alla sessualità, alla fede o ai crimini commessi²⁹⁷. Garantire la parità di accesso e rispetto alle parti durante tutto il percorso diventa, quindi, una prerogativa della figura del mediatore penale²⁹⁸.

L'imparzialità, a differenza della neutralità, è un elemento importante nella mediazione, essa indica la capacità del mediatore di rimanere obiettivo ed equo, in sua assenza si correrebbe il rischio di trattare i due contendenti in maniera diversa²⁹⁹.

A favore di questo approccio lavorativo, dimostrare consapevolezza di sé e dei propri pregiudizi favorisce il loro accantonamento³⁰⁰. Saper riconoscere i limiti della propria conoscenza permette di trattare in maniera imparziale il singolo caso³⁰¹.

3.5 Dove opera un mediatore penale?

Il mediatore penale è un professionista che opera all'interno del sistema della giustizia penale presso i Servizi di Mediazione Penale, che possono essere sia pubblici che privati³⁰². I suoi servizi vengono sollecitati dalla Procura della Repubblica, dagli Enti locali, dai legali delle parti, dalle parti in causa o dai loro congiunti³⁰³.

Alcune strutture che operano percorsi di mediazione hanno delle convenzioni con le strutture presenti nel territorio, come per esempio l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE³⁰⁴), abilitati ad inviare i casi da trattare³⁰⁵.

²⁹⁷ *Ibidem*.

²⁹⁸ *Ibidem*.

²⁹⁹ N. Imperiale, *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista, Pacini Giuridica Editore 2007 (<http://www.adir.unifi.it/rivista/2007/imperiale/cap1.htm>).

³⁰⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

³⁰¹ *Ibidem*.

³⁰² <https://cameradimediazionenazionale.it/i-nostri-corsi/corso-di-mediazione-penale-penale-minorile/>.

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna sono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero disciplinati dall'articolo 10 del d.m. 17 novembre 2015 in attuazione al d.p.c.m. 84/2015 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_9.page).

³⁰⁵ <https://www.me-dia-re.it/gli-sbocchi-professionali-per-i-mediatori-penali-e-per-i-mediatori-familiari/>.

L'implementazione di progetti di Giustizia Riparativa, comprendenti anche attività di mediazione penale, che vedono la collaborazione tra istituzione pubblica e una rete di soggetti privati, pone in rilievo l'aumento della consapevolezza dell'utilità di un confronto tra autori di reato e vittime³⁰⁶. Si assiste ad un crescente bisogno di tale strumento di Giustizia Riparativa da parte di organi e uffici dell'autorità giudiziaria, quanto da parte dei professionisti dei vari UEPE³⁰⁷. Questo implica quindi, rispetto al passato, una possibilità maggiore di sbocchi professionali per coloro che hanno investito sulla loro formazione come mediatore³⁰⁸.

Alla formazione dell'"apparato umano"³⁰⁹, che sia consapevole della delicatezza del ruolo, deve unirsi una organizzazione dei servizi, tale da consentire che i livelli essenziali siano raggiunti su tutto il territorio nazionale.

Nella misura in cui un programma di Giustizia Riparativa si orienti verso la creazione di una comunità di assistenza, di offrire sostegno e tutela alle vittime, o di assistere l'autore del reato nella sua riabilitazione e nel suo inserimento sociale, infatti, sarà necessario che questo faccia affidamento su altri servizi di sostegno e risorse comunitarie presenti nel territorio³¹⁰. In presenza di tali servizi, sarà opportuno sviluppare accordi tra le agenzie e protocolli di scambio di servizi³¹¹.

Come riporta Alberto Quattrocchi, mediatore dell'associazione Me.Dia.Re, in un'intervista³¹², su volontà delle diverse associazioni che si occupano di mediazione, è possibile attivare dei servizi di ascolto e sostegno alle vittime di reato e alle persone ad esse affettivamente legate³¹³. Ciò permette di attivare corsi di mediazione penale anche in assenza di convenzioni formali con strutture invianti come per esempio quelle dell'amministrazione della giustizia, in virtù di accessi spontanei o su invio da parte dei servizi non necessariamente legati al sistema della giustizia penale. L'esperienza in questo campo fornisce competenze utilizzabili anche in altri ambiti normalmente non associati alla

³⁰⁶ Ibidem.

³⁰⁷ Ibidem.

³⁰⁸ Ibidem.

³⁰⁹ Si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3.2 "Come diventare mediatore penale?".

³¹⁰ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

³¹¹ Ibidem.

³¹² <https://www.me-dia-re.it/gli-sbocchi-professionali-per-i-mediatori-penali-e-per-i-mediatori-familiari/>

³¹³ Ibidem.

mediazione penale, ma che invece sono e andrebbero considerati come dei contesti applicativi di approcci di Giustizia Riparativa, nonché come sbocchi professionali piuttosto interessanti in quanto contenitori di conflitti quotidiani³¹⁴. L'ambito sanitario e l'ambito lavorativo-organizzativo ne sono un esempio³¹⁵.

3.6 Ruolo dell'assistente sociale in programmi di Giustizia Riparativa

Il mediatore opera in sinergia con altri mediatori, in raccordo con l'Autorità giudiziaria e gli operatori dei Servizi della Giustizia, dei Distretti Sociosanitari e degli Ambiti Territoriali Sociali, oltre che con gli avvocati delle parti.

Concentrando l'attenzione sulla professione di assistente sociale, in una visione di lungo periodo, si può affermare che il servizio sociale ha consolidato la sua presenza in un ampio panorama di ambiti operativi, all'interno di un sistema di servizi caratterizzato dall'integrazione tra soggetti diversi³¹⁶.

La complementarità dell'operatore sociale con altri profili attivi in ambiti di tipo socio-sanitario, previdenziale e della giustizia³¹⁷ viene garantita dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, disciplinato dalla legge quadro n. 328 del 2000³¹⁸ ispirata agli artt. 2³¹⁹, 3³²⁰ e 38³²¹ della Costituzione.

³¹⁴ Ibidem.

³¹⁵ Ibidem.

³¹⁶ G. Cellini, *L'assistente sociale nel settore penale penitenziario. Linee di tendenza tra politiche sociali e penali*, 13 febbraio 2020, in <https://welforum.it/lassistente-sociale-nel-settore-penale-penitenziario/>

³¹⁷ Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. XI – N. 3 – settembre-dicembre 2017 (file:///C:/Users/Stage03/Downloads/Servizio_sociale_e_sistema_di_justizia_penale_mom.pdf)

³¹⁸ Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

³¹⁹ Cost. Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

³²⁰ Cost. Art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

³²¹ Cost. Art. 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Non deve stupire, pertanto, la presenza di molti assistenti sociali nella rete di volontariato facenti parte di percorsi di mediazione penale. Infatti, non sono poche le forme e i luoghi in cui si svolge questa professione e nessuna definizione può rendere giustizia agli infiniti modi in cui l'assistente sociale incrocia la vita delle persone ogni giorno³²².

Un ruolo fondamentale in tal senso viene ricoperto dalla figura dell'assistente sociale che opera all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), struttura a stretto contatto con i centri di mediazione penale. L'assistente sociale, in tal sede, promuove attività di assistenza alle famiglie e di cura delle relazioni familiari, al fine di conservare e apportare miglioramenti nelle relazioni dei soggetti condannati³²³. Inoltre si impegna a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza³²⁴. Infatti, Il servizio sociale che opera nel settore penale penitenziario si è sviluppato in Italia, dapprima nel settore minorile e poi in quello degli adulti, secondo il modello anglosassone del *penal welfarism*, basato sul principio che le misure penali dovrebbero, per quanto possibile, promuovere interventi riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale³²⁵.

Il progressivo ampliamento dell'area penale esterna, costituita principalmente dalle misure alternative alla detenzione e dalla messa alla prova, istituita nel 2014 come forma di *probation*, è stato determinato da politiche penali tese a sgravare il più possibile gli istituti penitenziari, oppressi dal sovraffollamento e dalla cronica carenza di personale³²⁶. In una visione di lungo periodo, tuttavia, si può constatare un complessivo aumento della penalità, che ha gravato sul sovraffollamento del carcere (con l'ampio ricorso alla custodia cautelare ad esempio) e che ha fatto sì che le misure alternative si siano aggiunte alle

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

³²² <https://www.ordineastaa.it/chi-siamo/chi-e-lassistente-sociale/>

³²³ G. Fernando, *Compiti dell'assistente sociale nell'U.E.P.E.*, 2008, in <http://www.assistentsociali.org/carcere/l-assistente-sociale-nel-uepe.htm>.

³²⁴ Ibidem.

³²⁵ G. Cellini, *L'assistente sociale nel settore penale penitenziario. Linee di tendenza tra politiche sociali e penali*, 13 febbraio 2020, in <https://welforum.it/l-assistente-sociale-nel-settore-penale-penitenziario/>

³²⁶ Ibidem.

detenzioni in carcere, più che sostituirsi ad esse³²⁷.

Il legislatore, con la normativa in materia di misure alternative e di messa alla prova, ha affidato al servizio sociale del Ministero della Giustizia funzioni particolarmente rilevanti dal punto di vista professionale, come quelle di aiuto/controllo nella relazione con la persona, di interazione e coordinamento con altri servizi e soggetti del territorio per seguire percorsi di reinserimento e restituzione sociale, nell'ambito della "giustizia di comunità"³²⁸. Ciò ha avuto da una parte effetti positivi, in particolare dando agli assistenti sociali l'opportunità di consolidare ed ampliare la rete di risorse esterne, già presente e storicamente al centro degli interventi messi in atto dagli UEPE. D'altro canto, il mandato istituzionale del servizio sociale viene messo in crisi dalla combinazione tra aumento di compiti e carenza di personale, che non riguardano, oltretutto, solo le misure alternative e le messe alla prova, ma anche le attività di collaborazione con gli istituti penitenziari previste dalla legge.

A tal proposito, le proposte di riforma trasfuse nel testo normativo presentato al Parlamento dalla ministra Cartabia e già approvato dalla Camera, rappresentano un'occasione forse irripetibile per inserire a pieno titolo la Giustizia Riparativa nelle dinamiche del procedimento penale, allineandosi così con altri Paesi europei³²⁹.

La riforma, volta a dare piena attuazione alla Direttiva 2012/29/UE³³⁰, si concentra sulla vittima quale soggetto giuridico danneggiato dal reato; *"la tutela dell'offeso non è più perseguita attraverso la tradizionale leva dell'inasprimento delle pene edittali, bensì prioritariamente attraverso la riparazione"*³³¹. Viene, per la prima volta nell'ordinamento italiano, inserita la definizione normativa di "vittima", così come riportata dalla direttiva 2012/29/UE³³².

³²⁷ Ibidem.

³²⁸ In proposito va ricordato che con la riorganizzazione del Ministero della Giustizia del 2014, che ha accorpato il settore minorile con quello degli adulti maggiorenni, il Dipartimento in cui operano gli assistenti sociali ha assunto la denominazione *Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità*.

³²⁹ M. Bouchard, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia*, 23 giugno 2021.

³³⁰ Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

³³¹ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, *Diritto penale e uomo, Criminal law and human condition*, 2021, p.21.

³³² Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

La riforma, inoltre, prevede la costituzione di centri di Giustizia Riparativa sull'intero territorio nazionale e l'individuazione dei requisiti ed il livello di formazione dei mediatori penali e soggetti che operano nel sociale, nonché l'erogazione dei programmi di Giustizia Riparativa, ampliando quindi il riconoscimento della mediazione penale³³³. La formazione degli operatori sul profilo dell'accoglienza e del dialogo con la persona offesa, giocherà un ruolo fondamentale per saper soddisfare le esigenze delle vittime di reato³³⁴.

“Altrettanto decisiva sarà l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa per consentirne l'operatività in modo uniforme sul territorio nazionale e rispondere al bisogno di riconoscimento di un “diritto di accesso” alla giustizia riparativa che non può incontrare limitazioni dovute a eventuali carenze organizzative”. Si auspica quindi una realizzazione di strutture pubbliche in tutto il territorio nazionale, che collaborino in sinergia con soggetti o centri privati accreditati.

³³³ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”*, Diritto penale e uomo, Criminal law and human condition, 2021, p.21.

³³⁴ La formazione dovrebbe conformarsi agli standard elaborati nell'art. 24 della Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa e delle indicazioni delle *Guidelines for a better implementation of the existing Recommendation concerning mediation in penal matters*, le quali specificano anche un elenco di materie in cui devono essere formati i mediatori (art. 20) e richiedono agli Stati di riconoscere l'importanza di stabilire criteri comuni per permettere l'accreditamento di centri di giustizia riparativa e di enti formatori (art. 21).

CAPITOLO 4: PRO E CONTRO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il paradigma riparativo riguarda un campo emergente di studio, ricerca e intervento delle scienze sociali applicate ai temi della devianza, della sua prevenzione, della risposta al crimine e, più in generale, della gestione dei conflitti che coinvolgono persone e collettività³³⁵.

Molti sono gli autori che nel corso degli anni hanno offerto il loro contributo sul tema della Giustizia Riparativa. Mi concentrerò, in questo capitolo, sull'analisi di benefici e limiti dell'approccio riparativo secondo la percezione dei maggiori teorici nel campo della Giustizia Riparativa, riportando ricerche e ulteriori testimonianze.

4.1 Benefici di un approccio riparativo

Dietro alla consapevolezza che la giustizia penale classica pecchi sull'azione rieducativa delle pene³³⁶, si cela la fatica di apprendere una visione che scardini l'idea di pena come raddoppio del male, che abbandoni l'approccio reo-centrico in cui la vittima viene posta in secondo piano³³⁷. Tuttavia sono molteplici i benefici che si colgono da un percorso riparativo.

4.1.2 Riparazione del danno

Il reato crea una situazione di squilibrio tra le parti, la quale dev'essere riequilibrata al fine di migliorare la qualità di vita dei soggetti coinvolti.

Il sistema penale già conosce e regola condotte di riparazione in senso lato. Nel codice penale sono disseminate ipotesi di condotte riparatorie di riduzione *post factum* dell'offensività del reato³³⁸. Niente hanno a che spartire con la Giustizia Riparativa: la condotta ripara l'offesa intesa come bene giuridico tutelato dalla

³³⁵ P. Patrizi, *Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità*, convegno 'Prigione e territorio. Percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri', Università di Sassari, maggio 2017.

³³⁶ Art. 27 Cost., comma 3.

³³⁷ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2018.

³³⁸ V. Bonini, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, Giappichelli editore, 2022, p. 102.

norma, per la quale può bastare anche il risarcimento del danno e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato³³⁹. Nel contesto riparatorio l'offesa da riparare è un'entità complessa e più ampia rispetto al danno poiché include, inoltre, una componente tendenzialmente soggettiva³⁴⁰.

Risulta, però, limitante pensare che si possa raggiungere una miglior qualità di vita tramite l'impostazione di una sanzione afflittiva al reo, in quanto considerata una modalità per ripagare il debito con la società, ma non per risanare la rottura relazionale con la vittima. La riparazione, nei confronti della vittima, dev'essere globale, ovvero deve tendere alla riparazione rispetto alla sofferenza fisica, psicologica ed economica; solo in questo modo è possibile instaurare una strategia adeguata a tutti gli aspetti del danno subito³⁴¹.

Una caratteristica fondamentale della Giustizia Riparativa è la sua risposta al comportamento criminale che si concentra su qualcosa di più del reo e del reato³⁴². La pacificazione, la risoluzione delle controversie, la ricostruzione delle relazioni e persino la riconciliazione sono visti come i metodi primari per ottenere giustizia e sostenere la vittima e l'autore del reato mentre servono i più ampi interessi di sicurezza pubblica della comunità³⁴³. Il processo partecipativo aiuta a identificare le cause alla base della criminalità e formulare strategie di prevenzione della criminalità³⁴⁴.

Tutti gli strumenti riparativi, come già esposto nei capitoli precedenti³⁴⁵, mirano al raggiungimento di un accordo, il quale prende sovente la forma di indennizzo³⁴⁶. Tuttavia, è essenziale specificare che la riparazione non dev'essere interpretata solamente come mero indennizzo. Il Tavolo 13, infatti, all'allegato 3, sostiene che *"l'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di*

³³⁹ Ibidem.

³⁴⁰ C.E. Paliero, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in Aa.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 125.

³⁴¹ R.E. Barnett, *Restitution: A new Paradigm of Criminal Justice*, in Barnett/Hagel III, 1997, p. 349.

³⁴² *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

³⁴³ Ibidem.

³⁴⁴ Ibidem.

³⁴⁵ Si rimanda in particolare al capitolo 3, paragrafo 3.4.3 "Definizione di un accordo".

³⁴⁶ L. Anelli, *La Giustizia Riparativa. Non solo la pena, ma la riparazione dei danni*, 2017 in <https://www.attivismo.info/la-giustizia-riparativa-non-solo-la-pena-ma-la-riparazione-dei-danni/>.

*indennizzo, ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire per il futuro*³⁴⁷.

In visione della globalità di una riparazione, quindi, la dimensione psicologica assume rilevanza se arricchita dalle risposte istituzionali attraverso incontri basati sul dialogo. Ciò conduce a riparazioni simboliche, prima che materiali³⁴⁸, le quali rimandano a riacquistare la dignità³⁴⁹ lesa del soggetto che ha subito gli effetti negativi della condotta illegale del reo.

“Il riparare è un atto che scaturisce, germoglia, dall'incontro. Incontrarsi è il primo passo per favorire il dialogo e iniziare a camminare per dar corpo a positività partendo dagli effetti distruttivi del reato”.³⁵⁰

4.1.3 Auto responsabilizzazione del reo

La Giustizia Riparativa, nonostante ponga l'accento sulla vittima discostandosi dall'approccio reo centrico tipico della giustizia penale classica, non marginalizza l'autore del reato. Egli continua ad avere, infatti, un ruolo attivo nella gestione della soluzione del conflitto in cui si impegnerà nell'elaborazione delle cause che lo hanno portato a mettere in atto condotte illecite. Attraverso l'approccio riparativo il reo innalza il proprio senso di riconoscimento nella propria globalità di persona, sperimentando la sensazione di aver potuto appropriarsene nel quadro di un processo giusto³⁵¹. Il reo ha bisogno dunque di un'autentica responsabilizzazione, mentre nell'impostazione formalistica del diritto penale è spesso privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno causato ad altre persone.

L'approccio riparativo considera il reato in termini di danno alle persone³⁵². Per

³⁴⁷ Tavolo 13, Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime, Allegato 3: *Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa* in www.giustizia.it.

³⁴⁸ A. Gregorini Bresciani, *La giustizia riparativa tra teoria e prassi. Le sempre più diffuse esperienze a livello internazionale e le timide aperture del legislatore interno*, p. 30.

³⁴⁹ A. Cerretti, *Mediazione penale e giustizia, incontrare una norma*, Milano, 2000, p. 723.

³⁵⁰ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa*, 2018, p.22.

³⁵¹ L. Anelli, *La Giustizia Riparativa. Non solo la pena, ma la riparazione dei danni*, 2017.

³⁵² Grigoletto S., *Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative*, Università degli studi di Padova, 2021.

questo, l'offensore è chiamato alle sue responsabilità e a rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta, prima di tutto nei confronti della vittima. Nell'ottica relazionale, ciò può corrispondere però anche ad un bisogno, più o meno consapevole, del reo di recuperare una visione equilibrata della realtà. Il reato è spesso anticipato da una serie di distorsioni cognitive che permettono a colui che lo commette di arrecare offesa ad un altro essere umano, svincolandosi da freni inibitori attivati dai meccanismi di auto-regolazione che consentono di valutare i propri comportamenti³⁵³.

La *Restorative Justice* apre, dunque, la strada a nuovi significati intorno al conflitto penalmente rilevante e anche al modo d'intendere il riscatto morale e sociale dell'autore del reato. Offre la possibilità di affrontare e risolvere conflitti che hanno prodotto danni a persone e alla società in generale, con chiari obiettivi di responsabilizzazione (concreta e fattiva) dell'autore di reato verso la vittima e verso la comunità³⁵⁴.

La Giustizia Riparativa si impegna a lavorare sulla responsabilizzazione del reo poiché ritenuta connessa al problema della devianza, e di conseguenza l'ipotesi di una ricaduta positiva in termini di controllo del crimine e rimozione di fattori criminogeni è sempre presente³⁵⁵. Il tasso di recidiva risulta, infatti, attraverso l'attuazione di percorsi riparativi, meno elevato³⁵⁶: coloro che partecipano a una mediazione penale diminuiscono del 30% la possibilità di ricadere nel crimine rispetto a coloro che non aderiscono³⁵⁷.

Nella giustizia penale classica il soggetto "paga" il male che ha commesso attraverso una pena e, quando il percorso detentivo giunge al termine, egli si convince di aver estinto il debito nei confronti dello Stato, ignorando l'esistenza della vittima, il vero indirizzario dei danni derivanti dal reato³⁵⁸. La sanzione afflittiva, però, oltre a colpire i valori fondamentali dell'individuo, quali, *in primis*, la libertà personale tutelata dall'art.13 della Costituzione³⁵⁹, viene percepita come

³⁵³ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, Università degli studi di Padova, 2021.

³⁵⁴ L. Walgrave, *Restorative Justice. Self-Interest and Responsible Citizenship*, Cullompton, Routledge, 2008.

³⁵⁵ Ibidem.

³⁵⁶ Ibidem.

³⁵⁷ <http://www.justicereparative.org/>.

³⁵⁸ A. Gregorini Bresciani, *La giustizia riparativa tra teoria e prassi*.

³⁵⁹ Art. 13 Cost.

imposta, senza tener conto del consenso volontario da parte dell'agente di reato. Essere condannati, inoltre, implica un effetto stigmatizzante da parte della società che porta a ledere la pari dignità sociale cui fa riferimento l'art. 3 della Costituzione³⁶⁰. Attraverso la Giustizia Riparativa, invece, si indirizza l'autore del reato verso la comprensione del male commesso con la sua condotta al fine di permettere una riparazione.

Pur non trascurando le ricadute positive che possono avere sull'autore del reato modalità di responsabilizzazione focalizzate su un impegno riparativo *sic et simpliciter*, le potenzialità alte della *Restorative Justice* stanno, per l'autore/i e per la vittima/e, nella capacità di porsi in un dialogo ri-costruttivo, l'unico che può effettivamente e direttamente ri-annodare relazioni rotte, dando loro senso e dimensioni nuove, con esiti, a volte, sorprendenti e inaspettati³⁶¹.

L'idea di una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione alla tradizionale giustizia punitiva, ha un che di indubitabilmente rivoluzionario, in quanto modello di giustizia fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro.

Il percorso prospettato dovrebbe, dunque, condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità "verso" l'altro, ad avvertire la necessità di riparazione. Gli autori di reato coinvolti nei percorsi di Giustizia Riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata³⁶² in modo concreto e non astratto attraverso l'ascolto della narrazione di una singolare esperienza esistenziale, quella della vittima.

4.1.4 Attenzione particolare alla vittima

Il primo riconoscimento all'importanza delle vittime è contenuto nella *Raccomandazione concernente la partecipazione della società alla politica*

³⁶⁰ Art. 3, comma 1 Cost.

³⁶¹ G. Fornasari, E. Mattevi, *Giustizia Riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, 2019.

³⁶² G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 152 ss.

*criminale*³⁶³. È, però, con la Direttiva del 2012³⁶⁴ che vengono istituite norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che si affida ampio spazio di riconoscimento ai programmi di Giustizia Riparativa³⁶⁵. La Direttiva in questione precisa che questi ultimi devono essere concretizzati nell'esclusivo interesse della vittima³⁶⁶, tali da evitare una seconda vittimizzazione e valorizzando, nel contempo, l'importanza di dar voce alle persone offese anche nel contesto processuale³⁶⁷; partecipando al processo, le vittime, possono determinare quale sarebbe, secondo il loro punto di vista, un risultato accettabile per il processo³⁶⁸.

La *Restorative Justice*, dunque, offre percorsi e programmi che consentono alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel processo penale, posizione che nella giustizia penale classica non ha il medesimo spazio. Infatti, nella visione reo centrica che caratterizza il diritto penale, la persona offesa è marginalizzata, non le viene dato diritto di parola e non viene tutelata.

Come esplicito nei capitoli precedenti, la vittima rappresenta il fulcro³⁶⁹ dell'approccio riparativo; le viene fornito spazio di ascolto, tutela processuale, e attenzione alle cure di cui necessita.

Attraverso percorsi riparativi, inoltre, la persona offesa ha la possibilità di ridurre il suo senso di paura del crimine in quanto si confronterà con l'agente di reato ottenendo spiegazioni e, attraverso la comprensione dell'altra versione della vicenda, avrà la possibilità di sanare l'insicurezza provocata dal danno subito³⁷⁰ poiché, anche la vittima, ha bisogno di essere reinserita, superando il

³⁶³ Comitato dei ministri del consiglio d'Europa, Racc. n. 7 del 23 giugno 1983.

³⁶⁴ Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.

³⁶⁵ Art. 4 direttiva n. 29/2012.

³⁶⁶ Art. 12 direttiva n. 29/2012.

³⁶⁷ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa*. 2018.

³⁶⁸ Bolitho, J. (2015), "*Putting Justice Needs first: A case study of best practice in restorative Justice*", *Restorative Justice: An International Journal*, 3(2), pp. 256–281; Bolívar, D. (2019), *Restoring Harm: un approccio psicosociale alle vittime e alla giustizia riparativa*, Abingdon Oxon: Routledge; Hallam, M. (2014), *Restoring the Balance: An Evaluation of the Project condotta attraverso interviste con vittime, autori di reato e coloro che si sono rivolti al servizio*, London: Victim Support (Thames Valley Area).

³⁶⁹ V. S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz e L. Lupària, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012.

³⁷⁰ Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime.

radicamento identitario nell'ambito del tessuto sociale³⁷¹. Rispetto a questo la Giustizia Riparativa permette un cambiamento di prospettiva, non escludendo la gravità del reato dalla narrazione delle parti ma costituendo un riconoscimento dialogico tra esse³⁷². La vittima in tal modo potrà accogliere la propria sofferenza senza minimizzare quanto accaduto.

4.1.5 Coinvolgimento della comunità

La comunità viene chiamata ad assumere un ruolo attivo nella gestione delle conseguenze del reato all'interno di un approccio riparativo³⁷³. La Giustizia Riparativa propone, infatti, innovazioni fondamentali rispetto alla capacità di riconoscere e valorizzare la complessa gamma di ruoli che la comunità può giocare in relazione alla vittima. Risulta, quindi, indispensabile considerare il concetto di comunità come destinataria di interventi di riparazione e di rafforzamento del senso di sicurezza collettivo³⁷⁴ e come attore sociale della pratica riparativa dell'offesa arrecata con la commissione di un illecito³⁷⁵. Questo aspetto è indice di una rivoluzione dolce nel campo della giustizia, che favorisce la maturazione di una nuova idea di sicurezza, da non ricercare necessariamente nella repressione³⁷⁶, indice del diritto penale classico. La comunità, quindi, risulta essere non soltanto destinataria di politiche di riparazione, bensì protagonista nel percorso di pace che muove dall'azione riparativa del reo in quanto, in alcuni casi, essa è stata direttamente o indirettamente vittimizzata dal reato³⁷⁷.

Nello specifico è importante sottolineare che il modo in cui un programma di Giustizia Riparativa definisce il termine "comunità" è un fattore critico nel determinare la natura e la portata della partecipazione al suo processo³⁷⁸. Quando l'accento è posto sulla necessità di sostenere le vittime e gli autori di

³⁷¹ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa*, 2018.

³⁷² C. Pongiluppi, *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, Archivio Penale n. 3, 2020.

³⁷³ G. Fornasari, E. Mattevi, *Giustizia Riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, 2019, p.2.

³⁷⁴ Ibidem.

³⁷⁵ Ibidem.

³⁷⁶ *Handbook on restorative justice programmes*, 2020.

³⁷⁷ Ibidem.

³⁷⁸ Ibidem.

reato, si fa riferimento a una "comunità di cura" la quale comprende coloro che sono stati direttamente colpiti dal reato³⁷⁹; in tal caso essa può partecipare alla risoluzione del conflitto, facilitare il reinserimento dell'offensore, o fornire supporto alle vittime³⁸⁰. La comunità può attivarsi quindi per proteggere le vittime da ulteriori offese, per proteggere il reo da eventuali vendette della vittima o dei suoi familiari, per creare le condizioni favorevoli ad un percorso di riparazione. Ma soprattutto la comunità è parte fondamentale in un processo di Giustizia Riparativa in quanto la riparazione e la successiva riabilitazione possono avvenire solamente all'interno di essa.

Tuttavia è all'interno di comunità violente e omertose che spesso l'autore del reato viene socializzato al crimine e la vittima ridotta alla passività³⁸¹. Ed è grazie al richiamo all'appartenenza comunitaria che troppo spesso viene bloccato ogni accenno al cambiamento. L'ambivalenza che caratterizza l'identità comunitaria non deve però portare alla cecità rispetto al fatto che solo sviluppando forme sane, attive e non omologate di partecipazione alla vita collettiva sia possibile fondare un senso autentico di giustizia. La comunità diviene, quindi, il luogo nel quale si possono promuovere stili di vita e di relazione orientati al benessere della persona, della collettività e alla pace³⁸².

L'approccio riparativo opera sui rapporti interpersonali per costruire un senso di comunità basato sulla solidarietà, anche nei confronti dei responsabili del danno³⁸³. La responsabilità delle proprie azioni e delle loro conseguenze proviene ed è rafforzata dall'interdipendenza dagli altri³⁸⁴. Questo processo avviene quando ogni parte in causa capisce di aver bisogno dell'altra per soddisfare le proprie esigenze³⁸⁵.

³⁷⁹ Ibidem.

³⁸⁰ Ibidem.

³⁸¹ I. Petruccelli (a cura di), *Elementi di psicologia giuridica e criminologica*, Franco Angeli, 2017.

³⁸² Ibidem.

³⁸³ P. Patrizi (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, 2019, p. 44.

³⁸⁴ Ibidem.

³⁸⁵ Ibidem.

4.2 Limiti di un approccio riparativo

La nascita dell'approccio riparativo può essere ricondotta all'inefficienza del sistema di giustizia penale classica e alla riconsiderazione del ruolo della vittima: *“La giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso collettivo”*³⁸⁶.

Tuttavia tale disciplina non è permeata da perfezione; sono, infatti, ancora visibili le incertezze espresse dalla società, nonché diversi i rischi che comporta un percorso riparativo, sia per la vittima, sia per il reo.

4.2.1 Rischio di seconda vittimizzazione

Il modello di Giustizia Riparativa sposta l'attenzione sulla relazione vittima-autore di reato. Il coinvolgimento della vittima nel processo contrasta proprio con l'esclusione di essa nel processo penale dove il suo ruolo, se richiesto, si traduce essenzialmente in quello di strumento fine alla sentenza³⁸⁷. Nel modello tradizionale, infatti, la sfera emotiva viene esclusa totalmente e non sono previsti interventi di sostegno³⁸⁸. Risulta implicito che la consolazione della vittima dovrebbe derivare dal compimento della giustizia, dove il criminale viene punito con una pena. La sua consolazione farebbe dunque leva sul suo bisogno istintivo di vendetta e su un risarcimento materiale, dove possibile. Rimane, però, omessa la componente personale che colpisce la vittima più o meno intensamente in ogni reato e il suo bisogno di rielaborare l'ingiustizia subita. Il suo dolore viene razionalizzato e classificato in una categoria di reato³⁸⁹.

Attraverso l'approccio riparativo la vittima si riappropria della dignità lesa, si sente accolta nel suo dolore e le viene consentita la possibilità di esprimere le domande

³⁸⁶ A. Ceretti, F. Di Ciò, G. Manozzi, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001, p. 309.

³⁸⁷ G. Furlan, *Potenzialità e limiti della Giustizia Riparativa*, Università degli studi di Milano, 2016.

³⁸⁸ Ibidem.

³⁸⁹ Ibidem.

che la affliggono. L'umiliazione, l'angoscia, l'insicurezza derivanti dalla commissione di un illecito possono essere, infatti, utilmente attenuati solo se si riesce ad arricchire la risposta istituzionale di strumenti basati sull'incontro, sul dialogo, sul riconoscimento reciproco tra autore e vittima³⁹⁰. Una comprensione reciproca di un'esperienza caratterizzata da disagio e sofferenza, permette di raggiungere riparazioni simboliche prima ancora che materiali³⁹¹.

Rivivere la sofferenza provocata dal fatto reato, però, innalza il rischio, per la vittima, di subire un ulteriore danno. La Giustizia Riparativa si pone l'obiettivo di tutelare la persona offesa, tuttavia risulta sottile il confine che porrebbe la vittima in una condizione di un'altra lesione emotiva. La vulnerabilità che caratterizza coloro che hanno subito un danno dev'essere protetta, compito che spetta ai mediatori penali. Incontrare l'individuo che ha provocato del male nella propria vita risulta essere, per alcuni, un elevato dispendio di emozioni negative. Il mediatore si impegnerà quindi, in sede di colloqui preliminari, a marginalizzare il rischio di una vittimizzazione secondaria, verificando la condizione morale della persona offesa e le intenzioni dell'agente di reato, evitando quindi di sottoporre la vittima a manifestare ulteriori conseguenze negative a livello psicologico e sociale³⁹². Nella prassi, tuttavia, non è così raro assistere a uno sbilanciamento di potere in cui la vittima si trova in una posizione svantaggiata rispetto a quella del reo; tale asimmetria di potere dovrà essere tenuta sotto controllo dai facilitatori, i quali si impegneranno a mantenere un equilibrio tra i soggetti. I mediatori si faranno carico, inoltre, della tutela di agenti di reato che possono trovarsi investiti dalla rabbia delle vittime le quali potrebbero mettere in atto comportamenti vendicativi.

4.2.2 Modalità per arginare il rischio

Differenti sono, come anticipato nei capitoli precedenti³⁹³, le modalità alternative

³⁹⁰ A. Gregorini Bresciani, *La giustizia riparativa tra teoria e prassi*, pp. 30-31.

³⁹¹ Ibidem.

³⁹² A. Mottes, *Riparlare, rimparare, riparare. La mediazione penale quale esempio virtuoso di giustizia riparativa*, Università degli studi di Venezia, 2018.

³⁹³ Si rimanda in particolare al capitolo 2, paragrafo 2.4 "Strumenti di Giustizia Riparativa".

all'incontro diretto tra vittima e autore del fatto reato. Per evitare di creare una situazione in cui la vittima possa sentirsi ancor più vulnerabile o ancora, se si è in assenza di consenso da una delle due parti, è possibile ricorrere alle vittime surrogate o aspecifiche³⁹⁴. Questo tipo di procedimento risulta ugualmente utile poiché comporta l'incontro con una vittima di un reato analogo, nonostante non si tratti della persona offesa direttamente dal reo in questione³⁹⁵. Risulta quindi possibile attivare *“un percorso di mediazione anche con una vittima aspecifica o surrogata. Questo consente all'autore di reato di avviare comunque un percorso di mediazione e non di rado porta benefici per entrambe le parti”*³⁹⁶.

Il consenso della vittima a partecipare a pratiche riparative può essere l'esito di una scelta sofferta³⁹⁷. È compito quindi del mediatore comunicare alla vittima i benefici ma anche i rischi che la pratica riconciliativa può comportare in sede di colloquio precedente l'incontro con il reo. Come sancito dall'art. 90-bis³⁹⁸ del codice di procedura penale, inoltre, *“alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità precedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (...) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore”*³⁹⁹ e *“alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti”*⁴⁰⁰.

Un'ulteriore protezione che si offre alla vittima è data dall'ambiente: creare un luogo di incontro sicuro e appropriato e strutturare i suoi tempi, facilita l'elaborazione dell'esperienza di vittimizzazione di chi ha subito il reato. In questo aspetto gioca un ruolo fondamentale la formazione del mediatore penale, la quale permetterà al facilitatore di avere una visione più chiara sulla valutazione di un ipotetico rischio di seconda vittimizzazione⁴⁰¹.

³⁹⁴ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021.

³⁹⁵ Ibidem.

³⁹⁶ G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa*, p. 142.

³⁹⁷ D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021.

³⁹⁸ Art. 90-bis c.p.p. *“Informazioni alla persona offesa”*.

³⁹⁹ Ivi, lettera f.

⁴⁰⁰ Ivi, lettera h.

⁴⁰¹ Si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3.4.2 *“Valutazione del rischio”*.

4.2.3 Limiti di un percorso riparativo per l'agente di reato

La prerogativa per intraprendere un percorso riparativo è dettata dalla volontarietà di partecipazione da entrambe le parti in causa; tuttavia tale consenso non è sinonimo di totale spontaneità⁴⁰². L'accettazione a pratiche riconciliative espresse dall'autore di reato potrebbe essere condizionata dalla minaccia implicita rappresentata dallo strumento della mediazione penale, e potrebbe obbedire a logiche opportunistiche per ottenere vantaggi e benefici processuali al fine di ottenere sconti di pena⁴⁰³.

Inoltre, la diffidenza di molti magistrati di sorveglianza limita la piena espansione della Giustizia Riparativa nella procedura penale classica in quanto persiste in loro il timore che tale approccio possa interferire con la finalità rieducativa e di recupero del reo⁴⁰⁴. *“Si parla, al proposito, del pericolo di “eccessi riparatori”, a loro volta possibile fonte di vittimizzazione terziaria, che è appunto quella di cui verrebbe a soffrire l'autore del reato. Non è un timore infondato, se guardiamo all'esperienza statunitense del Victim Impact Statements (VIS), che potremmo tradurre come le dichiarazioni della vittima sull'impatto del reato”*⁴⁰⁵. Tali dichiarazioni, che possono presentarsi in forma scritta o orale, consentono alla vittima di esprimere i propri sentimenti a seguito del danno subito⁴⁰⁶. Questa pratica riparatoria, tuttavia, prevede la possibilità da parte della vittima di poter influenzare il giudice nella decisione di percorso di recupero sociale del reo, prevedendo di conseguenza il rischio di manifestare forme di ritorsione generate dal bisogno di vendetta per il danno subito⁴⁰⁷, esponendo l'offensore in una situazione per nulla riparatoria.

4.2.4 Incertezza della società nell'applicazione dell'approccio riparativo

Quando ci si riferisce a un approccio rivoluzionario come quello riparativo,

⁴⁰² D. Provolo, *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021.

⁴⁰³ Ibidem.

⁴⁰⁴ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione?*, 2021.

⁴⁰⁵ Ivi, pp. 18-19.

⁴⁰⁶ Ibidem.

⁴⁰⁷ Ibidem.

confrontarsi con numerose difficoltà e ostacoli, costantemente generati dalla tensione dialettica tra l'effettività della tutela della vittima e l'imperativo costituzionale del recupero dell'offensore al consesso civile, rende complesso l'ingresso della Giustizia Riparativa nel panorama sociale⁴⁰⁸. La collettività fatica ad avere una visione della giustizia che si distanzi dall'idea di pena come raddoppio del male⁴⁰⁹, quasi fosse impossibilitata ad abbandonare la logica della ritorsione⁴¹⁰. Si è in mancanza di consapevolezza sociale e culturale del significato di Giustizia Riparativa e delle sue pratiche. *“Di contro, l'accresciuta sensibilità nei confronti della vittima dipende anche da una (quantomeno percepita) dilatazione del rischio criminale che, ormai, espone la maggioranza dei cittadini all'esperienza vittimologica”*⁴¹¹. La società allinea la propria percezione di pericolo e la paura di rischi per la propria integrità fisica alla presenza di criminalità nel proprio territorio⁴¹², la quale innesca paura di divenire una possibile vittima nell'esperienza quotidiana⁴¹³. Tale paura dell'altro è esito di sentimenti divisivi che nascono da una sensazione di vulnerabilità su un riflesso individualistico, la quale non orienta verso un rafforzamento di dialogo e incontro con l'altro che, al contrario, viene visto come un potenziale aggressore⁴¹⁴. *“Quando l'aspirazione alla giustizia viene disconosciuta, disattesa o repressa, la società (ri)affonda nell'ingiustizia, in un processo regressivo tale da impoverire l'umanità intera”*⁴¹⁵.

⁴⁰⁸ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione?*, 2021.

⁴⁰⁹ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa*, 2018, p. 8.

⁴¹⁰ Ivi, p. 9.

⁴¹¹ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione?*, 2021, p. 5.

⁴¹² Ibidem.

⁴¹³ M. Pavarini, *Il grottesco della penologia contemporanea*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Ed., 2002, p. 281.

⁴¹⁴ F. Fiorentin, *Punizione o riparazione?*, 2021.

⁴¹⁵ G. Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, *Giustizia riparativa.*, 2018, p. 13.

CAPITOLO 5: LA RICERCA

La Giustizia Riparativa, come esposto nel capitolo precedente⁴¹⁶, presenta differenti punti di luce ma altrettanti punti d'ombra.

L'approccio riparativo, di cui la mediazione penale ne costituisce una delle forme più sviluppate nel panorama europeo, si focalizza sull'aspetto personale e sociale che investe il crimine⁴¹⁷. Questa, intesa come "*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*"⁴¹⁸, permette infatti alla vittima e al suo offensore di cooperare nella gestione delle conseguenze derivanti dal reato stesso, sotto la guida di un facilitatore. La partecipazione a un percorso riparativo permette all'autore del reato di progettare un agire responsabile per il futuro e di assumere consapevolezza delle conseguenze apportate dalle sue condotte, avendo l'occasione di rivestire un ruolo attivo nel lenire la sofferenza in capo alla vittima⁴¹⁹. La persona offesa avrà, a sua volta, l'opportunità di prendere parte attivamente al recupero dei propri diritti, soddisfacendo bisogni materiali e emotivi. In Italia, la Giustizia Riparativa risulta essere ad oggi poco sviluppata rispetto ad altri Paesi nel mondo come Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, considerati i precursori di tale approccio⁴²⁰. A tal proposito, con la seguente ricerca si analizzerà, attraverso esperienze, competenze e opinioni di alcuni mediatori penali del territorio italiano, se la *Restorative Justice* produce risultati soddisfacenti per le parti coinvolte nei conflitti e per la comunità.

5.1 Ipotesi di ricerca

L'ipotesi centrale che tale ricerca si è riproposta di verificare è se, e in quale

⁴¹⁶ Si rimanda al capitolo 4, paragrafo 4.1 "Benefici di un approccio riparativo".

⁴¹⁷ C. Catalfamo, *Giustizia riparativa: la mediazione "della sofferenza e del disordine"*, in *Diritto Penale*.

⁴¹⁸ Art. 2 c. 1 lett. d) direttiva 29/2012/UE.

⁴¹⁹ A. Mottes, M. Sinigaglia (a cura di), *Riparlare, rimparare, riparare. La mediazione penale quale esempio virtuoso di giustizia riparativa*, Università Cà Foscari, Venezia, 2019.

⁴²⁰ G. Furlan, *Potenzialità e limiti della Giustizia Riparativa*, Università degli studi di Milano, 2016.

misura, la pratica riparativa in Italia sia o possa essere considerata un efficace strumento per la risoluzione del conflitto conseguente a un reato. Al tempo stesso, si è cercato di indagare quanto la predisposizione alla pratica riconciliativa e la sua effettiva efficacia siano influenzate da fattori umani e contestuali che interessano vittima e agente di reato, ma anche gli stessi facilitatori. L'analisi sull'efficacia di un approccio riconciliativo permetterà di indagare se esistono connessioni con il tipo di formazione e approccio adottato dai mediatori penali, con la gravità del crimine, la differenza di genere della vittima e dell'offensore, con il tempo trascorso dal reato e con il contesto socio-culturale di appartenenza della persona offesa, nonché dell'agente di reato.

Cosa spinge una vittima ad incontrare nuovamente il suo aggressore? Da quali valori è guidato un reo per trasformare la pratica riparativa in uno strumento efficace, senza farsi trascinare da logiche opportunistiche? Quanto incide il sesso della persona offesa e dell'agente di un reato sulla loro predisposizione a un percorso riparativo? E la gravità di un reato commesso o subito influisce sull'esito positivo di un incontro di Giustizia Riparativa? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che hanno mosso la volontà di comprendere in modo più chiaro se esistano delle linee di correlazione tra la predisposizione e la riuscita degli obiettivi che guidano un approccio rivoluzionario come quello riparativo.

Conoscendo le risposte ai quesiti posti, si auspica un lavoro di sensibilizzazione sul tema, al fine di aumentarne l'operatività e un impegno maggiore per ridurre al minimo il margine di rischio, sia per la vittima, sia per il reo che accettano di intraprendere un percorso riparativo, migliorando eventuali aspetti negativi che vengono sollevati.

La Giustizia Riparativa è ancor oggi un cammino in salita e troppo spesso frainteso; solo investendo in questo processo innovativo, penale, processuale e culturale, si potranno riannodare i fili spezzati dal fatto criminoso, dando voce anche alla vittima e permettendo al reo di acquisire consapevolezza rispetto quanto commesso.

5.2 Metodologia e disegno di ricerca

Ogni ricerca è guidata da un senso logico connesso con l'obiettivo che ci si pone: la raccolta di dati quantitativi fornisce cifre che dimostrano i punti generali complessivi della propria indagine, mentre i dati qualitativi permettono un approfondimento più dettagliato che consente di esplorare maggiormente le relative implicazioni sul tema preso in esame⁴²¹.

Alla luce di ciò, il presente studio è stato guidato da una tecnica d'indagine qualitativa, utilizzando interviste semi-strutturate rivolte a mediatori penali. Questo tipo di strumento, fondamento della ricerca qualitativa, permette all'intervistatore di guidare la conversazione verso la direzione desiderata e definita dal progetto, garantendo un coinvolgimento tra lui e colui a cui vengono poste le domande. L'apertura al dialogo e la flessibilità dello scambio caratterizzano l'approccio qualitativo, offrendo la possibilità di approfondire punti specifici che emergono dalle risposte dell'intervistato⁴²². L'obiettivo da perseguire corrisponde alla raccolta di opinioni e commenti che potrebbero essere tralasciati in un'indagine più strutturata come quella quantitativa e che potrebbero, quindi, apportare informazioni aggiuntive relative alle motivazioni e ai punti di vista dei rispondenti. È per tale motivo che i dati raccolti da questo tipo di analisi non potranno essere misurati direttamente, bensì saranno interpretati nel loro insieme. *“Le narrazioni sono un impasto di parole e di silenzi, ciascuno con il proprio spessore di significato tale da comporre molteplici e multiformi bagagli comunicativi”*⁴²³.

Nell'applicazione sul campo dello strumento di rilevazione uniformizzato, somministrato singolarmente ad ogni interlocutore, si è seguita una sorta di rituale: in *primis* sono stati presi contatti con l'intervistato designato al quale è stato poi introdotto il progetto d'indagine e successivamente sono stati posti gli interrogativi.

⁴²¹ L. Cannavò, L. Frudà, *Ricerca sociale. Dal progetto dell'indagine alla costruzione degli indici*, Carocci, 2007.

⁴²² <https://www.intotheminds.com/blog/it/ricerca-qualitativa-3-tipi-intervista/>.

⁴²³ G. Mannozi, *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice*, Quaderno di storia del penale e della giustizia n. 2, 2020, p.254.

5.2.1 Progettazione delle interviste

La traccia d'intervista è stata predisposta sulla base degli obiettivi che si intendevano perseguire, ovvero quello di analizzare l'efficacia della Giustizia Riparativa secondo l'opinione, data dall'esperienza sul campo, di mediatori penali. Non è stato richiesto agli intervistati di rispettare una determinata sequenza nell'espressione delle opinioni in merito all'oggetto indagato. Inoltre, al fine di minimizzare generalizzazioni inappropriate, in ogni domanda è stata specificata la richiesta di rispondere secondo pareri personali e a seguito della propria esperienza professionale.

La struttura dell'intervista si compone di diciotto quesiti a risposta aperta e libera. Le domande sono state progettate seguendo una cosiddetta struttura ad imbuto⁴²⁴: inizialmente è stata affidata una funzione introduttiva e generale, proseguendo verso dei quesiti maggiormente specifici sul tema. Al principio, quindi, è stato chiesto ai partecipanti quando fosse iniziata la loro esperienza nel campo della mediazione e le motivazioni che li avessero spinti ad affrontare quella determinata strada professionale. Questo primo approccio ha consentito all'interlocutore di sentirsi a proprio agio, permettendogli di aprire la discussione marginalizzando la percezione di un giudizio sotteso; iniziare con domande per loro semplici ha permesso di "rompere il ghiaccio".

"Da quanto svolge il suo lavoro di mediatore penale?"

"Perché ha scelto di affrontare questa strada professionale?"

Si è poi proseguito con quesiti relativi al percorso di formazione svolto per operare il ruolo di mediatore e l'approccio metodologico da loro adottato. In merito a quest'ultimo si è fatto riferimento, ponendo la domanda, a quello ispirato a Jacqueline Morineau⁴²⁵, caratterizzato da un ampio coinvolgimento emotivo, e a quello definito nel panorama belga come maggiormente "minimalista"⁴²⁶,

⁴²⁴ A. Migliardi, *Questionario. Come formulare domande per raccogliere informazioni da campioni rappresentativi di popolazione?*, Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, 2019.

⁴²⁵ Si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.5.1 "Mediazione Umanistica".

⁴²⁶ Si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.5.2 "Mediazione "Minimalista": uno sguardo alla mediazione in Belgio".

approfondendoli con una breve spiegazione.

“Quale è stato la formazione che ha svolto per poter praticare questa professione?”

“Conosce la differenza tra approccio umanistico e “minimalista”? In quale si rispecchia maggiormente?”

Dopo una prima panoramica sui motivi che hanno portato gli intervistati ad immergersi sullo spettro della Giustizia Riparativa, si è voluto indagare se esistesse un rapporto diretto tra la gravità del reato commesso dal reo e la sua predisposizione ad effettuare un percorso riconciliativo e, qualora fosse questo andato in porto, se avesse apportato risultati positivi rispetto la presa di consapevolezza e responsabilizzazione. È stato chiesto, infatti, se, secondo la loro esperienza professionale, la gravità del crimine incidesse sull'efficacia di un percorso di Giustizia Riparativa. Ci si è poi concentrati sulla figura della vittima, maggiormente vulnerabile, cercando quindi di comprendere quanto incidesse la gravità del reato subito sulla scelta di incontrare il proprio offensore e quanto pesasse il male al quale era stata sottoposta sull'esito positivo del percorso. Nella mediazione penale, l'asimmetria delle parti costituisce un fattore di rischio specifico, difficilmente sconnesso con la serietà di un reato. Lo scopo, quindi, è quello di far avvicinare ciò che di regola è considerato inavvicinabile, ossia la vittima e il reo, e di accogliere ciò che non trova accoglienza nella nostra società, ossia la sofferenza e il disordine⁴²⁷. Parlando quindi di gravità del reato, si è voluto comprendere se, per identificarla, si basassero su una scala di valori o se facessero riferimento a logiche di senso comune.

“Secondo la sua esperienza di mediazione, quanto pesa la gravità del crimine commesso dal reo nell'efficacia che può avere il percorso riparativo?”

“E quanto sulla vittima?”

“Voi mediatori, su che scala vi basate per definire la gravità del crimine?”

⁴²⁷ J. Morineau (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004.

Al fine di comprendere se ci fosse una connessione tra l'efficacia della Giustizia Riparativa e la differenza di genere, sono stati formulati degli interrogativi precisi. Si è voluto infatti comprendere, attraverso questa ricerca, se la predisposizione ad una pratica riparativa fosse preferita da agenti di reato di sesso maschile piuttosto che femminile. Rispetto alla riuscita di un percorso riparativo, qualora intrapreso, è stato chiesto ai mediatori penali se avessero notato, durante la loro esperienza professionale, differenze di genere. Lo stesso, poi, si è voluto approfondire per la vittima.

“Predisposizione al percorso riparativo da parte del reo: esistono differenze tra sesso maschile e femminile? Se sì, quali per i maschi e quali per le femmine?”

“Secondo la sua esperienza nel campo, esistono differenze di efficacia di percorsi riparativi nel reo tra sesso maschile e femminile? Se sì, quali? (distinguendo il genere)”

“Concentrandoci ora sulla vittima, avete evidenziato differenze di genere nella predisposizione al percorso?”

“Infine, esistono differenze di efficacia di percorsi riparativi nella vittima tra sesso maschile e femminile? Se sì, quali? (distinguendo il genere)”

È stata data, in questo studio, importanza anche alla dimensione temporale, ricercando connessioni tra il tempo trascorso dal crimine e la volontà di partecipare a una riconciliazione. Differenziando l'agente di reato dalla vittima, si è cercato di capire se il tempo avesse un'incidenza determinante sulla scelta di intraprendere un percorso riparativo e sull'efficacia che potesse derivarne.

“Secondo la sua esperienza, quanto incide il tempo trascorso dal reato, sulla predisposizione del reo ad affrontare un percorso di giustizia riparativa? E quanto nella sua efficacia?”

“Concentrandoci invece ora sulla vittima, quanto incide il tempo trascorso dal reato, nella sua predisposizione ad affrontare un percorso di giustizia riparativa? E quanto nella sua efficacia?”

Si è tentato, inoltre, di esplorare l'incidenza della dimensione socio culturale di

origine delle parti coinvolte rispetto l'esito positivo della pratica riparativa. L'intento era quello di comprendere se, e fino a che punto, gli aspetti culturali e sociali fossero correlati alla predisposizione e all'efficacia di un'esperienza di Giustizia Riparativa.

“Quanto incide secondo ciò che avete osservato nelle varie esperienze di giustizia riparativa, il contesto socio culturale di origine del reo? E quanto per la vittima?”

“Può descrivere quali elementi distintivi ha riscontrato?”

Infine, dopo aver indagato gli aspetti sopra esposti, si è chiesto ai rispondenti quali fossero, secondo la loro competenza nell'ambito, i benefici e i rischi di un approccio alternativo alla giustizia penale classica, sollecitando delle proposte risolutive.

“Quali sono, secondo la sua esperienza professionale, i benefici dati da un percorso alternativo alla giustizia classica?”

“E quali invece i rischi?”

“Quali elementi, secondo lei, sono efficaci al fine di andare a minimizzare i fattori di rischio da lei proposti?”

Tutti i quesiti sono stati formulati in maniera piuttosto diretta, questo per permettere una minor dispersione degli argomenti; ciò non ha in ogni caso compromesso la libertà narrativa messa a disposizione da ogni partecipante all'intervista.

5.3 Modalità di contatto con gli intervistati

I rispondenti sono stati selezionati in virtù di una esperienza professionale nel campo della Giustizia Riparativa. Grazie alla mia pregressa conoscenza dell'associazione Koinè di Padova a seguito di un loro intervento presso un corso universitario frequentato, ho richiesto la loro disponibilità a rispondere ai quesiti volti a fornire dati utili alla mia domanda di ricerca. Sono state poi

interpellate altre cooperative o associazioni che si occupano di mediazione penale nella penisola come l'associazione "Dike", l'associazione "La Voce" e la "Caritas bergamasca", su suggerimento del mio relatore, professor Grigoletto Simone. Tutti i mediatori raggiunti appartengono al territorio settentrionale della penisola.

Essi sono stati in un primo momento contattati tramite posta elettronica con l'invio di una email all'indirizzo personale del mediatore individuato o dell'associazione di riferimento. Il testo prevedeva una mia presentazione professionale e le motivazioni che mi hanno portata a prendere contatto con loro. È stata inoltre fornita una breve introduzione di quella che sarebbe stata la mia ricerca, avente come obiettivo l'analisi sull'efficacia della Giustizia Riparativa. A seguito della conferma da parte loro di disponibilità, la maggior parte dei contattati ha fornito il loro personale numero di telefono al fine di concordare giorno e ora preferibile per effettuare l'intervista.

Al fine di ottimizzare i tempi e andare incontro agli impegni lavorativi dei mediatori intervistati, le domande sono state poste tramite videochiamata, con l'ausilio di piattaforme di dominio pubblico. Questo metodo telematico ha permesso una miglior organizzazione oraria, permettendo comunque il contatto visivo con l'interlocutore.

Si è cercato di giungere ad un campione che, seppur limitato nei numeri, fosse quanto più rappresentativo. Nello specifico, sono stati 9 gli individui che hanno accettato di partecipare all'inchiesta.

I termini utilizzati nell'analisi dei dati non stanno ad indicare alcuna informazione circa il genere degli interlocutori. A tal proposito non sono e non verranno fatte distinzioni sia per questioni di una maggiore protezione dei dati sensibili, sia per ragioni di scarsa rilevanza rispetto all'oggetto d'indagine. Inoltre, non è stato stabilito alcun limite o criterio geografico specifico durante la fase preliminare. I risultati emersi e quindi le regioni rappresentate sono semplicemente frutto della disponibilità degli intervistati, che, come sopra specificato, si sono concentrati nell'Italia settentrionale.

5.4 Analisi dei dati

La maggior parte dei dati raccolti in questa ricerca riguarda le opinioni dei rispondenti rispetto alla tematica della Giustizia Riparativa, con riferimento specifico a determinati aspetti. Tali dati, grazie all'autorizzazione da loro concessa, sono stati registrati attraverso la funzione di registratore del cellulare. Una volta trascritte con attenzione tutte le interviste, sono stati esaminati i fattori indagati, cui i titoli dei seguenti paragrafi fanno riferimento, adatti per un'osservazione accurata delle specificità del fenomeno in questione.

5.4.1 Prima conoscenza con i mediatori intervistati

I mediatori intervistati possiedono differenti anni di esperienza nell'ambito della Giustizia Riparativa. Dalle risposte ricevute alla domanda *“Da quanto svolge il suo lavoro di mediatore penale?”*, appare evidente una biforcazione tra chi opera come mediatore dai primi anni del 2000 e chi, invece, si è affacciato alla sfera della mediazione solo negli ultimi anni: *“Le prime mediazioni penali le ho fatte nel 2000”* (Intervista n. 5), *“Ho incominciato la formazione nel 2019, poi c'è stata la sospensione per la pausa COVID nel 2020 e poi ripresa nel 2021”* (Intervista n. 3). Nonostante ciò non si evincono, dalle risposte successive, connessioni di pensiero dovute a diversità di esperienza sul campo.

La totalità di coloro che hanno offerto disponibilità a rispondere alle domande volte all'elaborazione di questa ricerca, esprimono un trasporto quasi naturale verso la Giustizia Riparativa, confermando quanto *“la parola mediazione mi ha proprio trafitta”* (Intervista n. 5), *“è qualcosa che secondo me si incontra, che ti prende dentro”* (Intervista n. 8), *“è stato amore, un incontro amoroso con la Giustizia Riparativa perché da subito ho sentito che poteva esserci dentro qualcosa di dirompente ma di totalmente efficace rispetto alla possibilità di ristabilire la giustizia e di andare a fondo rispetto a questa tematica dell'ingiustizia”* (Intervista n. 9). Risulta sorprendente come, la condivisione di un'intrinseca motivazione proveniente da una vocazione personale per la materia, abbia spinto i rispondenti ad intraprendere un percorso di formazione *“perché probabilmente era una cosa che mi chiamava per vari motivi”* (Intervista

n. 4), *“sarà come dire, tutta una serie di elementi, anche forse caratteriali, un po’ ideali, che sono sempre rimasti lì e poi hanno trovato in questa strada la loro realizzazione”* (Intervista n. 6). Tale trasporto risulta talmente profondo che per la maggior parte dei rispondenti consiste in un’attività di volontariato; *“chi è stato pagato in questi anni è stato più che altro per coordinare il Centro di Giustizia Riparativa”* (Intervista n. 7) grazie a finanziamenti regionali o provenienti da fondazioni che investono in progetti di utilità collettiva.

Inoltre, ho potuto riscontrare quanto la fiducia che si ripone in alcune persone possa invitare ad esplorare campi ancora poco conosciuti come quello della Giustizia Riparativa. Più intervistati, infatti, esprimono gratitudine per coloro che hanno portato ai loro occhi la possibilità di interessarsi a pratiche riparative: *“quando una persona con cui collaboravo e di cui c’era una stima molto profonda aveva fatto questa proposta, mi sembrava continua rispetto a esperienze che avevo fatto”* (Intervista n. 1); *“ho avuto la fortuna, tramite una cara amica con cui collaboro, di conoscere Jacqueline Morineau che è stata la donna che in qualche modo ha dato vita a questa esperienza di mediazione umanistica”* (Intervista n. 2); *“...in quell’occasione ho avvicinato la realtà del carcere di Rebibbia attraverso un amico che mi ha fatto da tramite e ho iniziato a frequentarlo come volontario dove ho conosciuto un’associazione volontaria che era all’epoca era presieduta dall’allora cappellano del carcere. Loro puntavano molto a livello formativo sul tema della Giustizia Riparativa”* (Intervista n. 6), e ancora, *“ho scelto questa strada perché vicino al mio paese un conoscente aveva organizzato degli incontri sulla gestione non violenta dei conflitti e la cosa mi interessava”* (Intervista n. 10). Anche l’università ha costituito, per alcuni, il trampolino di lancio verso la strada della mediazione penale: *“la conoscenza è nata con un corso di università che è stato molto dirompente per me”* (Intervista n. 8), *“tramite l’università ho incontrato la Giustizia Riparativa”* (Intervista n. 9).

Alcuni rispondenti hanno intrapreso la formazione per diventare mediatore in diversi ambiti, come afferma un’intervistata *“io sono nata come mediatrice umanistica”* (Intervista n. 2), prima di essere catturati dal fascino della sfera penale: *“quando ho sentito parlare un mediatore penale mi si è aperto un mondo, perché in realtà la mediazione familiare opera solo quando la coppia ha già*

deciso di separarsi, ma io avevo bisogno di un respiro diverso e con la mediazione penale l'ho trovato” (Intervista n. 5). Altri, invece, hanno colto l'efficacia della mediazione penale e hanno voluto riportarla in altri ambiti: *“adesso ho iniziato il corso anche di mediazione familiare, perché comunque per me la mediazione rimane una chiave di lettura della realtà fondamentale”* (Intervista n. 6).

5.4.2 Formazione e approccio adottato

Per quanto concerne la formazione necessaria a operare come mediatore penale, tutti si sono trovati affermano di aver seguito un percorso formativo di circa 200 ore, svolte in gruppo. Durante tale corso è stata presentata un'introduzione teorica e, successivamente è stata proposta una sperimentazione pratica di quanto elaborato durante il percorso formativo. Un mediatore intervistato esplica nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso dispiegato in *“dieci weekend di diciotto ore l'uno”* (Intervista n. 9), durante il quale *“si divideva una parte teorica, spesso collegata alla presenza anche di ospiti esterni già inseriti da tempo nell'esperienza della mediazione e poi molta parte era dedicata alla vera e propria mediazione. All'inizio ci davano le indicazioni su come svolgere il colloquio preliminare, ad esempio, se eravamo un gruppo di circa 20 persone, facevamo a turno dei colloqui preliminari con dei giochi di ruolo dove uno di noi portava un suo conflitto. Questa era un po' la regola fondamentale di tutto il percorso: ciascuno avrebbe dovuto affrontare il proprio conflitto, scegliendolo tra quelli della propria vita”* (Intervista n. 7).

È stata affidata dalla totalità dei rispondenti un'elevata importanza al tema della formazione poiché *“la mediazione è una scienza pratica; il problema è sperimentarsi in una situazione di ascolto e di confronto e quindi lì sarà un po' vissuto questa parte per capire quali strumenti poi dovremo utilizzare. Dev'essere uno spazio in cui ti metti alla prova, in cui giochi anche sui tuoi conflitti, sperimentandoti sia come confligente, sia come mediatore”* (Intervista n. 1). Al fine di rendere autentica una pratica riparativa, sarà necessario lavorare a priori sull'introspezione del mediatore in fase di formazione, poiché *“devi affrontare i*

tuoi vissuti prima di affrontare quelli degli altri” (Intervista n. 8).

L'introduzione teorica risulta altrettanto rilevante in quanto consente al mediatore di avere un quadro generale sulle dimensioni della Giustizia Riparativa, *“quindi gli aspetti più giuridici, antropologici, gli aspetti legati anche a situazioni psicologiche e criminologiche, cioè alcune materie che sono fondamentali per comprendere che cosa significa stare di fronte a un crimine, di stare di fronte a una persona che ha commesso del male e come saperlo gestire”* (Intervista n. 9). La conoscenza totale di tale approccio multidimensionale costituisce un fondamentale supporto anche nell'impronta burocratica che viene imposta ai centri di Giustizia Riparativa: è inevitabile mantenere *“il rapporto chiaramente con chi ci invia i casi e quindi a cui noi dobbiamo comunque, pur nel rispetto della privacy, redigere quanto emerge perché è assolutamente una delle nostre regole, chiaramente”* (Intervista n. 2). In un contesto che mira alla risoluzione dei conflitti, che dovrebbe basarsi quindi unicamente sulle persone, l'obbligatorietà di alcune pratiche amministrative, riduce la centralità da affidare alle parti coinvolte poiché, secondo un rispondente, *“comunque dobbiamo render conto a chi ci invia i casi, quindi non possiamo non prendere in considerazione alcuni aspetti più legati, a parer mio, a una formazione prettamente giuridica, tralasciando quello che dovrebbe esser il ruolo del mediatore che è quello assolutamente di dare voce”* (Intervista n. 2).

Risulta focale, nella mediazione, non avere la presunzione di sostituirsi alle altre figure professionali, bensì esser consapevoli di operare in sinergia con altri individui che hanno affrontato il medesimo percorso di formazione: *“con l'approccio che abbiamo, dove si opera in tre mediatori su due confliggenti quando sono due le parti, già questo modo, questa liturgia, questo approccio quasi rituale al conflitto, mette nella condizione di non poter essere colui che guida questo lavoro perché si è in tre e bisogna un po' anche ascoltarci tra di noi”* (Intervista n. 1). L'equipe, inoltre, *“consente uno sguardo molteplice”* (Intervista n. 8).

Nonostante la volontà di facilitare la riparazione delle relazioni lese, *“il lavoro che fai è proprio quello di imparare a stare nell'impotenza e nell'incertezza come se fosse un percorso che ti chiede di stare dentro questa dimensione. Solo così puoi*

sviluppare una capacità di incontro non giudicante con le persone” (Intervista n. 1). Questo aspetto è fondamentale in quanto “meno cose sai e meno usi la testa. La mediazione è sostanzialmente un ascolto, un ascolto di pancia, di cuore. E non un giudizio sulla persona o sul fatto” (Intervista n. 3).

In ottemperanza con quanto promuove la riforma Cartabia⁴²⁸, secondo la quale verrebbe affidato ai mediatori penali un maggior riconoscimento, nascono delle critiche da parte di più rispondenti, preoccupati per una dispersione qualitativa dovuta all'ipotesi di un aumento di tale figura nel campo penale: *“adesso dicono che sorgeranno come i funghi e non so se sia un buon segno perché magari si peccherebbe un po' sulla qualità” (Intervista n. 4).* Tuttavia, aggiunge un altro intervistato *“con l'idea del volontariato e di una mancanza ancora di rigorosi criteri formativi, il rischio è che possano presentarsi anche persone che, probabilmente con tutte le più buone intenzioni del mondo, però magari non avendo fatto un lavoro più profondo, rischiano poi di manifestare una difficoltà a connettersi con le dinamiche della mediazione a causa di difficoltà di gestione delle proprie conflittualità interne” (Intervista n. 6).* Risulta imprescindibile, quindi, secondo gli intervistati, la qualità della formazione al fine di attivare un servizio di valore. A tal proposito, per avere la certezza di intraprendere un percorso formativo di qualità, un rispondente suggerisce l'utilità del confronto con coloro che si sono già interfacciati con la realtà della formazione nel contesto della Giustizia Riparativa; *“secondo me, incontrando un po' le persone, vedendo come sono, ma perché magari ci sono anche formazioni che sono ben strutturate, ma poi non hanno un contenuto che quando vai a fare il mediatore ti torna utile” (Intervista n. 4).* Viene evidenziato, però, un limite dell'attuale formazione volta a costituire i requisiti per diventare un mediatore penale efficiente, se non accompagnata da un lavoro psicologico interiore, complementare al corso: *“la formazione che abbiamo ricevuto noi all'epoca è stata decisamente arricchente e per certi aspetti sconvolgente, ma a mio parere insufficiente perché la mediazione richiede secondo me un lavoro su di sé a livello di psicoterapia” (Intervista n. 6);* infatti, *“accogliere i tuoi conflitti interiori è qualcosa che non si può soddisfare durante la*

⁴²⁸ Si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3.6 “Ruolo dell'assistente sociale in programmi di Giustizia Riparativa” in cui si cita la riforma Cartabia.

formazione, non può fermarsi a qualcosa di didattico ma deve andare ben oltre” (Intervista n. 8).

Tutti i mediatori penali che si sono resi disponibili all'intervista, adottano un approccio ispirato al modello francese di Jacqueline Morineau⁴²⁹, tuttavia alcuni non escludono il valore che potrebbero aggiungere altri tipi di approccio al tema riparativo in quanto *“un mediatore deve essere in grado di intervenire con lo strumento adatto per la situazione in cui è chiamato a intervenire”* (Intervista n. 6). Esistono infatti, secondo alcuni di loro, delle situazioni in cui un approccio considerato dagli stessi come maggiormente negoziale⁴³⁰ si consideri maggiormente efficace al fine di non ledere ulteriormente sull'emotività delle parti interessate; *“mi sono resa conto che l'approccio umanistico ha dei suoi limiti perché è molto basato sulle emozioni. Infatti una delle cose che criticano della natura umanistica è proprio il ruolo quasi centrale, ma che in realtà poi non è, del mediatore, però sicuramente è abbastanza attivo, nel senso che questa cosa di mandare gli specchi con i sentiti, di fare le mini sintesi, è già troppo oltre, si va verso l'interpretazione personale”* (Intervista n. 7). Affermazione che viene contraddetta dal pensiero di un altro mediatore il quale difende l'approccio umanistico, considerato maggiormente completo rispetto ad altri perché *“ha a che fare non solo con le emozioni, ha a che fare con i valori e allora le persone si incontrano al livello dei valori. Quando si inizia la mediazione il mediatore ha la funzione di guidare le persone, aggiungere un po' alle lavorazioni di quei valori che arrivano anche qui in mediazione”* (Intervista n. 8).

Altri invece, che faticano *“a contemplare il fatto possa essere del tutto efficace l'approccio minimalista,* (Intervista n. 4), associano la mediazione a un percorso permeato da una maggiore profondità emotiva in quanto *“la mediazione umanistica, porta meno velocemente a un risultato, ma più efficacemente a quello che per me è il cuore, la trasformazione del punto di vista di ciascuno rispetto a quanto è accaduto, e la possibilità di incontro con l'altro. Il risarcimento, la riparazione a quel punto di diventano la conseguenza, anche semplice, di questo,*

⁴²⁹ Si rimanda al capitolo 2, paragrafo 2.5.1 “Mediazione Umanistica”.

⁴³⁰ Si fa qui riferimento all'approccio “minimalista”, vedi capitolo 2, paragrafo 2.5.2 “Mediazione “Minimalista”: uno sguardo alla mediazione in Belgio”.

con il vantaggio che vengono ricucite relazioni oppure vengono separate, senza lasciare ferite aperte” (Intervista n. 5). Inoltre “non è sempre così facile che ognuno abbia dei bisogni diversi, a volte i bisogni sono gli stessi e il problema è come fare a soddisfarli” (Intervista n. 9).

5.4.3 Gravità del reato

Il secondo aspetto messo in luce dal presente lavoro è quello relativo alla connessione tra la gravità del reato con la Giustizia Riparativa. Attraverso tre domande specifiche è stata indagata l'esistenza o meno di una correlazione tra gravità del reato e l'efficacia di un percorso di mediazione in riferimento alle parti coinvolte nel crimine.

In riferimento all'agente di reato, si possono evidenziare due correnti di pensiero differenti a seconda delle risposte ricevute dai mediatori. Alcuni di loro, infatti, attestano di non aver notato, nella loro esperienza professionale, un rapporto diretto in termini di efficacia tra la serietà del reato e l'esito di un percorso riparativo. Gli intervistati, infatti, affermano quanto una mediazione penale possa portare a risultati soddisfacenti qualsiasi tipo di crimine commesso poiché *“l'unicità di questo strumento è che può funzionare per qualsiasi reato”* (Intervista n. 8), se presente la volontà delle parti a riparare la parte lesa: *“non trovo un nesso rispetto alla gravità del crimine, dipende da come le persone si approcciano”* (Intervista n. 4). Altri, al contrario, affermano con sicurezza che una pratica riparativa *“funziona di più quando c'è un crimine grave, quasi irreparabile”* (Intervista n. 1), infatti *“per il reo è sempre efficace, perché anche il reato più lieve gli dà l'idea di quello che ha commesso, gli permette di vedere l'altra persona”* (Intervista n. 7), poiché *“quando il reato è piuttosto grave, allora la persona cerca di entrarci veramente”* (Intervista n. 10). Questo, molto spesso, accade *“perché per loro è insostenibile morire con quel peso sulla coscienza”* (Intervista n. 9). D'altra parte si potrebbe rilevare che più è grave il reato, più è complicato trovare un accordo riparativo.

Un mediatore intervistato, a causa di un'insufficiente esperienza sul campo, si

affida a quanto riporta l'esperta Claudia Mazzucato⁴³¹, spiegando che *“questa domanda io l'ho fatta a Claudia Mazzucato chiedendole “secondo te tutti i reati possono andare in mediazione? E lei mi ha detto: più un reato è grave, più ha bisogno di una mediazione”* (Intervista n. 3).

Non sono state molte le considerazioni fatte nei confronti di colui che ha commesso il fatto reato, bensì le argomentazioni più dettagliate si sono concentrate sulla figura della vittima e sul dolore che provoca un reato con un peso più elevato in quanto i crimini *“più gravi hanno inferto sulla vittima una situazione molto pesante e delicata da attraversare e non sempre è stata facile da affrontare”* (Intervista n. 2), quindi *“non è detto che la gravità del reato influisca così tanto, però certo è che nella maggioranza dei casi le conseguenze più devastanti”* (Intervista n. 7) ricadono sulla persona danneggiata perché *“non importa quanto sia grave, ma è quanto abbia generato una ferita, una frattura”* (Intervista n. 8). In merito a ciò è stata posta una particolare attenzione sull'importanza del ruolo che dovrebbe ricoprire la comunità nel supportare la parte lesa: *“La comunità dovrebbe essere organizzata per creare uno spazio di ascolto anche per loro. Uno spazio che le permetta di poter esprimere i propri sentimenti, ma questo non c'è. Si dovrebbe accogliere la sofferenza della vittima, il suo odio e il suo desiderio di vendetta”* (Intervista n. 1). La mancanza di un sostegno comunitario concreto alle persone offese da reati gravi è connesso alla diffidenza nell'approcciarsi a pratiche riparative, per paura di subire nuovamente un danno. A tal proposito, coloro che hanno sofferto sfuggono a percorsi riparativi per timore di ritorsioni poiché le *“stesse vittime temono delle ripercussioni”* (Intervista n. 2). Risulta quindi fondamentale che il mediatore sappia riconoscere il rischio di una seconda vittimizzazione, al fine di evitare altro dolore a chi già ha sofferto molto; *“chiaramente è il mediatore che si assume questa responsabilità nell'incontro di queste persone in cui a volte ci possono essere dei pericoli di seconda vittimizzazione che è la cosa più grave”* (Intervista n. 1) e *“noi mediatori non possiamo permettere che ciò accada”* (Intervista n. 10). La sofferenza

⁴³¹ Claudia Mazzucato è professore associato di Diritto penale all'Università Cattolica, dove coordina le ricerche su «Giustizia riparativa» e «Giustizia e letteratura» del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale.

assume un peso rilevante nella valutazione della gravità del crimine poiché, come aggiunge la quasi totalità dei rispondenti, *“sono i vissuti che determinano il peso della gravità di quanto accaduto”* (Intervista n. 6), poiché *“le conseguenze del reato possono essere devastanti sia per un reato piccolo che per un reato molto grande”* (Intervista n. 7). Risulta quindi fondamentale portare serenità alla vittima, trasmettendole sicurezza, cercando *“di spiegare alla persona che questo luogo è libero e riservato e nulla verrà usato contro di lei. È importante che ci sia libertà perché ci sia un incontro autentico”* (Intervista n.1). Tutelare le parti lese dal reato deve, quindi, essere un'imprescindibile responsabilità del facilitatore e della comunità, anch'essa considerata parte attiva in un percorso di Giustizia Riparativa; tuttavia l'eccesso di protezione potrebbe sfociare a sua volta in una privazione della vittima di poter dar sfogo alle proprie emozioni: *“a volte qualcuno decide per la vittima, come se la vittima, in quanto aver subito un reato, non fosse più in grado di gestire, di avviare, di tenere un confronto con la parte. È come se in qualche modo fosse prigioniera di questo stigma”* (Intervista n. 1); aggiunge, lo stesso rispondente, che *“ci possono essere anche, e penso a questioni che riguardano anche a violenze sessuali, donne che hanno subito violenza ma vogliono esprimere la loro dignità anche nel potere incontrollato, ma non per rappacificarsi, ma anche solo per dirgli ‘tu mi hai sopraffatto con la tua violenza fisica ma non hai toccato la mia dignità’. Io credo che la mediazione sia efficace soprattutto nei crimini gravi perché quello che è accaduto, proprio perché ho la chiara percezione che non è riparabile, non può essere corrisposto con niente, allora devo entrare in un'altra dimensione. In questo senso riparativa, perché può aprire questa dimensione dove la vittima può essere protagonista di gesti, permettendogli di esprimere la propria dignità”* (Intervista n. 1). In alcune situazioni, quindi, risulta importante dar voce alla vittima che necessita di ottenere risposte da parte dell'offensore perché ciò potrebbe portare a risultati sorprendentemente positivi, nonostante non siano essi immediati, come esplica uno dei rispondenti: *“quando non sembra efficace nel momento stesso della fine di un determinato incontro, poi magari scatena dei meccanismi interni vantaggiosi alla relazione”* (Intervista n. 3), infatti *“una mediazione è riuscita quando le persone hanno potuto vivere un momento nel quale si sono sentite*

reciprocamente riconosciute, anche se poi in fase riparatoria, scelgono di non vedersi più” (Intervista n. 9). Vengono, inoltre, portati esempi concreti a favore di tale teoria: *“in un caso grave che ho visto io dove c’era un legame affettivo perché erano madre e figlia, la madre ha detto che non si sarebbe aspettata questa trasformazione, cioè non pensava potesse accadere un risvolto positivo dall’accaduto”* (Intervista n. 5).

5.4.4 Differenza di genere

Al fine di comprendere se sia presente una correlazione tra la predisposizione ad affrontare un percorso riparativo a seguito della commissione di un crimine, è stato chiesto ai mediatori intervistati se, sulla base di ciò che hanno appreso durante le pratiche seguite, la differenza di genere possa fungere da discriminante per gli agenti di reato. Il resoconto appare in questo caso piuttosto uniforme, nonostante la maggior parte affermi di non avere *“un campione così importante da poter rispondere a questa domanda, ci vorrebbe un campione ben più ampio e anche aver fatto uno studio di questo tipo, cioè avere identificato per quante vittime e quanti autori maschi femmine si sono fatte mediazioni”* (Intervista n. 7).

Il sesso del responsabile di reato non ha costituito un criterio fondante o specifico di studi sulla devianza, elemento considerato meno importante di altri fattori, quantomeno a livello statistico, poiché il numero dei reati commessi dalle donne è da sempre sensibilmente inferiore a quello degli uomini⁴³². Sono stati, infatti, portati alla luce dati relativi all’alta percentuale di rei di sesso maschile, rispetto a quelle di sesso femminile anche dai rispondenti: *“in carcere abbiamo oggi un maggior numero di popolazione maschile. Quindi in percentuale il numero di casi incontrati sono perlopiù maschi”* (Intervista n. 8) e ancora, *“agenti di reato femmine ce ne sono poche; a livello carcerario, infatti, abbiamo l’8% della popolazione carceraria femminile contro il 92% maschile”* (Intervista n. 3). Dalle risposte ricevute si evince come la totalità degli intervistati abbia lavorato

⁴³² M. L. Fadda, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, Editore Luca Santa Maria, Milano, 2012.

maggiormente con colpevoli di sesso maschile e che essi fossero favorevoli ad affrontare una pratica di riconciliazione, forse guidati da logiche opportunistiche a loro vantaggio. Sono molteplici, infatti, i riferimenti a quanto appena affermato come quello dell'intervista n. 2 che dichiara che *"nelle mediazioni penali non sai mai se chi accetta è perché sotto sotto ne vuole trarre una convenienza, oppure se è convinto di questo incontro"* (Intervista n. 2). Nonostante alla base siano state messe in evidenza ipotesi opportunistiche da parte del reo nel prendere parte a una pratica riparativa, non emerge una correlazione tra la predisposizione a un approccio di Giustizia Riparativa e la differenza di genere: *"non mi viene in mente, a livello statistico, di poter affermare che l'essere a favore di una scelta riparativa del reo sia legato al genere, piuttosto può essere legato al vantaggio che potrebbe trarne"* (Intervista n. 9). Emerge, piuttosto, la difficoltà da parte delle donne agenti di reato di individuare la persona a cui è stato indirizzato il male, infatti *"nel femminile c'è questa resistenza nel riconoscere la vittima del proprio reato, se al di fuori dal proprio nucleo familiare"* (Intervista n.10).

È stato poi chiesto agli intervistati di ragionare, sui casi visti, all'ipotesi che il risultato positivo di una mediazione potesse essere correlato al sesso del responsabile del danno. In merito a questa dimensione i rispondenti hanno portato delle convincenti teorie secondo le quali non esisterebbe una connessione tra la differenza di genere di colui o colei che ha commesso il reato con l'efficacia di una pratica riparativa, nonostante la prevalenza di maschi agenti di reato sia posta in evidenza da tutti: *"non credo che ci sia una differenza legata al genere"* (Intervista n. 1), *"non posso fare distinzione tra maschio e femmina che sono arrivati alla mediazione, è stato veramente efficace per entrambi direi"* (Intervista n. 2), *"tra tutte le mediazioni che ho visto, nessuna è stata influenzata dal genere, sinceramente"* (Intervista n. 3). È stata aggiunta una riflessione a tali affermazioni, con un esplicito riferimento allo spessore emotivo e caratteriale che rappresenta le parti colpevoli. Infatti, *"le femmine, per quel poco che ho visto, sono molto più propense mentre i maschi hanno a volte un po' più difficoltà"* (Intervista n. 2) a causa del fatto che siano considerati *"più mascherati, più irrigiditi, più vergognosi delle proprie emozioni"* (Intervista n. 6). La difficoltà dell'uomo a rapportarsi con le proprie emozioni, delinea un aspetto messo in luce

da più mediatori. Dal momento che *“non è una questione di maschio o femmina”* (intervista n. 5), risulta di fondamentale importanza la dimensione dell’ascolto quale fattore universale per la riuscita di una riparazione: *“la qualità di un incontro c’è, soprattutto, se io non utilizzo troppe parole ma cerco di stare sul tuo ascolto”* (Intervista n. 1). Ascoltare e accogliere la sofferenza della vittima è essenziale, per questo è necessario che si crei *“una rete”* (Intervista n. 3) in grado di accompagnare la vittima in questo percorso, altrimenti la possibilità di partecipare a una pratica riparativa risulterebbe vana.

Nel caso delle persone offese, i mediatori intervistati evidenziano una prevalenza del sesso femminile. Sono, infatti, perlopiù le donne a subire danni da parte di uomini e la loro predisposizione ad affrontarli risulta limitata, soprattutto in riferimento a *“violenze sessuali e allora lì la vittima ha fatto fatica”* (Intervista n. 7). L’elevata sensibilità che caratterizza la maggioranza di donne conosciute dai rispondenti, ha ostacolato la volontà di incontrare il proprio offensore poiché *“il fatto di ritrovarsi di fronte a forti situazioni d’impatto emotivo non sempre corrispondeva a tempi adeguati”* (Intervista n. 9). Tuttavia, nonostante si pensi che *“le femmine sono molto più sensibili, in realtà, non è sempre così”* (Intervista n. 2). Si evince, infatti, una sensibilità elevata anche nel sesso maschile che ha subito un danno, tuttavia *“diciamo che il maschile rimuove prima il dolore, mentre la donna rimane un po’ più sul dolore e sulla sofferenza”* (Intervista n. 3). Infatti, come aggiunge un altro intervistato, *“l’uomo, una volta arrivati all’accordo, dice ok, è fatta. Nel femminile mi è sembrato, che ci sia la tendenza, pur avendo firmato in sede di mediazione l’accordo, c’è stata una sorta di non chiusura vera. Nel caso che ricordo, la vittima donna è tornata sulla scelta fatta, mi ha chiesto di ritirare la firma, ma poi mi ha richiamato, portando avanti nel tempo la cosa, invece è come se l’uomo avesse quasi bisogno, a un certo punto di dire basta, chiuso. Forse nel maschile c’è una maggiore predisposizione a risolvere, cioè ad arrivare al punto di voltare pagina. Nelle donne probabilmente c’è una tendenza a rimuginare sui vissuti anche post mediazione, però questo è quello che ho intuito, ma forse è troppo poco il campione per poter fare un’affermazione”* (Intervista n. 6).

5.4.5 Tempo trascorso dal crimine

A seguito dell'interesse nel rilevare un nesso tra la dimensione temporale e l'efficacia di una pratica riparativa, è stato indagato, con l'ausilio di due quesiti specifici, quanto potesse incidere il tempo trascorso da un crimine sull'esito positivo di un percorso di Giustizia Riparativa. Con iniziale concentrazione nei confronti dell'agente del fatto reato, dalle risposte raccolte si evince come il peso di tale fattore non sia totalmente ininfluente sul colpevole poiché *“a livello di bisogno, e di efficacia del sistema, prima intervieni, cioè prima dai voce, meglio è. Perché aspettare quarant'anni quando queste cose la puoi fare molto prima? Non è detto però che le persone molto prima siano pronte”* (Intervista n. 7).

Riprendendo quanto esplicito nel paragrafo precedente⁴³³, non è completamente assente il rischio di imbattersi in logiche opportunistiche al fine di provare ogni soluzione per evitare il carcere o per ottenere sconti di pena: *“con gli agenti di reato dipende, proprio rispetto a quello che dicevamo prima, dall'opportunismo”* (Intervista n. 6). In tal senso *“l'autore, più è vicino al fatto se c'è un procedimento giudiziale, più tende a non volerlo affrontare subito, perché magari spera che nel procedimento giudiziale le cose vadano talmente bene da non dover affrontare troppo la questione. Mentre più in là col tempo, e quindi significa che le cose non sono andate bene, più è predisposto per i propri benefici a partecipare al percorso”* (Intervista n. 7). Tuttavia questo aspetto viene considerato, per alcuni, un fattore positivo che permette al reo di imbattersi in un percorso di Giustizia Riparativa che *“magari senza avere un secondo fine non avrebbe mai provato e ciò poi gli fa scoprire la possibilità di, in qualche modo, poter sistemare le cose”* (Intervista n. 8).

Viene inoltre richiamato da più rispondenti l'idea che alla base sia necessaria una maturità da parte dell'agente di reato che deve prendere consapevolezza del danno commesso. A tal proposito gioca un ruolo fondamentale il tempo di elaborazione del danno provocato all'altra parte, che non sempre avviene in tempi brevi: *“l'autore di reato ha bisogno di fare un tempo di decantazione di quanto accaduto e probabilmente, più tempo passa e più è facile che nascano in*

⁴³³ Si rimanda al paragrafo 5.4.4 “Differenza di genere”.

lui, nella misura in cui il suo percorso penale fosse anche accompagnato da interventi educativi in qualche modo efficaci, più è portato a rielaborare in termini di riflessione, di introspezione, di maggior senso di responsabilità, un'eventuale bisogno di incontrare la vittima (Intervista n. 6), *“più il tempo passa e più la persona ha possibilità di fare una riflessione più approfondita e compiuta su quello che è che è successo”* (Intervista n. 10). Anche l'età al momento della commissione del crimine gioca un ruolo cardinale nella maturazione di una consapevolezza del danno provocato: *“beccare uno a 18 anni o beccarlo a 24 cambia il modo di guardare ciò che si ha fatto”* (Intervista n. 1); tuttavia *“quando sono persone di una certa età, anziani, ho notato una differenza, ma più per età cioè, come se ci fosse una minore educazione a incontrare le proprie parti emotive”* (Intervista n. 9).

Connesso a ciò incide anche, secondo un intervistato, il tipo di reato commesso e le conseguenze che comporta alla parte offesa. Se si tratta, infatti, di un reato bagatellare, secondo i rispondenti, sarà maggiormente efficace un incontro con la vittima nei tempi immediati l'accaduto in quanto il ripensamento dei fatti risulterebbe facilitato da freschi ricordi; se lo stesso reato venisse portato in mediazione dopo diverso tempo, risulterebbe, invece, complicato riprendere con lucidità i fatti accaduti. Di fronte a reati più gravi, invece, il tempo potrebbe aiutare a maturare nel reo la consapevolezza per affrontare con spontaneità l'incontro con colui/colei che ha offeso con le sue azioni. A dimostrazione di ciò l'intervistato in questione riporta degli esempi concreti: *“se io lavoro su querele per questioni, per esempio di furto in cantiere, allora forse affrontare questa cosa prima possibile è di aiuto, ma se passano due o tre anni il personale potrebbe essere cambiato o non ricordarsi della vicenda”* (Intervista n. 1). Alcuni rispondenti affermano, tuttavia, che qualsiasi sia il momento in cui un reo affronta una pratica riparativa, avrà comunque beneficio da essa.

È stato poi posta una questione rilevante da parte di più mediatori, i quali sostengono con criticità gli inadeguati tempi della giustizia penale classica poiché *“i tempi della giustizia costringono a tempi più lunghi”* (Intervista n. 1), che si scontrano con le reali necessità emotive delle parti coinvolte nel conflitto, con riferimento particolare alla vittima: *“non sempre quello che è il percorso umano,*

nella pratica segue i tempi della giustizia. A seconda del reato a volte ci sono tempi di metabolizzazione che non sono i tempi della giustizia. Io penso che i tempi siano veramente da calibrare un po' meglio in generale" (Intervista n. 2). Come comunicato dalla totalità dei rispondenti *"la vittima ha dei tempi diversi, ha bisogno di maggiore tempo per elaborare"* (Intervista n. 4) una consapevolezza sull'accaduto, *"ci mette un po' di più"* (Intervista n. 5). Ne scaturisce la necessità di far passare maggior tempo dal fatto subito, proprio perché *"chi è più restio, se vogliamo, perché richiede più tempo di elaborazione, è la vittima"* (Intervista n. 2). Questo iniziale atteggiamento di allontanamento da parte della vittima deriva dal fatto che *"ti hanno danneggiato, non è che il giorno dopo ti sentirai pronto"* (Intervista n. 5). Risulta, quindi, unanime la convinzione che la soggettività dell'elaborazione del danno sia alla base di un approccio all'incontro tra i confliggenti. A favore di una tutela maggiore per la vittima, *"quando sente che è pronta sa che c'è un posto"* (Intervista n. 5) ed è per tale motivo che si dovrebbe informare la vittima della possibilità di poter incontrare il proprio reo, come peraltro sancisce l'*Handbook on restorative justice programmes*⁴³⁴.

5.4.6 Dimensione socio culturale di origine

Al fine di delineare un'analisi completa sull'efficacia della Giustizia Riparativa, come ultimo fattore si è messo in luce l'aspetto relativo alla dimensione socio culturale delle parti confliggenti. È stato chiesto ai mediatori, infatti, se avessero percepito, durante il corso della loro esperienza, una differente propensione alla pratica riparativa tra persone derivanti da diversi livelli culturali. A parte alcuni rispondenti che preferiscono non rispondere a causa dei pochi casi su cui fare un'analisi, si evince un'unanimità tra gli altri intervistati, che hanno evidenziato un'elevata difficoltà nell'approcciarsi con individui di alto grado di istruzione scolastica, accompagnata da una maggiore facilità nell'entrare in rapporto con persone di *"realtà sociale piuttosto popolare, persone che arrivano da contesti urbani e che hanno professioni che possiamo definire umili, chiamiamole così"*

⁴³⁴ *Handbook on restorative justice programmes*, second edition, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.

(Intervista n. 6). Questo viene spiegato rapportandolo a standard comportamentali imposti dalla società odierna, i quali vengono interiorizzati da coloro provvisti di categorie concettuali elaborate. Risulta quindi, in tali casi, elevato *“il rischio poi di queste persone di camuffarsi dietro la conoscenza culturale, per cui con le parole provano a nascondere cioè che sentono, dando magari un po’ meno spazio alla spontaneità. Io ho proprio in mente una persona che si sentiva che aveva alle spalle una cultura di un certo tipo, ma non si riusciva a scalfire tutto questo apparato di parole”* (Intervista n. 6). Aggiunge un altro rispondente che *“più uno è educato e formato e viene da un ambiente socio culturale più elevato, più va di ragionamento, fa tanto di testa. A volte è più facile trattare con persone che sono un po’ ‘più pane al pane, vino al vino’ che non con persone più istruite perché poi si crea tutta una serie di costruzioni mentali, di sovrastrutture, che magari una persona un po’ più semplice non ha. A me dà l'impressione che percepiscano meglio le persone con meno sovrastrutture, che non magari chi è più sofisticato, però poi fatica ad arrivare alle emozioni”* (Intervista n. 7). Infatti, *“quando si viene colpiti nella propria affettività, la prima reazione è proprio quella di chiudersi a riccio”* (Intervista n. 3), *“ci sono una serie di coperture messe in atto per proteggersi”* (Intervista n. 5). Utilizzare però, le proprie risorse personali al fine di liberarsi da questo guscio potrebbe aiutare gli individui a slegarsi da tali chiusure emotive *“oppure, come nella maggioranza dei casi ha bisogno di essere accompagnato perché la lesione affettiva è quella più profonda”* (Intervista n. 3).

Avere un supporto culturale risulta, nel caso di pratiche riparative volte a esternalizzare le emozioni e i sentiti più profondi, limitante. Si cerca infatti di evidenziare l'importanza della spontaneità emotiva, e non della struttura formale delle frasi con cui si esprimono certi concetti, *“per cui alla fine non è che uno mi deve fare il resoconto tutto bello formale, elegante e forbito, con un linguaggio preciso, perché non ci interessa. Noi il parlato sì, lo sentiamo, ma siamo concentrati su tutt'altro”* (Intervista n. 6). Tuttavia viene riconosciuto il rischio di limitarsi al lato razionale del racconto *“perché ti trovi di fronte a una persona che magari ha un certo livello culturale, quindi ti senti anche un po’ affascinato, attratto da questo suo modo di parlare che ti vien quasi da lascarti distrarre dalle*

sue parole” (Intervista n. 6).

Importante sottolineare che *“il bello della mediazione secondo me è proprio il fatto che non è discriminante rispetto alla condizione sociale e socio culturale di partenza; non è discriminante, perché l'approccio umanistico fa leva sulla fiducia dell'umano, in quanto umano. Ha già i linguaggi, come dire, naturali, per potersi esprimere, fosse anche nell'incapacità, perché qual è la chiave della dell'approccio umanistico è che non è il verbale che conta”* (Intervista n. 9). C'è, inoltre, chi riconosce non essere *“una questione di contesto socio culturale, ma di disponibilità interiore o comunque ha un mix di cause che entra sempre in gioco”* (Intervista n. 5).

Per quanto concerne la dimensione etnica, invece, risulta predominante l'idea di una propensione maggiore ad affrontare percorsi di Giustizia Riparativa da persone originariamente occidentali in quanto *“l'approccio umanistico si basa su quella che è un po' l'anima greco cristiana dell'Europea, e per quanto poco, è chiaro che mi immagino che i paesi arabi, persone provenienti da paesi arabi o paesi dell'Est Europa hanno probabilmente avuto una formazione proprio a partire da un ambiente familiare che forse non li ha familiarizzati con un certo tipo di linguaggio delle emozioni. Ecco, questo credo possa essere un elemento che in certi casi in ostacola autore di reato o vittima”* (Intervista n. 6). Questo passaggio viene confermato anche da un altro rispondente, il quale afferma che *“le persone dell'est, partendo dalla ex Jugoslavia e Albania, secondo ciò che abbiamo visto noi, essendo imputati o condannati di reati di spaccio traffico di droga, hanno una percezione diversa rispetto, ad esempio a noi latini o addirittura anche alle persone di origine africana. Quindi secondo me la dimensione culturale incide”* (Intervista n. 10) sulla predisposizione ad affrontare un percorso di riconciliazione. Risulta fondamentale, in tal caso, la presenza di un mediatore che rappresenti la cultura dei confliggenti, al fine di comprendere appieno le credenze dei vari popoli per permettere l'autenticità della mediazione. Un rispondente, infatti, afferma che l'etnia delle parti in conflitto incide *“nella misura in cui i mediatori non riescono a rappresentare la loro situazione socio culturale”* (Intervista n. 1). È per tale motivo che risulta quindi fondamentale *“avere all'interno dei Centri di Giustizia Riparativa delle persone comuni che possano*

rappresentare la comunità di appartenenza del reo e della vittima che si presentano in mediazione” (Intervista n. 1).

5.4.7 Fattori di rischio e proposte risolutive

Ogni intervista è terminata con la proposta rivolta ai mediatori penali di riflettere sui benefici ma anche sui rischi a cui espone la Giustizia Riparativa.

Dall’analisi incrociata dei tre quesiti posti, emergono visioni di benefici relativi alla mediazione penale piuttosto coerenti tra loro e, allo stesso tempo, i rispondenti hanno fornito diverse proposte. Come previsto, la totalità degli intervistati considera la mediazione penale uno strumento assolutamente necessario e proficuo alla risoluzione del conflitto scaturito dopo un reato poiché *“poter non rimanere incistato in quel fatto congelato, in quel in quel fotogramma, può fare la differenza”* (Intervista n. 8). L’evidente difficoltà nell’elencare tutti gli esiti positivi di un percorso di Giustizia Riparativa, mi ha spinto ad invitare i mediatori a ragionare sui benefici più significativi per loro.

L’ascolto reciproco dei confliggenti in un ambiente protetto da ulteriori esposizioni al conflitto, uno *“spazio di protagonismo”* (Intervista n. 1) in cui i confliggenti possano sentirsi in primo piano, viene evidenziato dalla maggior parte dei partecipanti all’intervista, cosa che non accade in un processo di giustizia penale classica dove *“nessuno ti ascolta mai”* (Intervista n. 7). *“Dare veramente voce è l’aspetto più importante; dare voce ai vissuti anche se poi magari la mediazione non si conclude come magari noi ci aspetteremmo. Il fatto che abbiamo potuto ascoltarci in un ambiente protetto, con persone neutrali e il fatto di poter sentire le emozioni altrui, penso che possa veramente aiutare a capire qualcosa di più”* (Intervista n. 2). Conoscere l’altra versione dei fatti permette di *“guardare le cose da un altro punto di vista”* (Intervista n. 4), alimentando *“la consapevolezza per l’autore, quanto per la vittima”* (Intervista n. 7) di quanto accaduto, nonostante sia un *“percorso difficile e un impegno esistenziale”* (Intervista n. 10) ma *“avere delle risposte che solo la persona interessata diretta può darti è il migliore beneficio e poter spiegare toglie i pesi all’altra parte”* (Intervista n. 8).

Emergono benefici anche a livello penitenziario, con la conseguenza di una

diminuzione della popolazione carceraria, in quanto i percorsi riparativi possono *“eliminare la recidiva”* (Intervista n. 3), qualora la Giustizia Riparativa divenisse una regola. Durante la fase esecutiva il detenuto si sente spogliato di ogni diritto, compreso quello di espressione e, grazie alla pratica riparativa, gli si offre la possibilità di *“riappacificarsi con sé stesso”* (Intervista n. 3), evitando quindi che possa ricommettere il reato in rappresentanza dell’ingiustizia subita durante il processo perché *“la recidiva è legata alla sofferenza del carcerato”* (Intervista n. 3). A tal proposito vengono evidenziati anche benefici economici *“nel senso che se si implementasse questo tipo di percorsi ci sarebbe un grande risparmio nelle spese dello Stato; si ridurrebbe la recidiva con costi anche minori per il sistema”* (Intervista n. 7). L’intervistato n. 3 non risulta l’unico a sperare che la prospettiva a livello normativo cambi, acquisendo uno sguardo riparativo: *“la giustizia classica deve diventare questa”* (Intervista n. 5). Tuttavia non ho percepito entusiasmo negli intervistati che si sono esposti sulla Riforma Cartabia, con la quale si prospetta un’entrata in vigore del paradigma riparativo, poiché considerata troppo strutturata rispetto le finalità che si pone un approccio riparativo, basate sul libero consenso delle parti coinvolte in un conflitto, senza subire influenze esterne: *“c’è il rischio di strumentalizzazione da parte anche delle istituzioni. Adesso la mediazione diventa quasi una sorta di obbligo a cui dobbiamo rispondere per la legge Cartabia e non so se questo sia esattamente ciò che fa bene alla Giustizia Riparativa perché è chiaro che l’elemento della volontarietà deve rimanere saldo”* (Intervista n. 6), altrimenti di rischierebbe di *“entrare nella vita delle persone senza che loro lo vogliano e magari creare un danno superiore”* (Intervista n. 3). Inoltre, aggiunge un mediatore: *“io sono sempre stato, te lo dico serenamente, molto critico nei confronti del volontariato in questo ambito, per cui ho sempre spinto per riconoscere anche la professionalità del mediatore, però mi rendo conto che più si riconosce la professionalità, più deve essere fatto un lavoro veramente enorme di capacità di stare in mediazione, dimenticandosi che stai lavorando, perché sennò il rischio poi è quello di professionalizzare il tempo, misurare tutto”* (Intervista n. 6).
Notevoli benefici vengono evidenziati nei confronti della vittima di un reato, la quale avrà modo, grazie allo spazio di ascolto che le viene offerto, di percepire

“grande alleggerimento, cioè le vittime normalmente sentono proprio questa voglia di tornare a vivere, di respirare, cioè di uscire dalla cappa che toglie il respiro e uscire dal pensiero ossessivo dell'altro come mostro, con tutto quello che evoca: paura, rabbia, inquietudine. Cioè quindi riportare all'altro la sua umanità. Vuol dire uscire proprio da questo incubo” (Intervista n.9).

Nonostante emergano poche criticità, i mediatori intervistati riconoscono che la Giustizia Riparativa possa nascondere rischi importanti qualora *“i mediatori non sono abbastanza preparati o cauti su alcune faccende”* (Intervista n. 7). Il rischio di una seconda vittimizzazione viene, infatti, riconosciuto come plausibile, malgrado lo spazio neutrale della pratica riparativa, soprattutto con riferimento a *“reati di violenza di genere”* (Intervista n. 9): *“molto spesso c'è come un senso di colpa per quello che è successo, come se fosse colpa anche loro nel fatto di aver subito degli abusi o aver subito delle violenze. Bisogna stare attenti perché effettivamente ci può essere un'ulteriore vittimizzazione della vittima. Si hanno degli strumenti per capirlo, ma non fino in fondo”* (Intervista n. 10). Gioca quindi un ruolo fondamentale, al fine di tutelare in particolar modo le vittime a sentirsi nuovamente offese, la formazione dei mediatori che, per alcuni, risulta essere non sufficiente⁴³⁵. Per ovviare a tale pericolo, i rispondenti propongono di *“fare più colloqui preliminari in modo da valutare se davvero le persone sono pronte ad arrivare in mediazione”* (Intervista n. 4). Il dolore provato da chi ha subito un danno non è misurabile, e alcune persone potrebbero non sentirsi pronte a *“riaprire le ferite, quindi quando si chiama la vittima, bisogna essere delicatissimi”* (Intervista n. 5) e, per marginalizzare ulteriore sofferenza, il ruolo dei facilitatori è primario ma, allo stesso tempo, i *“mediatori devono allenare la loro capacità di stare dentro il conflitto con quella equiprossimità che è richiesta”* (Intervista n. 8). Le logiche opportunistiche che potrebbero sottendere nella mente di un reo per alcuni vengono visti come un fattore negativo, *“si rischia che il reo approfitti di questa situazione per provare eventualmente un escamotage a proprio favore”* (Intervista n. 2), mentre per altri mediatori questa viene vista come un'opportunità di avvicinamento alla Giustizia Riparativa perché *“magari il reo chiede la mediazione per avere degli sconti di pena poi però quando si trova davanti alla*

⁴³⁵ Si rimanda al paragrafo 5.4.2 *“Formazione e approccio adottato”*.

vittima ti assicuro che dimentica il motivo per cui ha chiesto di incontrarla e si impegna molto a lenire le sue sofferenze offrendo risposte” (Intervista n. 8).

Aggiunge un altro intervistato “non vedo perché non debba utilizzarlo, se questo mi permette di abbreviare la mia vita in carcere, ben vengano tutti gli strumenti che mi mettono a disposizione. Ma poi chi può dire con certezza che è quella persona lì non ha realmente interiorizzato il male che ha fatto?” (Intervista n. 10).

Una proposta risolutiva innalzata da più intervistati riguarda una “maggiore sensibilizzazione su quella che è la Giustizia Riparativa, insomma, non può fermarsi agli addetti ai lavori” (Intervista n. 2), bensì risulta necessario un “potenziamento del terzo settore e costruire una comunità capace di prendersi cura. Più una comunità ha risorse, più i fattori di rischio diminuiscono” (Intervista n. 3).

L’esigenza di creare una rete di sostegno che possa accompagnare la vittima ma anche l’agente di reato è sentita da molti, i quali spiegano che si “dovrebbe sempre riuscire a lavorare, soprattutto in alcune situazioni, con una rete di riferimento per cui lavorare anche con altri professionisti, servizi specialistici del territorio, coi servizi territoriali, con le amministrazioni. Creare quelle reti che poi possono supportare queste persone perché quando le persone sono fragili hanno bisogno di essere sostenute. Quindi la mediazione dovrebbe essere un pezzetto dentro il lavoro di una rete territoriale” (Intervista n. 9).

La totalità dei rispondenti conclude sostenendo che in un percorso riparativo esistono rischi, come sopra riportato, tuttavia “mi sembra che siano più benefici, nel senso che, se anche non va bene, comunque non fa male” (Intervista n. 7).

5.5 Alcune osservazioni

Da un esame approfondito dei risultati è stato possibile trarre alcune conclusioni che si cercherà ora di illustrare. Innanzitutto, è bene specificare quanto le opinioni degli intervistati abbiano presentato un elevato carattere di omogeneità, ovvero quanto essi si siano trovati in accordo su quasi la totalità degli argomenti che la ricerca si proponeva di indagare più in profondità. Va ricordato però, come lo scopo generale di ogni ricerca qualitativa non sia quello di rilevare solamente un punto di vista maggioritario, ma sia al contrario quello di dare valore all’intera

varietà dei risultati cui essa stessa ha portato.

È facilmente intuibile dai dati riportati nel paragrafo precedente⁴³⁶, che gli ambiti indagati in questo studio siano inevitabilmente destinati ad intersecarsi. In particolar modo si è notato come, dalle esperienze degli intervistati, la formazione dei mediatori giochi un ruolo fondamentale nella logica di marginalizzazione di determinati rischi, con riferimento specifico alla seconda vittimizzazione, non dimenticando la presenza di alcuni suoi limiti, come evidenziato dalle risposte precedentemente riportate. Inoltre si evidenzia la rilevanza della gravità di un reato nella predisposizione ad affrontare un percorso di riconciliazione, soprattutto per la vittima e nell'incidenza del fattore temporale per l'elaborazione dell'offesa subita. È stata posta particolare importanza alla figura dell'agente di reato, considerato altrettanto bisognoso di attenzioni e ascolto, con conseguenze benefiche nella considerevole riduzione del tasso di recidiva a seguito di una pratica riparativa. Stando ai dati ufficiali, in Italia il 68 % dei condannati a scontare la pena in carcere tornano a delinquere una volta usciti; nei casi in cui, invece, la pena è scontata tramite misure alternative alla reclusione, il tasso di recidiva è pari al 19%⁴³⁷.

La divergenza più evidente riscontrata dai racconti dei mediatori è riconducibile all'accettazione di un approccio differente da quello umanistico, adottato dalla totalità dei rispondenti. Rispetto a questo tema, infatti, si è visto uno spaccato tra coloro che ripongono piena fiducia ai principi del metodo ispirato a Jacqueline Morineau, affermando come solo lavorando sulla profondità emotiva si possano raggiungere determinati risultati, e coloro che affermano come qualunque metodo possa essere efficace, purché rappresentativo dei bisogni dei confliggenti.

Benché il numero limitato di soggetti coinvolti nella presente ricerca non abbia permesso un'analisi dei dati dalla quale estrapolare dati percentuali sufficientemente dotati di valenza scientifica, si ritiene che essi abbiano contribuito qualitativamente a fornire informazioni utili ad approfondire il tema

⁴³⁶ Si rimanda al paragrafo 5.4 "Analisi dei dati".

⁴³⁷ Per approfondire la questione si rimanda ai grafici esemplificativi contenuti nell'articolo nel Sole24 datato 13 giugno 2018 in https://www.infodata.ilssole24ore.com/2018/02/06/nel-68-deicasi-detenuti-nei-carceri-tornano-delinquere/?refresh_ce=1.

della Giustizia Riparativa.

CONCLUSIONE

Giunti alla conclusione di questo percorso, volto ad indagare l'efficacia della Giustizia Riparativa, risulta opportuno riflettere in merito ai dati rilevati.

Nonostante la generosità espositiva dei partecipanti all'intervista, non è stato possibile trarre una connessione "standard" tra determinate aree indagate e le pratiche riparative, poiché la componente soggettiva delle parti confliggenti viene messa in risalto dalla totalità dei rispondenti all'indagine. Tuttavia emerge una sincronia tra i racconti, i quali confermano, per alcuni fattori approfonditi, le medesime tendenze.

In riferimento al percorso formativo, infatti, tutti i mediatori confermano di aver seguito un corso di circa 200 ore, durante il quale sono stati loro presentati, con il contributo di ospiti inseriti da tempo nello spettro riparativo, i principi teorici della Giustizia Riparativa in una prospettiva multidisciplinare, seguiti poi da una sperimentazione pratica. Tuttavia, sono molti gli intervistati che hanno messo in luce alcuni limiti della formazione in questo settore, considerata insufficiente ai fini di guidare pratiche autentiche. È stata, infatti, sollevata la necessità di intraprendere un percorso introspettivo individuale, complementare a quello indicato dalle linee guida nazionali⁴³⁸.

Emergono, invece, delle divergenze di pensiero rispetto all'approccio da attuare. Malgrado la totalità dei mediatori intervistati lavori utilizzando il metodo umanistico, alcuni di loro manifestano curiosità verso altri approcci, considerati ugualmente validi. In alcune situazioni, infatti, viene riferito come un approccio improntato sulle emozioni potrebbe risultare poco efficace poiché implica una riapertura di ferite che per alcuni risulta difficile da sostenere. Un approccio umanistico quindi, risulterebbe un ulteriore danno in determinate situazioni. Per altri, invece, l'unicità del metodo ispirato a Jacqueline Morineau consente di trasformare i punti di vista delle parti sull'accaduto in un'opportunità di rimarginazione delle lesioni a seguito di un reato.

Continuando con l'analisi dei dati, nonostante alcuni intervistati attestino quanto

⁴³⁸ Si rimanda al capitolo 3, paragrafo 3.3 "Linee guida per la formazione specifica".

una mediazione penale possa portare a risultati soddisfacenti qualsiasi tipo di crimine, emerge una significativa propensione per l'idea che la Giustizia Riparativa, in riferimento all'autore di reato, sia maggiormente efficace in crimini più gravi poiché *“quando il reato è piuttosto grave, allora la persona cerca di entrarci veramente”* (Intervista n. 10). Tuttavia la dimensione soggettiva potrebbe influire sul risultato in quanto la volontarietà e l'impegno delle parti risulta essere un prerequisito fondamentale dell'efficacia della pratica riparativa. Al contrario, invece, la vittima potrebbe riscontrare maggiore difficoltà ad affrontare un percorso di Giustizia Riparativa poiché il dolore provato non sempre è paragonabile alla gravità del reato, infatti *“non importa quanto sia grave, ma è quanto abbia generato una ferita, una frattura”* (Intervista n. 8).

Non è stato possibile, invece, individuare una connessione tra il genere delle parti confliggenti e il risultato positivo di una mediazione. Dalle risposte ricevute si evince come la totalità degli intervistati abbia lavorato soprattutto con colpevoli di sesso maschile, poiché lo stesso numero di agenti di reato maschi supera quello del sesso femminile. Come riportano i rispondenti, infatti, *“agenti di reato femmine ce ne sono poche; a livello carcerario, infatti, abbiamo l'8% della popolazione carceraria femminile contro il 92% maschile”* (Intervista n. 3). Tuttavia la difficoltà dell'uomo a rapportarsi con le proprie emozioni, delinea un aspetto messo in luce da più mediatori. In riferimento alle vittime, al contrario, c'è una prevalenza del sesso femminile. Sono, infatti, perlopiù le donne a subire danni da parte di uomini e la loro predisposizione ad affrontarli risulta limitata, in particolare riferendosi a *“violenze sessuali”* (Intervista n. 7). L'elevata sensibilità che caratterizza la prevalenza di donne conosciute dai rispondenti, infatti, ha ostacolato la volontà di incontrare il proprio offensore.

A seguito dell'interesse nel rilevare un nesso tra la dimensione temporale e l'efficacia di una pratica riparativa, dalle risposte raccolte si evince come il peso di tale fattore non sia totalmente ininfluenza sul colpevole. Non è completamente assente il rischio di imbattersi in logiche strumentali al fine di provare ogni soluzione per ottenere una flessibilità nella risposta penale; è proprio per tale motivo che spesso l'autore del fatto reato richiede un percorso di riconciliazione con la vittima a proprio vantaggio. Tuttavia questo aspetto viene considerato, per

alcuni, un'opportunità di avvicinamento alla Giustizia Riparativa. Per la persona offesa, invece, risulta unanime la convinzione che la soggettività dell'elaborazione del danno sia alla base di un approccio all'incontro tra i confliggenti. Non esiste, quindi, per la persona offesa, un tempo "giusto" per intraprendere un percorso riparativo.

Continuando con l'analisi dei dati, in riferimento alla dimensione socio contestuale, viene sollevata la difficoltà relazionale con individui di alto grado d'istruzione. È stato confermato da quasi la totalità delle risposte, quanto sia complesso oltrepassare la maschera che si creano alcuni individui per identificarsi negli standard imposti dalla società e quanto questo ostacoli un lavoro emotivo interiore. Viene riferito come, quindi, risulta particolarmente semplice effettuare pratiche riparative con persone di *"realtà sociale piuttosto popolare, persone che arrivano da contesti urbani e che hanno professioni che possiamo definire umili, chiamiamole così"* (Intervista n. 6) perché più predisposte a impegnarsi in un profondo viaggio emotivo.

Per quanto concerne la dimensione etnica, invece, viene riferito quanto sia maggiore la propensione ad affrontare percorsi di Giustizia Riparativa in persone originariamente occidentali in quanto culturalmente *"familiarizzati con un certo tipo di linguaggio delle emozioni"* (Intervista n. 6) rispetto a coloro che provengono da Paesi dell'Est Europa.

Sono molteplici gli effetti benefici che offre la Giustizia Riparativa alle parti confliggenti secondo i mediatori intervistati. *In primis* viene evidenziata l'importanza dell'ascolto attivo quale aspetto fondamentale che permette alle parti di sentirsi protagoniste all'interno di uno spazio protetto, in cui è loro consentito raccontare la propria versione dei fatti; in particolar modo la vittima avrà l'occasione di 'urlare' il proprio dolore, aspetto che non viene preso in considerazione durante un processo di giustizia penale classica. I rispondenti, inoltre, segnalano come i vantaggi di strumenti della *Restorative Justice* ricadano anche a livello finanziario, permettendo una riduzione del tasso di recidiva da parte degli agenti di reato.

Rivolgendo, infine, un ultimo sguardo alle criticità che potrebbero scaturire da una pratica riparativa, emerge il rischio di imbattersi in una seconda

vittimizzazione che porterebbe la vittima a sentirsi nuovamente vittima. Al fine di marginalizzare tale pericolo, viene messo a fuoco il fondamentale ruolo della formazione dei facilitatori, che avranno il compito di evitare che si crei uno sbilanciamento di ruoli tra i confliggenti.

L'approccio riparativo non può essere, se utilizzato in modo isolato, la soluzione a tutti i problemi sociali esistenti e sarebbe difficile affermare il contrario, tuttavia risulta essere un buon inizio per tutelare vittima e agente di reato, con il supporto della comunità. A tal proposito ritengo indispensabile un lavoro di sensibilizzazione all'argomento, ancora troppo poco conosciuto in Italia.

L'incontro con i mediatori penali ha alimentato ulteriormente il mio interesse in materia ma, soprattutto, mi ha permesso di 'toccare con mano' l'impegno (spesso volontario) di persone che lavorano affinché vengano riconosciuti i diritti a coloro che hanno commesso uno sbaglio e coloro che l'hanno subito. Ho avuto la possibilità, durante questo percorso che mi ha condotto a elaborare il mio studio finale, di rapportarmi con racconti di un'elevata profondità emotiva che, grazie a esempi concreti, mi hanno permesso di capire fino in fondo l'importanza di uno spazio di ascolto in cui nessuno possa essere giudicato. Auspico un futuro più prospero nell'ambito della giustizia penale, dove le persone possano sentire una rinascita interiore, anche grazie alla Giustizia Riparativa.

BIBLIOGRAFIA

- ALLEGREZZA V. S., *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in ALLEGREZZA S., BELLUTA H., GIALUZ M., LUPÀRIA L., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, 2012.
- ANELLI L., *La Giustizia Riparativa. Non solo la pena, ma la riparazione dei danni*, 2017 in <https://www.attivismo.info/la-giustizia-riparativa-non-solo-la-pena-ma-la-riparazione-dei-danni/>.
- ARNAUDO L., *Mediazione e diritto penale: una proposta di conciliazione*, in *Sociologia del diritto*, n.2, 1999.
- ASCIONE F., *Le fonti della mediazione penale: la raccomandazione n. 19 del 15/09/1999 del Consiglio d'Europa*.
- BARNETT R., *Restitution: A New Paradigm for Criminal Justice in "Ethics"*, 1977.
- *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002.
- BOELLA L., BUTTARELLI A., *Per amore di altro. L'empatia a partire da Edith Stein*, Edizioni Cortina, Milano 2000.
- BONINI V., *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022.
- BOUCHARD M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, Fascicolo 2/2015, *Questione Giustizia*.
- BOUCHARD M., MIEROLO G., *Offesa e riparazione, per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Paravia Bruno Mondadori editori, 2005.
- BRESCIA F., DE VITO E., *Una risposta al conflitto: la Mediazione* in www.lamediazione.it.
- BROWN COVERDALE H., *Punishment and Welfare: Defending Offender's Inclusion as Subjects of State Care*, in *Ethics and Social Welfare* 12, no. 2 , 2018; GELFAND, S. D., *The Ethics of Care and (Capital?) Punishment*, in *Law and Philosophy* 23, no. 6, 2004; CANTON,

- R., and DOMINEY J., Punishment and Care Reappraised, in Gelsthorpe, L., MODY P. and SLOAN B., (a cura di), *Spaces of Care*, London, 2020.
- BUONATESTA A., *La mediazione in ambito penale in Belgio*, Palermo, 2009, Intervento presentato al seminario “*Territorial Network for the mediation in conflict*”.
 - CANNAVÒ L., FRUDÀ L., *Ricerca sociale. Dal progetto dell'indagine alla costruzione degli indici*, Carocci, 2007.
 - CATALFAMO C., *Giustizia riparativa: la mediazione “della sofferenza e del disordine”*, in *Diritto Penale*, 8 giugno 2008.
 - CELLINI G., *L'assistente sociale nel settore penale penitenziario. Linee di tendenza tra politiche sociali e penali*, 2020 in <https://welforum.it/lassistente-sociale-nel-settore-penale-penitenziario/>.
 - CERETTI A., DI CIÒ F., MANNOZZI G., *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in SCAPARRO F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.
 - CERETTI A., MAZZUCCATO C., *Mediazione reo/vittima: le “istruzioni per l’uso” del Consiglio d’Europa. Un commento alle Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters*, da *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, 2008.
 - CERETTI A., *Mediazione penale e giustizia, incontrare una norma*, Milano, 2000.
 - Cfr. RAYE B.E. – WARNER ROBERTS A., *Restorative Processes*, in JOHNSTONE G.J., VAN NESS D.W., (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan publishing, Cullompton, 2007.
 - CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010.
 - Comitato dei ministri del consiglio d’Europa, Racc. n. 7 del 23 giugno 1983.
 - COSI G., FODDAI M.A. (a cura di), *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè editore, Milano, 2003.

- CURI U., *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019.
- DALL'OLIO M., *Imparare dai conflitti: le relazioni difficili come occasione di crescita personale*, Franco Angeli, Milano, 2022.
- Dichiarazione dei Ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa "Criminalità e Giustizia penale. Il ruolo della giustizia riparativa in Europa", dicembre 2021, Venezia.
- Direttiva n.29/2012 UE.
- DOVIGO F., *Guida alla mediazione e alla conciliazione professionale*, Roma, Carocci, 2012.
- EGLASH A., *Creative Restitution. A Broader Meaning for an Old Term in "Journal of Criminal Law and Criminology"*, 1958.
- Enciclopedia della Filosofia e delle scienze umane, 1996.
- FADDA M. L., *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, Editore Luca Santa Maria, Milano, 2012.
- FERNANDO G., *Compiti dell'assistente sociale nell'U.E.P.E.*, 2008 in <http://www.assistentsociali.org/carcere/l-assistente-sociale-nel-uepe.htm>.
- FICCO E., *Giustizia riparativa e mediazione: analisi normativa, esperienze concrete e "umanesimo" manageriale*, Università degli studi di Milano, 2019.
- FIORENTIN F., *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, Diritto penale e uomo, *Criminal law and human condition*, 2021.
- FOLBERG J., MILNE A. L., SALEM P., *Manuale di mediazione familiare*, Roma, Edizioni Carlo Amore, 2008.

- FONAGY P., TARGET M., STEELE H., STEELE M., *Reflective-Functioning Manual Version 5 for Application to Adult Attachment Interview*, 1998 in *A Guide to the importance of communication within social work*.
- FORNASARI G., MATTEVI E. (a cura di), *Giustizia Riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli studi di Trento, 2019.
- FURLAN G., *Potenzialità e limiti della Giustizia Riparativa*, Università degli studi di Milano, 2016.
- GARENA G., *Una riflessione sul modello riparativo finalizzata allo sviluppo della comunità*, in *Minori giustizia*, n.2, 1999.
- GATTI U., MARUGO M.I., *La vittima e la giustizia riparativa*, Franco Angeli, 1994.
- GRANDI G., *Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*, Padova University Press, 2020.
- GREGORINI BRESCIANI A., *La giustizia riparativa tra teoria e prassi. Le sempre più diffuse esperienze a livello internazionale e le timide aperture del legislatore interno*, Università degli studi di Pisa, 2015.
- GRIGOLETTO S., *Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative*, Università degli studi di Padova, 2021.
- GRIGOLETTO S., *In cerca di un nemico. La dimensione morale del conflitto*, anthropologica, 2017.
- *Handbook on restorative justice programmes, second edition*, UNODC, Criminal justice handbook series, Vienna, 2020.
- HARRIS N., *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in WALGRAVE L. (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2003.
- HELD V., *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford, New York, 2006; KITTAY E. F., *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*, New York, 1999.

- IMPERIALE N., *La mediazione penale minorile. Aspetti giuridici e sociologici*, La Rivista, Pacini Giuridica Editore 2007.
- KILCHLING M., PARLATO L., *Nuove prospettive per la Restorative Justice in seguito alla Direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione"?* Germania e Italia a confronto, Cassazione penale (11), 2015.
- L. 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
- L. 27 settembre 2021, n. 134, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- MAGLIONE G., *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, in ADIR L'altro diritto, 2008.
- MANNOZZI G., *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice*, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, n. 2, 2020.
- MANNOZZI G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in DE FRANCESCO G., VENAFFRO E., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2003.
- MANNOZZI G., *Giustizia Riparativa*, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2017.
- MANNOZZI G., *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*, 2015, Tavolo 13.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè editore, 2003.
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2018.

- MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014.
- MASARONE V., *La tutela della vittima e funzione della pena*, in Dir. pen. e proc, 2018.
- MASSARO R., *L'etica della cura. Un terreno comune per un'etica pubblica condivisa*, Lateran University Press, 2015.
- MAZZUCCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, Giuffrè, Milano, 2002.
- MIGLIARDI A., *Questionario. Come formulare domande per raccogliere informazioni da campioni rappresentativi di popolazione?*, Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, 2019.
- MONTARULI V., *Linee generali della Giustizia Riparativa*, Numeri 2-3/2019.
- MORINEAU J. (a cura di), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- MOTTES A., SINIGAGLIA M. (a cura di), *Riparlare, rimparare, riparare. La mediazione penale quale esempio virtuoso di giustizia riparativa*, Università degli studi di Venezia, 2018.
- NOVARA D., *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Milano, Sonda, 2011.
- NUVOLONE V. P., *La vittima nella genesi del delitto*, in Ind. pen., 1973.
- PALIERO C.E., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in Aa.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, Giuffrè, 2007.
- PARISI F., *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, 2012.
- PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, 2019.

- PATRIZI P., *Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità*, convegno 'Prigione e territorio. Percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri', Università di Sassari, maggio 2017.
- PAVARINI M., *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in Picotti L., *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998.
- PAVARINI M., *Il grottesco della penologia contemporanea*, in CURI U., PALOMBARINI G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Ed., 2002.
- PEACHEY D., *The Kitchner experiment*, in WRIGHT M. B., Galaway, (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London, 1989.
- PETRUCCELLI I. (a cura di), *Elementi di psicologia giuridica e criminologica*, Franco Angeli, 2017.
- PISAPIA G., ANTONUCCI D., *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997.
- PISAPIA G.V. (a cura di), *La scommessa della mediazione*, in *La sfida della mediazione*, Padova, Cedam, 1997.
- PONGILUPPI C., *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, Archivio Penale n. 3, 2020.
- PYM A., *On Translator Ethics: Principles for mediation between cultures*, John Benjamins Publishing Company, 2012.
- Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale, adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999.
- Raccomandazione R (85) 11 del 28/06/1985 del Consiglio d'Europa.
- Raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, Consiglio d'Europa, 3 ottobre 2018.
- ROMANO M., *Mediazione penale e formazione: chi è il mediatore*, 13 dicembre 2019 in <https://blog.concilialex.it/mediazione-penale-formazione-mediatore/>.

- SANTI J. P., *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018;
ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, Genova, 2020.
- SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1-2, 1997.
- SCHMOOKLER A., *Out of Weakness*, in ROSENBERG M.B., *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione non violenta*, 1999.
- SCLAVI M., *Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*, Mondadori Bruno, Milano, 2003.
- SHERMAN W., STRANH H., *Restorative justice: the evidence*, The Smith Institut, London, 2007.
- SPALTRO E., *Psicologia per le organizzazioni*, editore Carocci, Roma, 2002.
- STEIN E., *L'empatia*, Franco Angeli, Milano 1986.
- STEIN E., *La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia*", Città Nuova, Roma, 2018.
- Tavolo 13, *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, Allegato 3: *Profili definitori; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa*.
- TRECCI P., CAFIERO M. (a cura di), *Riparazione e Giustizia Riparativa. Il servizio sociale del sistema penale e penitenziario*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- VAN NESS D.W., HEETDERKS K., *Strong, Restoring Justice*, Anderson, Cincinnati, 1997.
- VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015.
- VIANELLO F., *"Per uno studio socio-giuridico della mediazione penale"*, in *Sociologia del diritto*, n.2, 1999.

- WALGRAVE L., *Restorative Justice. Self-Interest and Responsible Citizenship*, Cullompton, Routledge, 2008.
- WRIGHT M., *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, in *Rass. Penit.*, 2001.
- WRIGHT M., *In che modo la giustizia riparativa è riparativa. Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2002.
- ZEHR H., *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Scottsdale, 1990.
- ZEHR H., *Retributive Justice, Restorative Justice in "New perspectives in crime and Justice"*, 1985.

MATERIALE GRIGIO

- GRIGOLETTO S., *Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative*, Università degli studi di Padova, 2021.
- MORANDIN A., *Laboratorio di Giustizia Riparativa*, Associazione Koinè, Padova, 2021.
- PROVOLO D., *Trasformazione del welfare state e diritti sociali*, 2021, Università degli studi di Padova.

SITOGRAFIA

- http://magverona.it/wp-content/uploads/2011/09/master-2010_03_dispensa-BUTTARELLI.pdf
- <http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000144#:~:text=Il%20mediatore%20ha%20la%20funzione,materiale%2C%20psicologico%20e%20morale%20subito.>
- <http://www.adir.unifi.it/odv/adirmediazione/penale.htm>
- <http://www.adir.unifi.it/rivista/2007/imperiale/cap1.htm>
- <http://www.adir.unifi.it/rivista/2007/imperiale/cap1.htm>

- <http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/maglione/cap3.htm>
- <http://www.assistentsociali.org/carcere/l-assistente-sociale-nel-uepe.htm>
- <http://www.justicerestaurative.org/>
- <http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/mediare/raccom.htm>
- <http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/comunita.htm>
- <https://blog.concilialex.it/mediazione-penale-formazione-mediatore/>
- <https://cameradimediazionenazionale.it/i-nostri-corsi/corso-di-mediazione-penale-penale-minorile/>
- <https://it.indeed.com/guida-alla-carriera/trovare-lavoro/come-diventare-mediatore-penale>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Mediatore_culturale
- <https://it.wikipedia.org/wiki/Mediazione>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Mediazione_civile
- <https://news.avvocatoandreaani.it/articoli/fonti-della-mediazione-penale-raccomandazione-del-1999-del-consiglio-deuropa-105614.html>
- <https://welforum.it/l-assistente-sociale-nel-settore-penale-penitenziario/>
- <https://www.alfonsolanfranconi.it/attivita/mediatore-umanistico/cos-e-la-mediazione-umanistica>
- <https://www.attivismo.info/la-justizia-riparativa-non-solo-la-pena-ma-la-riparazione-dei-danni/>
- <https://www.cipm.it/>
- <https://www.diritto.it/justizia-riparativa-la-mediazione-della-sofferenza-del-disordine/>
- <https://www.dirittoconsenso.it/2021/12/01/justizia-riparativa-nuovo-paradigma-di-justizia/>
- https://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-justizia-comunita.htm#_4_
- <https://www.er-go.it/index.php?id=7392>
- <https://www.filodiritto.com/etica-della-cura-una-proposta-luniverso-della-pena>

- https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=3_1&facetNode_2=4_57&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47284
- https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_55&facetNode_2=0_2&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31410
- <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2370-verso-un-dialogo-tra-giustizia-riparativa-e-penale-bisognerà-mediare?hitcount=0>
- https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/06/nel-68-deicasi-detenuti-nei-carceri-tornano-delinquere/?refresh_ce=1
- <https://www.inmediar.it/mediazione/>
- <https://www.inmedio.it/index.php/it/documentazione/la-mediazione-in-generale>
- <https://www.intotheminds.com/blog/it/ricerca-qualitativa-3-tipi-intervista/>
- <https://www.judicium.it/la-riforma-della-mediazione/>
- <https://www.me-dia-re.it/gli-sbocchi-professionali-per-i-mediatori-penali-e-per-i-mediatori-familiari/>
- <https://www.me-dia-re.it/gli-sbocchi-professionali-per-i-mediatori-penali-e-per-i-mediatori-familiari/>
- <https://www.monasterolo-psicologotorino.it/gestione-conflitto/>
- <https://www.ordineastaa.it/chi-siamo/chi-e-lassistente-sociale/>
- https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/228/qg_2015-2_11.pdf
- https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/breve-storia_e-filosofia_della-giustizia-riparativa_237.php
- <https://www.retedafne.it/la-dichiarazione-di-venezial/>
- <https://www.studiocataldi.it/articoli/36653-mediazione-penale-cos-e-e-come-funziona-in-italia.asp#par1>
- <https://www.studiocataldi.it/articoli/36653-mediazione-penale-cos-e-e-come-funziona-in-italia.asp>
- www.CNVC.org
- www.Giustizia.it
- www.giustizia.it

- www.gov.uk
- www.lamediazione.it

RINGRAZIAMENTI

Ed ecco che, contro ogni pronostico, sono giunta alla fine di questo lungo percorso. È stato un viaggio che mi ha messa a dura prova, dove ho dovuto sfidare i miei limiti anche quando pensavo di non riuscirci, eppure, alla fine, in qualche modo ho sempre trovato una soluzione. Lascio l'università consapevole che ho ancora tanto da imparare nella vita, ma carica di soddisfazione per quanto finora appreso. Sono grata delle persone incontrate durante questi terribili ma meravigliosi anni universitari perché ognuna di loro ha aggiunto valore a chi sono ora.

Un particolare ringraziamento lo devo al mio relatore, professor Grigoletto Simone, per aver saputo cogliere il mio interesse verso il tema della Giustizia Riparativa e per avermi guidata nella creazione dell'elaborato con un livello di professionalità, puntualità e gentilezza ineccepibili e che non è scontato incontrare. La ringrazio, inoltre, per aver saputo tenere il corso di *“Analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative”* in modo molto coinvolgente, sollevando temi sui quali reputo importante fare sensibilizzazione.

Ringrazio, inoltre, i protagonisti di questa mia tesi, i mediatori penali, per essersi resi estremamente disponibili a rispondere alle mie domande. Ascoltando i vostri racconti ho potuto approfondire le mie conoscenze sull'approccio riparativo, alimentando ulteriormente il desiderio di intraprendere il percorso per diventare, in futuro, mediatrice penale.

Non sarebbe stato lo stesso se vicino non avessi avuto persone che hanno saputo sostenermi, come la mia mamma e il mio papà. Grazie per avermi spronata a iniziare e continuare l'università, per avermi permesso di studiare e per non aver mai smesso di credere in me. Grazie alle mie sorelle, Elena e Ilaria, perché mi avete insegnato che 'ogni conflitto può essere ricucito', e i nostri litigi ne sono la prova. Siamo proprio una bella famiglia!

Grazie a Tommaso, per essere stato al mio fianco dall'inizio, nonostante i momenti di frustrazione che questo percorso universitario ha comportato. Ti ringrazio per saper disinnescare ogni discussione e per trasformare qualsiasi problema in qualcosa di meravigliosamente divertente.

Un grazie speciale a Marta, l'amica di sempre e per sempre. Grazie per la tua gentilezza, per la tua estrema dolcezza e per essermi stata accanto in tutti i momenti importanti. So che potrò sempre contare su di te.

Grazie alle mie amiche Denise, Esther, Greta, Noemi e Paula per aver gioito con me dei miei progressi e per averli festeggiati insieme. Ma in particolare devo dire grazie alla mia Matilde, per conoscere ogni mia sfumatura e per sapere le risposte che darò prima ancora che escano dalla mia bocca. Grazie per avermi sostenuta in tutti gli esami, per aver ripetuto con me e per me, grazie per aver passato le giornate a studiare purché io lo facessi, e grazie per esserci sempre stata. Questa laurea è anche tua amica mia.

C'è da dire, però, che solo in via Bassano del Grappa si è respirata l'ansia prima di ogni esame e la felicità dopo averlo concluso. Grazie a Luciana e Ivo, la mia seconda famiglia, per avermi accolta come fossi vostra figlia e per avermi permesso di studiare in casa vostra per la mia convinzione che mi portasse fortuna. Grazie anche a Matteo, Leandro, Francesco e soprattutto Renata per l'infinito sostegno e per aver quotidianamente mostrato interesse per i miei studi, non sapete quanta forza mi avete dato!

